

Comune di Rivergaro

P. R. G.

variante generale 2001

progetto Arch. Giuseppe Tacchini
con la collaborazione di Arch. Patrizia Marrai

informatizzazione Ing. Edoardo Teragni

NORME DI ATTUAZIONE

testo approvato con deliberazione della Giunta Provinciale n.196 del 7/5/2003

testo coordinato con le modifiche e integrazioni apportate da Variante specifica di adeguamento
al P.A.I. approvata con delibera del Consiglio Comunale n.28 del 15/7/2008

elaborato **P1**

ottobre 2008

versione 2 ottobre 2008

Architetto GIUSEPPE TACCHINI 29028 Pontedell'Olio, loc. Casa Nova Bordi Torrano (Piacenza)
tel. / fax 0523 878569 - cell. 3391277839
e mail giuseppetacchini@alice.it
cod.fisc. TCC GPP 51R13 G842F - p.IVA 01312080334

Indice

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI	6
CAPO I - GENERALITÀ.....	6
ART.1 - FINALITÀ E APPLICAZIONE DEL P.R.G.	6
ART.2 - NORME ED ELABORATI DI PIANO	6
ART.3 - PIANO REGOLATORE GENERALE E REGOLAMENTO EDILIZIO	7
CAPO II – DEFINIZIONI, DISTANZE E ALTEZZE.....	9
ART.4 - INDICI URBANISTICO-ECOLOGICI.....	9
ART.5 - INDICI EDILIZI.....	10
ART.6 - DISTANZE E ALTEZZE.....	12
CAPO III - ATTUAZIONE DEL P.R.G.....	14
ART.7 - PROGRAMMA PLURIENNALE DI ATTUAZIONE	14
ART.8 - PIANI URBANISTICI ATTUATIVI.....	14
ART.9 - ALTRE PROCEDURE PREVENTIVE.....	14
1) Piano agricolo di sviluppo aziendale e interaziendale.....	15
2) Programma di intervento.....	15
3) Progetto unitario.....	15
ART.10 - INTERVENTI EDILIZI DIRETTI	15
ART.11 - DESTINAZIONI D'USO	16
ART.12 - PIANO DEI SERVIZI.....	18
1) Zone per attrezzature pubbliche, servizi sociali e di interesse generale.....	18
2) Oneri urbanizzativi.....	20
3) Standards minimi ed inderogabili per la cessione di aree d'uso pubblico.....	20
4) Standards, concessioni e piani attuativi.....	21
ART.13 - PRESCRIZIONI CONFERENTI L'ATTUAZIONE DEL P.R.G.	22
1) Zone di rispetto ai cimiteri.....	22
2) Fasce di rispetto ai pozzi idropotabili.....	23
3) Acque pubbliche.....	24
4) Strutture a rete.....	24
5) Fasce di rispetto stradale esterne agli abitati	25
6) Attività insalubri.....	26
7) Parcheggi privati.....	26
8) Prescrizioni geologiche.....	27
9) Fasce fluviali del Piano dell'Autorità di Bacino (P.A.I.)	27
10) Pericolità sismica locale	27
ART.14 - AREE ED EDIFICI SOTTOPOSTI A SPECIFICHE PROCEDURE	29
1) Edifici di interesse storico-artistico.....	29
2) Zone di interesse paesaggistico.....	29
3) Zone sottoposte al vincolo idrogeologico.....	30
4) Piano delle Attività Estrattive.....	30
ART.15 - ZONIZZAZIONE	30
1) Zone territoriali omogenee	30
2) Territorio urbanizzato	30
3) Zonizzazioni specifiche per gli insediamenti commerciali.....	31
4) Zonizzazioni specifiche per impianti di distribuzione dei carburanti.....	31

TITOLO II - TUTELA DELL'INTEGRITÀ FISICA E CULTURALE DEL TERRITORIO	32
CAPO I - ZONE ED ELEMENTI STRUTTURANTI LA FORMA DEL TERRITORIO	32
ART.16 - SISTEMA DELLA COLLINA	32
ART.17 - EMERGENZE VEGETALI.....	33
1) Formazioni boschive.....	33
2) Macchie golenali, alberature spondali.....	34
3) Filari, siepi e macchie.....	34
ART.18 - CORSI D'ACQUA	34
1) Alvei incisi.....	34
2) Alvei di piena.....	36
3) Zone di conservazione del sistema fluviale.....	38
4) Zone ad elevato grado di antropizzazione.....	38
5) Fasce protette di rispetto dell'ambito fluviale.....	39
6) Fasce di rispetto dell'ambito fluviale non protette.....	40
7) Alvei incisi, Casse di meandreggiamento e Fasce di integrazione del reticolo idrografico minore	40
8) Lagoni d'accumulo	40
ART.19 - AMBITI PAESAGGISTICI E EMERGENZE GEOMORFOLOGICHE	40
1) Zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale.....	41
2) Crinali di spartiacque.....	42
3) Margini dei depositi alluvionali terrazzati del Trebbia, Scarpate d'alveo, Paleoripe, Orli superiori di scarpate.....	43
CAPO II - ZONE ED ELEMENTI DI SPECIFICO INTERESSE STORICO	45
ART.20 - AREE DI INTERESSE ARCHEOLOGICO	45
1) Aree di concentrazione di materiali archeologici.....	45
2) Altri siti di rinvenimenti archeologici.....	45
3) Assi principali della struttura centuriata.....	45
4) Altri elementi della centuriazione.....	45
ART.21 - INSEDIAMENTI DI INTERESSE STORICO	45
1) Modalità di intervento.....	46
2) Categorie di intervento.....	46
3) Tutela degli elementi di interesse testimoniale.....	49
4) Tutela delle aree pertinenziali	49
ART.22 - INSEDIAMENTI DI INTERESSE TESTIMONIALE	50
1) Tutela degli insediamenti edilizi di interesse testimoniale	50
2) Tutela delle tipologie costruttive.....	51
3) Tutela degli elementi costitutivi degli edifici.....	51
4) Aree pertinenziali di interesse testimoniale	52
5) Segnacoli di interesse testimoniale	52
ART.23 - AMBITI E STRUTTURE DI INTERESSE TESTIMONIALE	53
1) Zona interessata da bonifiche storiche di pianura.....	53
2) Opere idrauliche.....	53
3) Fonti pubbliche.....	53
4) Viabilità storica.....	54
ART.24 - AMBITI DI CONTESTO AD INSEDIAMENTI E PAESAGGI DI PREGIO	54
1) Tutela degli ambiti rurali	55
2) Tutela degli ambiti urbanizzati.....	55
CAPO III - LIMITAZIONI DERIVANTI DALL'INSTABILITÀ O DALLA PERMEABILITÀ DEI TERRENI	56
ART.25 - ZONE DI DISSESTO E INSTABILITÀ O DI POTENZIALE INSTABILITÀ	56
1) Frane attive.....	56
2) Frane quiescenti.....	57
3) Frane quiescenti Fq a fattibilità con minime limitazioni (F2).....	58
4) Frane quiescenti Fq a fattibilità con modeste limitazioni (F3).....	59
5) Frane quiescenti Fq a fattibilità con consistenti limitazioni (F4).....	61
6) Frane quiescenti Fq a fattibilità con gravi limitazioni (F5).....	61

7) Depositi di versante s.l.....	61
8) Altre coperture quaternarie continentali.....	61
9) Conoidi di deiezione attive e inattive.....	62
ART.26 - TUTELA DEI CORPI IDRICI SUPERFICIALI E SOTTERRANEI.....	65
CAPO IV - GESTIONE E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO	66
ART.27 - PROGETTO DI TUTELA, RECUPERO E VALORIZZAZIONE DEL FIUME TREBBIA	66
ART.28 - UNITÀ DI PAESAGGIO	66
1) Ambienti fluviali.....	66
2) Ambienti dell'alta pianura	67
3) Paesaggio delle vallecole.....	67
4) Paesaggi di collina	67
TITOLO III - EDIFICABILITÀ E SISTEMA INSEDIATIVO.....	68
CAPO I - AMBITI CONSOLIDATI.....	68
ART.29 - INSEDIAMENTI DI VECCHIO IMPIANTO	68
1) Inseidiamenti storici.....	68
2) Zone di vecchia formazione.....	68
3) Complessi agricoli negli abitati	68
ART.30 - INSEDIAMENTI RESIDENZIALI RECENTI	69
1) Inseidiamenti residenziali intensivi.....	69
2) Zone residenziali estensive.....	69
3) Comparti residenziali di recente formazione	69
ART.31 - INSEDIAMENTI RECENTI PER ATTIVITÀ PRODUTTIVE, TERZIARIE E RICETTIVE	70
1) Inseidiamenti produttivi polifunzionali.....	70
2) Comparti produttivi di recente formazione.....	70
3) Aree per il campeggio	70
4) Zone di impianti per il trattamento di inerti.....	71
5) Aree per attività floro-vivaistiche.....	71
6) Aree per il tempo libero a parco attrezzato.....	71
7) Zone per attività ricettive.....	71
ART.32 - SISTEMA DEI SERVIZI CONSOLIDATI.....	72
ART.33 - AREE DESTINATE AL VERDE PRIVATO	72
CAPO II - AREE DI NUOVA INFRASTRUTTURAZIONE.....	73
ART.34 - ZONE RESIDENZIALI DI NUOVO IMPIANTO	73
1) Zone residenziali in corso di urbanizzazione.....	73
2) Zone di nuovo impianto per edilizia residenziale intensiva.....	73
3) Zone di nuovo impianto per edilizia residenziale estensiva.....	73
4) Comparti residenziali e per servizi pubblici di nuovo impianto.....	73
5) Comparto residenziale nel capoluogo-zona sportiva.....	74
ART.35 - ZONE PER INSEDIAMENTI PRODUTTIVI, TERZIARI E RICETTIVI DI NUOVO IMPIANTO	74
1) Zone per insediamenti turistico-alberghieri in corso di urbanizzazione.....	74
2) Nuovi insediamenti commerciali e direzionali.....	74
3) Nuovi insediamenti per attività produttive.....	75
4) Aree per attività ricettive e per il tempo libero di nuovo impianto.....	75
ART.36 - AREE DI POTENZIAMENTO DEI SERVIZI.....	75
CAPO III - ZONE AGRICOLE EXTRAURBANE	76
ART.37 - NUOVI INSEDIAMENTI RURALI.....	76
1) Abitazioni rurali.....	76
2) Costruzioni rurali di servizio	77
3) Costruzioni rurali per l'allevamento aziendale o interaziendale e fabbricati e impianti di servizio.....	77

4) Costruzioni rurali specializzate per la lavorazione, trasformazione, conservazione ed alienazione di prodotti agricoli o zootecnici dell'azienda	77
ART.38 - INSEDIAMENTI ESISTENTI NEL TERRITORIO EXTRAURBANO	78
1) Costruzioni per l'esercizio di attività agrituristiche	78
2) Complessi vincolati all'uso rurale	79
3) Patrimonio edilizio destinabile ad altre attività	79
4) Edifici non utilizzati a fini rurali	80
ART.39 - AREE AGRICOLE PERIURBANE	80
1) Zone di rispetto all'abitato	80
2) Zone agricole intercluse e periurbane.....	81
 TITOLO IV – NORME FINALI.....	 82
 CAPO I – REGOLAMENTAZIONE DI PARTICOLARI ATTIVITÀ.....	 82
ART.40 - PARTICOLARI PRESCRIZIONI PER GLI IMPIANTI DI TRASFORMAZIONE DEGLI INERTI.....	82
ART.41 - ADEMPIMENTI REGOLAMENTATIVI DEL D.LGS. 114/98 PER GLI INSEDIAMENTI COMMERCIALI	83
ART.42 - RAZIONALIZZAZIONE DELLA RETE DISTRIBUTIVA DEI CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE.....	83
 CAPO II - NORMATIVE FINALI	 84
ART.43 - EDIFICI IN CONTRASTO CON IL P.R.G.	84
ART.44 - DIVIETO DI INSTALLAZIONI PUBBLICITARIE.....	84
 ALLEGATI.....	 85
 ALLEGATO A - INSEDIAMENTI COMMERCIALI	 86
Norme di adeguamento degli strumenti urbanistici generali ed attuativi ai provvedimenti regionali e provinciali emanati in attuazione del D.Lgs. 114 del 31/3/1998.....	86
 ALLEGATO B - DISTRIBUTORI DI CARBURANTE.....	 95
Criteri, requisiti e caratteristiche delle aree private sulle quali possono essere installati i nuovi impianti di distribuzione dei carburanti, norme per la loro installazione e per la ristrutturazione e il potenziamento degli esistenti	95
 ALLEGATO C – FASCE FLUVIALI DEL PIANO DELL’AUTORITÀ DI BACINO (P.A.I.).....	 112

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I - GENERALITÀ

ART.1 - FINALITÀ E APPLICAZIONE DEL P.R.G.

Il P.R.G. disciplina le destinazioni d'uso del territorio comunale e gli interventi pubblici e privati in rapporto alle esigenze di sviluppo economico e sociale della comunità locale, tendendo alla salvaguardia dei valori urbani e collettivi, di quelli ambientali e naturali nonché di quelli produttivi.

Il Piano Regolatore Generale si applica, a norma della legge urbanistica 17/8/1942 n. 1150 e successive modificazioni e delle altre norme legislative vigenti, a tutto il territorio comunale secondo le prescrizioni delle presenti norme e degli elaborati di progetto allegati.

A decorrere dalla data di adozione della presente Variante generale al P.R.G. e fino alla emanazione del relativo atto di approvazione, l'Amministrazione pubblica deve sospendere ogni determinazione relativa all'autorizzazione o all'approvazione di qualsiasi intervento di trasformazione del territorio che sia in contrasto con la presente Variante generale o tale da comprometterne e renderne più gravosa l'attuazione; in ogni caso le sospensioni non potranno avere durata superiore a 5 anni, salvo diversa previsione di legge.

ART.2 - NORME ED ELABORATI DI PIANO ¹

Le presenti norme di attuazione, unitamente agli elaborati di progetto, attuano sul territorio comunale i lineamenti e gli orientamenti programmatici del P.R.G.

In caso di non corrispondenza tra le tavole a scala diversa fa sempre testo la tavola a scala più dettagliata.

Qualora aree o immobili risultino interessati da più norme o prescrizioni, per esse vanno applicate comunque le norme o prescrizioni maggiormente limitative delle trasformazioni e delle utilizzazioni.

La presente Variante generale al P.R.G. è costituita dai seguenti elaborati prescrittivi di progetto:

Elaborato P1	Norme di attuazione
Tavole P2.0/P2.6	n.6 cartografie in scala 1:5.000 denominate "Zonizzazione delle tutele" e relativa legenda
Tavole P3.0/P3.6	n.6 cartografie in scala 1:5.000 denominate "Zonizzazione dell'edificabilità" e relativa legenda
Tavole P4.1/P4.4	n.2 cartografie in scala 1:2.000 denominate "Modalità di intervento" e n.2 cartografie in scala 1:2.000 denominate "Categorie di intervento" della Disciplina particolareggiata degli Insediamenti di interesse storico.
Tavole P5.1/P5.3	n.3 cartografie in scala 1:5.000 denominate "Adeguamento al P.A.I." "Fasce fluviali – Dissesto – Conoidi"
Tavola P6	n.1 cartografia in scala 1:a10.000 denominata "Pericolosità sismica – Carta di Sintesi – Aree da sottoporre ad approfondimenti"

¹ Articolo integrato in seguito all'approvazione di Variante specifica di adeguamento al P.A.I. approvata con delibera del Consiglio Comunale n.28 del 15/7/2008

Le cartografie di "Zonizzazione delle tutele" sono relative alle aree, agli insediamenti e agli elementi del succ. Titolo II, le cartografie di "Zonizzazione dell'edificabilità" si riferiscono alle previsioni e prescrizioni degli altri Titoli delle presenti norme.

Gli estratti della Disciplina particolareggiata degli Insediamenti di interesse storico specificano gli interventi di cui al succ. art.22 nelle seguenti località

- | | | |
|-----------------------------|---------------------------|-------------------------------|
| - estr.1 "Case Buschi" | - estr.2 "Ottavello" | - estr.3 "Larzano" |
| - estr.4 "Suzzano" | - estr.5 "Roveleto" | - estr.6 "Niviano chiesa" |
| - estr.7 "Niviano castello" | - estr.8 "Pieve Dugliara" | - estr.9 "Ancarano" |
| - estr.10 "Diara" | - estr.11 "Rivergaro" | - estr.12 "Fabiano" |
| - estr.13 "Montechiaro" | - estr.14 "Rallio" | - estr.15 "Gerolo" |
| - estr.16 "Palazzo Vegezzi" | - estr.17 "La Confina" | - estr.18 "Colonese" |
| - estr.19 "Mirafiori" | - estr.20 "C. Calcinara" | - estr.21 "Ancarano di sotto" |
| - estr.22 "Bellaria" | - estr.23 "Il Busone" | - estr.24 "Savignano" |
| - estr.25 "Il Poggiolo". | | |

La Variante generale al P.R.G. è inoltre costituita dai seguenti elaborati programmatici e di indirizzo:

Elaborato I1	Relazione
Tavola I2	Territorio fisico e antropologico, in scala 1:12.500
Tavola I3	Sintesi delle previsioni, in scala 1:12.500
Elaborato I4	Repertorio degli insediamenti
Elaborati I5.0/I5.8	Catalogo dei beni di interesse ambientale, storico e testimoniale

Il Repertorio degli insediamenti e il Catalogo dei beni di interesse ambientale, storico e testimoniale sono ripresi dal vigente P.R.G.; il Catalogo è costituito dai seguenti fascicoli:

- I5.0 Indice
- I5.1 Paesaggi
- I5.2 Infrastrutture del paesaggio
- I5.3 Insediamenti
- I5.4 Morfologie edilizie
- I5.5 Tipologie costruttive
- I5.6 Elementi costitutivi degli edifici
- I5.7 Aree pertinenziali
- I5.8 Segnacoli.

È inoltre acclusa al P.R.G. la Relazione geologica.

Gli elaborati prescrittivi hanno valore normativo e vincolante, gli elaborati programmatici e di indirizzo evidenziano gli orientamenti da assumere per la progettazione degli interventi edilizi e di piani esecutivi o di settore.

ART.3 - PIANO REGOLATORE GENERALE E REGOLAMENTO EDILIZIO

L'edificazione nel territorio comunale è soggetta alle leggi vigenti, alle presenti norme, alle disposizioni del regolamento edilizio e degli altri regolamenti comunali non in contrasto con le seguenti norme.

Il Regolamento edilizio comunale costituisce il corpo normativo finalizzato alla specifica regolamentazione dell'attività costruttiva sotto il profilo delle procedure burocratiche, del controllo delle caratteristiche costruttive dei singoli fabbricati, delle norme igienico sanitarie e di quelle antincendio e di sicurezza.

Le norme del Regolamento edilizio vigente sono efficaci nel caso in cui svolgono, rispetto al P.R.G., un ruolo di approfondimento e/o di regolamentazione di norme generali senza comunque modificarne il senso e le finalità; qualora il Regolamento edilizio vigente contenga disposizioni in contrasto con le presenti norme, si intendono prevalenti queste ultime.

La concessione edilizia in deroga alle presenti norme e alle disposizioni del Regolamento edilizio può essere rilasciata per edifici e impianti pubblici, secondo le procedure stabilite dall'art.54 della L.R. 47/1978 e succ. mod. e integr.

CAPO II – DEFINIZIONI, DISTANZE E ALTEZZE

ART.4 - INDICI URBANISTICO-ECOLOGICI

St = Superficie territoriale

Nel caso di intervento urbanistico preventivo, per superficie territoriale s'intende un'area non inferiore alla superficie minima d'intervento o alla superficie delimitata dalle tavole di Piano, comprendente le aree per l'urbanizzazione primaria e secondaria e la superficie fondiaria. La superficie territoriale va misurata al netto delle zone destinate alla viabilità di P.R.G., delle strade esistenti perimetralmente all'area ed al lordo della viabilità compresa nell'urbanizzazione primaria eventualmente esistente o che sarà prevista nel progetto, internamente alla delimitazione dell'area.

Sf = Superficie fondiaria

Nel caso di intervento urbanistico preventivo, per superficie fondiaria (sulla quale si applicano gli indici di fabbricabilità e di utilizzazione fondiari I_f e U_f) si intende quella parte di area che risulta dalla superficie territoriale, deducendo le superfici per opere di urbanizzazione. In caso di intervento edilizio diretto, per superficie fondiaria s'intende quella parte di area, a destinazione omogenea di zona, utilizzabile a fini edificatori. La superficie fondiaria può essere suddivisa in lotti che rappresentano la minima unità d'intervento.

Sp = Superficie permeabile

È la superficie delle aree permeabili naturalmente in profondità, senza la presenza di manufatti interrati, in cui mettere a dimora arbusti o alberature; rientrano nella quantificazione delle superfici permeabili anche le aree pavimentate con autobloccanti cavi.

SAU = Superficie agricola utilizzata

È la superficie dei terreni agricoli in proprietà sottoposti a gestione tecnico-economica unitaria, costituita dalla superficie dei fondi depurata delle tare improduttive.

It = Indice di fabbricabilità territoriale

Rappresenta il volume massimo in mc costruibile per ogni ettaro (ha) di superficie territoriale.

If = Indice di fabbricabilità fondiaria

Rappresenta il volume massimo in mc costruibile per ogni mq. di superficie fondiaria.

Ut = Indice di utilizzazione territoriale = S_u/S_t

Rappresenta la massima superficie utile, espressa in mq, costruibile per ogni metro quadrato di superficie territoriale.

Uf = Indice di utilizzazione fondiaria = S_u/S_f

Rappresenta la massima superficie utile, espressa in mq, costruibile per ogni metro quadrato di superficie fondiaria.

Ip = Indice di permeabilità = S_p/S_t o S_p/S_f

Rappresenta il rapporto minimo ammissibile, espresso in quota percentuale, tra la superficie permeabile e la superficie delle aree di intervento.

S1 = Superficie per opere di urbanizzazione primaria

Sono opere di urbanizzazione primaria ai fini dell'art. 4 della legge 29/9/1964 n° 847 e successive modificazioni e dell'art. 31 della L.R. 47/78 e successive modificazioni:

- a) le strade e gli spazi di sosta e di parcheggio;
- b) le fognature e gli impianti di depurazione;

- c) il sistema di distribuzione dell'acqua;
- d) il sistema di distribuzione dell'energia elettrica, forza motrice, gas, telefono;
- e) la pubblica illuminazione;
- f) il verde attrezzato di uso collettivo;
- g) gli allacciamenti ai pubblici servizi non aventi carattere generale ma al diretto servizio dell'insediamento.

S2 = Superficie per opere di urbanizzazione secondaria

Sono opere di urbanizzazione secondaria ai fini dell'art. 4 della legge 29/9/1964 n° 847 e successive modificazioni e della L.R. 47/78 e successive modificazioni:

- a) gli asili nido e le scuole materne;
- b) le scuole dell'obbligo;
- c) le chiese e gli altri edifici per servizi religiosi;
- d) i centri civici e sociali, le attrezzature culturali e sanitarie;
- e) gli spazi pubblici a parco e per lo sport;
- f) i parcheggi pubblici

U1, U2 = Oneri di urbanizzazione primaria e secondaria

Oneri relativi alle opere di urbanizzazione di cui all'articolo 5 della legge n.10 del 28/1/1977.

Sm = Superficie minima d'intervento

Area minima richiesta per ogni intervento edilizio diretto e per ogni intervento urbanistico preventivo.

ART.5 - INDICI EDILIZI

Su= Superficie utile lorda

È costituita dalla somma della superficie lorda di tutti i piani (compresi i vani scala ed ascensore) fuori ed entro terra.

Negli edifici residenziali o adibiti ad attività terziarie, di servizio o ricettive sono esclusi dal computo della Su i seguenti locali pertinenziali:

- autorimesse nella misura non superiore al 30% della superficie utile, purchè di altezza interna media netta non superiore a ml.2,50 ed i relativi collegamenti verticali
- cantine, lavanderia, legnaia, deposito cicli, purchè di altezza interna media netta non superiore a ml.2,50 e relativi collegamenti verticali
- servizi tecnici del fabbricato quali centrali termiche, elettriche e di condizionamento, impianti di depurazione, locali per smaltimento rifiuti, locali macchine ascensori
- porticati di uso pubblico o di uso condominiale
- porticati di uso privato, logge coperte e balconi
- sottotetti o parte di essi qualora la loro altezza media non sia superiore a mt. 2.00
- soppalchi che non eccedano il 50% della superficie del locale sottostante
- altre strutture pertinenziali facilmente amovibili quali serre, piccole tettoie, portichetti nella misura massima di mq.40 per edificio.

Negli edifici a destinazione produttiva ed agricola sono esclusi dal calcolo di Su i seguenti locali pertinenziali:

- servizi tecnici del fabbricato quali centrali termiche, elettriche e di condizionamento, impianti di depurazione, locali per smaltimento rifiuti, locali macchine ascensori
- pensiline a sbalzo
- coperture su pilastri completamente aperte su tutti i lati fino ad un massimo del 20 % di Su.

Sc = Superficie coperta

È l'area risultante dalla proiezione orizzontale sul lotto di tutti gli edifici principali ed accessori, compresi i corpi e gli elementi a sbalzo, i porticati, le tettoie, le verande.

Sono esclusi dal computo della Sc:

- i balconi, i cornicioni e le gronde con sporgenza non superiore a mt.1.50 e le pensiline di ingresso con superficie non superiore a mq. 8.00 (nel caso in cui i corpi aggettanti abbiano dimensioni superiori ai limiti predetti verrà computata ai fini del calcolo della Sc solo la parte eccedente)
- le parti di edificio completamente interrato, le autorimesse interrate per almeno 3/4 della loro altezza lorda, purchè vengano interamente ricoperte da uno strato di terreno permeabile a prato e vengano adeguatamente inserite nel lotto anche tramite riporti di terreno
- le piscine e le vasche all'aperto e le serre di coltura
- gli impianti tecnologici per la depurazione delle acque
- le aie, le concimaie ed i silos in zona rurale
- i piani caricatori in zona industriale ed artigianale.

Rc = Rapporto di copertura= Sc/Sf

È il rapporto massimo, espresso in quota percentuale, fra la superficie coperta) e la superficie fondiaria.

Hf = Altezza delle fronti

Ai fini della determinazione delle distanze tra i fabbricati e i confini, l'altezza delle fronti è ottenuta dalla differenza fra la quota dell'intradosso dell'ultimo solaio e la quota media della intersezione della fronte con il terreno naturale.

Negli edifici con sottotetto abitabile l'altezza delle fronti è ottenuta dalla differenza fra la quota media dell'intradosso del solaio di copertura e la quota media della intersezione della fronte con il terreno naturale.

Hmax = Altezza massima del fabbricato

È l'altezza massima tra quelle delle varie fronti, calcolata dallo spiccatto del marciapiede stradale.

Vu = Volume utile

È pari alla somma dei prodotti delle superfici utili dei singoli piani per le rispettive altezze computate da piano utile a piano utile, ad eccezione dell'ultimo piano la cui altezza va misurata all'intradosso dell'ultimo solaio, se piano, ovvero come media ponderata delle altezze se i solai sono inclinati.

Vt = Volume totale

È il volume complessivo, misurato all'esterno vuoto per pieno, di tutte le parti costruite fuori terra dalla linea di stacco dell'edificio dal terreno circostante alla copertura compresa, escluso i balconi aggettanti e le terrazze scoperte.

VI = Indice di visuale libera

Rappresenta il rapporto che deve esistere tra il distacco delle varie fronti del fabbricato dai confini di zona e proprietà, dai cigli stradali, dalle altre fronti dell'edificio e l'altezza delle varie fronti.

ART.6 - DISTANZE E ALTEZZE

Le distanze dai confini e dai fabbricati si misurano in senso normale dal limite esterno della facciata, dei balconi e delle scale a giorno con aggetto superiore a mt. 1.50 dal muro dell'edificio e da gronde o cornicioni con sporgenza superiore a mt. 1.50; i fabbricati accessori (garages) che non sporgono più di mt. 1.40 dal terreno non verranno considerati ai fini delle distanze.

Il distacco di edifici prospicienti strade pubbliche o private esistenti per le quali non sono previste dal P.R.G. zone di rispetto va riferito ai cigli stradali ove questi siano ad una distanza minore del confine di proprietà ed al confine stesso nel caso opposto.

Nelle zone Culturali-Ambientali "A" le distanze minime fra i fabbricati non possono essere inferiori a quelle intercorrenti fra i volumi edificati preesistenti, computati senza tener conto di costruzioni aggiuntive di epoca recente e prive di valore storico, artistico o ambientale.

In tutte le altre zone è prescritto che la distanza minima tra pareti finestrate (o parti di pareti finestrate) sia pari all'altezza del fabbricato più alto, con un minimo assoluto di mt. 10.00; questa norma si applica solo nel caso di prospicienza diretta fra le pareti, anche quando una sola parete sia finestrata, mentre non si applica per pareti non finestrate ed in tal caso la distanza tra i due fabbricati non dovrà essere inferiore a mt. 6.00.

Le distanze minime tra fabbricati tra i quali siano interposte strade destinate al traffico dei veicoli, poste all'interno dei centri abitati, debbono corrispondere alla larghezza della sede stradale maggiorata di:

- ml. 5.00 per strade di larghezza inferiore a ml. 7.00
- ml. 7.50 per strade di larghezza compresa tra ml. 7.00 e ml. 15.00
- ml. 10.00 per strade di larghezza superiore a ml. 15.00.

La distanza degli edifici dai confini di proprietà e dalle zone destinate ad Attrezzature pubbliche, di cui al succ. titolo VIII, dovrà essere pari alla metà dell'altezza dei fabbricati prospicienti i confini stessi, con un minimo assoluto di mt. 5.00, anche nel caso in cui preesistano edifici sui lotti limitrofi ad una distanza inferiore a ml. 5.00.

La distanza minima dai confini di proprietà può essere ridotta a mt.0,00 nel caso preesistano edifici con pareti in confine; nuove costruzioni in confine di proprietà potranno essere realizzate a condizione che sia presentato un accordo tra i proprietari confinanti registrato e trascritto alla Conservatoria dei Registri Immobiliari.

Gli edifici realizzati anteriormente alla data di entrata in vigore delle disposizioni contenute nel D.M. 07/04/1968 n.1444 possono essere ampliati e/o sopraelevati purchè la distanza minima tra pareti di edifici non sia inferiore a mt. 6.00, purchè la distanza minima dal confine non sia inferiore a mt. 3.00 e purchè la distanza dai cigli stradali non sia inferiore agli allineamenti preesistenti.

Limitatamente al caso di edifici esistenti ricadenti nella fascia intercorrente tra mt.1,50 e mt.3,00 dai confini di proprietà, è consentita la sopraelevazione per un'altezza massima di mt.3,00 nel rispetto delle distanze preesistenti.

Sono ammesse distanze inferiori a quanto prescritto nei precedenti commi nel caso di:

- 1) gruppi di edifici che siano oggetto di piano urbanistico attuativo con previsioni planivolumetriche
- 2) edifici prospicienti strade a fondo cieco per i quali dovrà osservarsi comunque una distanza minima dal ciglio stradale di ml. 5.00
- 3) edifici prospicienti fronti stradali già completamente edificati per i quali potranno mantenersi gli allineamenti preesistenti
- 4) cabine elettriche, del gas, telefoniche e di altri impianti similari di pubblico interesse; tali manufatti, da realizzarsi comunque nel rispetto delle specifiche norme di sicurezza, potranno collocarsi alle seguenti distanze minime:
 - a) mt. 3.00 dalle strade

- b) mt. 3.00 dai confini di proprietà, con esclusione delle zone produttive dove ne è autorizzabile la costruzione in confine
- c) mt. 6.00 da edifici esistenti a destinazione residenziale, produttiva e rurale
- 5) interventi di miglioramento ed adeguamento igienico, purchè venga stipulato fra il richiedente la concessione edilizia ed i proprietari confinanti un idoneo atto di asservimento, regolarmente registrato e trascritto, dal quale risulti l'assenso all'esecuzione dei lavori previsti; la norma si applica qualora l'intervento, secondo il parere della Commissione Edilizia, non costituisca evidente contrasto ambientale e siano comunque rispettate le distanze stabilite al precedente punto 4)
- 6) edifici esistenti alla data di adozione di P.R.G. '90 (24 marzo 1992) sprovvisti in tutto o in parte di autorimesse; per essi è consentita la costruzione di autorimesse ad una distanza fino a ml. 0,00 dal confine di proprietà, non oltre la misura massima totale del 30 % della Su esistente, purchè le autorimesse non superino l'altezza fuori terra, all'intradosso del solaio, di mt. 2.00 in gronda e mt. 2.50 in colmo.

CAPO III - ATTUAZIONE DEL P.R.G.

ART.7 - PROGRAMMA PLURIENNALE DI ATTUAZIONE

Il P.R.G. si attua mediante il P.P.A., redatto in conformità alla L.N. 10/77 e alla L.R. 2/78 e successive modifiche.

Il P.P.A., in rapporto anche alle previsioni di spesa pubblica e in coerenza con le indicazioni degli strumenti di programmazione sovracomunale, regola la graduale attuazione del P.R.G. e coordina la realizzazione degli interventi pubblici e privati con riferimento ad un periodo di tempo non inferiore a tre e non superiore a cinque anni.

Il P.P.A. può essere modificato e integrato non prima di un anno dalla sua approvazione o in seguito all'approvazione di Variante generale al P.R.G. o di varianti al P.E.E.P., al P.I.P. o al Piano comunale delle Attività Estrattive.

ART.8 - PIANI URBANISTICI ATTUATIVI

Le zone sottoposte ad interventi urbanistici preventivi si attuano secondo le procedure che la legislazione nazionale e regionale prevede per l'attuazione dei piani particolareggiati o di recupero.

Le cartografie di P.R.G. specificano le zone sottoposte ai Piani urbanistici attuativi con riguardo a:

- *piani particolareggiati di iniziativa pubblica*, ai sensi della sezione II della L.N. n.1150/1942 come successivamente modificata e nel rispetto degli artt.20, 21, 22 della L.R. n.47/1978 e succ. mod. e integr.
- *piani per l'edilizia economica e popolare*, ai sensi della L.N. n.167/1962 come modificata dalla L.N. n.865/1971 e dalle successive modifiche e integrazioni e nel rispetto dell'art.24 della L.R. n.47/1978 e succ. mod. e integr.
- *piani delle aree da destinare ad insediamenti produttivi*, ai sensi dell'art.27 della L.N. n.865/1971 e nel rispetto dell'art.24 della L.R. n.47/1978 e succ. mod. e integr.
- *piani di recupero di iniziativa pubblica*, ai sensi del titolo IV della L.N. n.457/1978 e nel rispetto dell'art.26 della L.R. n.47/1978 e succ. mod. e integr.
- *piani particolareggiati di iniziativa privata*, ai sensi dell'art.8 della L.N. n.765/1967 che integra l'art.28 della L.N. n.1150/1942 e nel rispetto dell'art.25 della L.R. n.47/1978 e succ. mod. e integr.
- *piani di recupero di iniziativa privata*, ai sensi del titolo IV della L.N. n.457/1978 e nel rispetto dell'art.26 della L.R. n.47/1978.

Possono assumere il valore e produrre gli effetti dei Piani urbanistici attuativi:

- i *programmi integrati di intervento* di cui all'art.16 della L.N. n.179/1992
- i *programmi di recupero urbano* di cui all'art.11 del D.L. n.398/1993 convertito dalla L.N. n.493/1993
- i *programmi di riqualificazione urbana* di cui all'art.4 della L.R. n.19/1998.

ART.9 - ALTRE PROCEDURE PREVENTIVE

Altre speciali procedure preventive possono riferirsi a:

1) Piano agricolo di sviluppo aziendale e interaziendale

Questi Piani sono proposti dai soggetti di cui agli artt.6 e 7 della L.R. 5/5/77 n.18 e succ. mod. e integr. che stabiliscono, in funzione delle reali necessità produttive delle aziende agricole, la quantità degli interventi infrastrutturali ed edilizi necessari al loro sviluppo; la validità temporale per l'attuazione è determinata dai Piani stessi conformemente alla già citata legge.

I Piani agricoli trovano applicazione anche per accedere allo speciale regime edificabile che le presenti norme stabiliscono per le zone agricole nel caso in cui vi sia necessità di superare i parametri urbanistico-edilizi che il P.R.G. formula per le costruzioni rurali; questi Piani sono approvati ai sensi dell'art.25 della L.R. n.47/1978 e succ. mod. e integr.

2) Programma di intervento

Il Programma di intervento si applica nelle aree di nuovo impianto, come individuate nelle cartografie di Piano, di modesta estensione e direttamente servite dalla rete infrastrutturale esistente.

Il Programma prevede la suddivisione in lotti delle aree edificabili e le opere di urbanizzazione necessarie per l'attuazione della zona, da realizzarsi contestualmente alla graduale edificazione della stessa.

L'attuazione delle opere urbanizzative è subordinata alla presentazione di atto unilaterale d'obbligo che vincoli i proprietari alla realizzazione delle stesse; in questo atto dovranno comprendersi anche le eventuali strade interne d'uso privato che dovessero rendersi necessarie per l'urbanizzazione della zona dovendo rimanere, queste, in carico ai privati interessati.

Il Programma di intervento si attua tramite un'unica concessione; con il rilascio della concessione potranno determinarsi le fasi attuative necessarie al completamento dell'intera opera.

3) Progetto unitario

Nelle zone specificamente individuate nelle cartografie di Piano l'attività costruttiva è subordinata alla presentazione di un Progetto unitario al fine di garantire l'omogeneità delle opere relative ad interi complessi edilizi.

Il Progetto unitario si attua, di norma, tramite un'unica concessione; con l'approvazione del Progetto unitario potranno determinarsi le fasi attuative necessarie al completamento dell'intera opera, ciascuna soggetta a specifica concessione.

ART.10 - INTERVENTI EDILIZI DIRETTI

Gli interventi edilizi diretti si riferiscono alle seguenti procedure:

- a) denuncia di inizio attività. Le opere previste al comma 7 dell'art.4 della legge 5/10/1993, n.398 come modificato dalla legge 23/12/1996, n.662 e dall'art.11 della legge 23/5/1997, n.135, sono subordinate alla denuncia di inizio dell'attività come è specificato nella legge medesima
- b) autorizzazione. L'autorizzazione è rilasciata nel caso di opere di manutenzione straordinaria, di cui all'art.48 della L.N. n.457/1978, di interventi risanativi per il recupero abitativo di edifici preesistenti in base all'art.7 della L.N. n.94/1982 o di altri interventi sul sovrasuolo di cui al comma secondo dell'art.7 della L.N. n.94/1982, purchè non interessino edifici vincolati ai sensi delle leggi 1/6/1939, n.1089 e 29/6/1939, n.1497, come recepite nel D.Lgs. 29/10/1999, n.490. Sono inoltre soggette ad autorizzazione, in riferimento ai commi

terzo e quarto dell'art.2 di L.R. n.46/1988 ² come integrata da L.R. n.6/1995, le modifiche alla destinazione d'uso, anche senza lo svolgimento di opere edilizie, che implicino variazioni nell'applicazione degli standards urbanistici. Il rilascio è comunque subordinato al versamento del conguaglio da determinarsi conformemente al comma quinto in applicazione alle specifiche norme procedurali dei commi sesto, settimo e ottavo dell'art.2 di L.R. n.46/1988 ³ come succ. integrata. Diversamente i mutamenti d'uso non aventi tali caratteristiche, e sempre nell'ipotesi che non si renda necessario lo svolgimento di opere edilizie, non sono soggetti ad autorizzazione.

- c) concessione. Il rilascio di concessione edilizia è richiesto per lo svolgimento di opere non rientranti nei casi previsti ai precedenti punti a) e b).

ART.11 - DESTINAZIONI D'USO

Le presenti norme specificano le destinazioni d'uso ammesse nelle diverse zone del territorio comunale.

In riferimento al comma nono dell'art.2 di L.R. n.46/1988 come modificato dalla L.R. n.6/1995, la destinazione d'uso in atto nell'immobile o nell'unità immobiliare è quella stabilita dalla licenza o concessione edilizia o dall'autorizzazione rilasciate ai sensi di legge e, in assenza di tali atti, dalla classificazione catastale attribuita in sede di primo accatastamento o da altri documenti probanti; si ha mutamento d'uso quando si modifica l'uso dell'unità immobiliare per oltre il 30% della superficie utile dell'unità stessa o per più di 30 mq.

Sono da considerarsi variazioni essenziali rispetto alla concessione i mutamenti della destinazione d'uso che implicino variazione degli standards urbanistici.

Le destinazioni d'uso delle aree e degli immobili si articolano nelle seguenti categorie:

1) *Funzioni abitative*

- a) abitazioni singole e collettive.

2) *Funzioni terziarie*

- a) attività per il commercio al dettaglio
b) pubblici esercizi, quali ristoranti, bar, tavole calde ecc.

² **Art 2, commi 3° e 4°, di LR 8/11/1988 n° 46 come succ. integr. e mod.**

3. Il mutamento di destinazione d'uso degli immobili non connesso a trasformazioni fisiche, negli ambiti territoriali e nei casi individuati ai sensi del comma 1, è soggetto ad autorizzazione del Sindaco.

4. Al di fuori degli ambiti del territorio comunale determinati a norma del comma 1, sono soggetti ad autorizzazione del Sindaco i soli mutamenti d'uso non connessi a trasformazioni fisiche che implicino variazioni degli standards urbanistici, di cui all'art. 46 della LR 47/78, come modificato ed integrato. In questi casi, il rilascio dell'autorizzazione è subordinato soltanto alla verifica del reperimento degli standards urbanistici e al versamento del conguaglio indicato al comma 5.

³ **Art. 2, commi 5°, 6°, 7° e 8°, di LR 8/11/1988 n° 46 come succ. integr. e mod.**

5. L'autorizzazione prevista al comma 3 è rilasciata previo versamento del conguaglio tra gli oneri previsti, nelle nuove costruzioni, per la destinazione d'uso già esistente e quelli per la destinazione d'uso autorizzata, se questi sono maggiori. Il Comune stabilisce l'incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria in conformità a quanto previsto dalla delibera del Consiglio regionale di cui all'art. 5 della legge 10/77.

6. L'autorizzazione è rilasciata dal Sindaco. La domanda si intende accolta qualora il Sindaco non si pronuncerà entro novanta giorni dal ricevimento. In tal caso il richiedente può dar corso al mutamento d'uso previo pagamento del contributo previsto dal comma 5, determinato in via provvisoria dallo stesso.

7. La domanda di autorizzazione di cui al comma 6 deve essere corredata da una dichiarazione, con gli effetti di cui all'art. 481 del codice penale, nella quale un professionista abilitato alla progettazione assevera che il mutamento di destinazione d'uso è conforme a quanto indicato nel certificato d'uso, di cui all'art. 7 della LR 26 aprile 1990, n° 33, se rilasciato, ovvero a quanto stabilito dagli strumenti urbanistici ed edilizi vigenti, in assenza di certificato d'uso.

8. In tutti i casi di mutamento di destinazione d'uso degli immobili non connesso a trasformazioni fisiche, l'interessato è tenuto a richiedere al Comune il certificato di conformità, previa presentazione al Catasto dei fabbricati della denuncia del mutamento di destinazione d'uso. Il certificato è rilasciato con le modalità previste dall'art. 10, commi 3 bis, 3 ter, 3 quater e 3 quinquies della LR n° 33 del 1990, come integrato.

- c) attività direzionali e finanziarie, quali uffici, studi professionali, banche, assicurazioni, servizi per l'industria, la ricerca e il terziario, sedi di attività culturali, ricreative e sanitarie, ecc.
- d) attività artigianali di servizio, quali attività di servizio alle persone, per gli autoveicoli, per l'alimentazione
- e) attività produttive di tipo manifatturiero artigianale laboratoriale normalmente esercitate in locali utilizzabili per uso civile
- f) attrezzature per il tempo libero e per lo spettacolo quali cinema, teatri, musei, locali da ballo e sale di ritrovo la cui attività risulta compatibile con la residenza
- g) attrezzature per lo spettacolo e il tempo libero la cui attività comporta forte presenza di pubblico, quali grandi locali per lo spettacolo.

3) *Funzioni di servizio*

- a) attrezzature per l'istruzione dell'obbligo, asili nido, scuole materne
- b) attrezzature di interesse comune quali sedi amministrative, culturali, sociali, assistenziali ed altre analoghe attività di interesse comunale
- c) attrezzature religiose
- d) spazi di verde attrezzato
- e) attrezzature per impianti sportivi
- f) parcheggi attrezzati
- g) attrezzature di interesse generale quali servizi di carattere amministrativo, socio-sanitario, cimiteriale, di istruzione superiore
- h) attrezzature per impianti tecnici ed ecologici.

4) *Funzioni ricettive*

- a) attività di tipo alberghiero quali locande, pensioni, ostelli, hotel, ecc.
- b) insediamenti per attività turistiche temporanee all'aperto quali campeggi e strutture ricettive similari per il soggiorno temporaneo
- c) attività per l'esercizio del turismo rurale.

5) *Funzioni produttive*

- a) attività produttive quali artigianato non laboratoriale e industria del settore manifatturiero, delle costruzioni e degli impianti ed ogni altra attività a carattere produttivo similare diretta alla trasformazione dei beni
- b) attività agroindustriali quali artigianato non laboratoriale e industria di trasformazione e conservazione dei prodotti agricoli e zootecnici non direttamente collegati alle aziende agricole
- c) allevamenti zootecnici di tipo industriale non direttamente collegati alle aziende agricole
- d) attività tecnico-distributive per il commercio all'ingrosso, attività di stoccaggio quali magazzini, depositi e frigoriferi, attività di trasporto e complementari ed ogni altra attività tecnico-distributiva similare diretta alla prestazione di servizi
- e) attività per coltivazioni in serre di tipo industriale.

6) *Funzioni agricole*

- a) abitazioni rurali per gli imprenditori agricoli a titolo principale, ovvero i soggetti specificatamente previsti dall'art.40 della L.R. n.47/1978 come integrata dalla successiva n.23/1980⁴

⁴ **Art.40, commi 4° e 5° di L.R. n.47/1978 e succ. mod. e integr.**

4. Le nuove costruzioni residenziali non al diretto servizio della produzione agricola e delle esigenze dei lavoratori agricoli e dei loro familiari sono incompatibili con le destinazioni d'uso delle zone agricole .

5. Le nuove costruzioni residenziali si intendono come funzionali alla produzione agricola quando sono realizzate in funzione della conduzione del fondo e delle esigenze economiche, sociali, civili e culturali:

- a) del coltivatore diretto proprietario e del coltivatore diretto affittuario che dedica all'attività agricola almeno la metà del tempo di lavoro complessivo e ricava da tale attività almeno la metà del proprio reddito di lavoro, ridotti rispettivamente al 30% nel caso dei Comuni compresi nel territorio delle Comunità montane;
- b) dei seguenti soggetti ,in quanto aventi la qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale, ai sensi del primo comma dell'articolo 7 della L.R. 5 maggio 1977, n.18:
 - proprietari concedenti in quanto richiedenti la concessione in funzione delle esigenze dell'azienda agricola, dei coltivatori e dei conduttori interessati e dei loro familiari;

- b) costruzioni rurali di servizio
- c) costruzioni rurali per l'allevamento aziendale o interaziendale e fabbricati e impianti di servizio e più precisamente allevamenti con carico massimo di azoto, calcolato ai sensi della L.R. n.50/1995, non superiore ai limiti previsti per le Zone vulnerabili e non vulnerabili. Il carico massimo di azoto va riferito al territorio aziendale costituito dai terreni agricoli di proprietà disponibili per la distribuzione dei reflui e dai terreni in affitto con contratto pluriennale fiscalmente regolare, con scadenza successiva a quattro anni dalla data di richiesta dell'autorizzazione o della concessione edilizia per l'intervento previsto; nella superficie aziendale possono essere anche compresi terreni gestiti da terzi e disponibili con contratto d'uso per lo smaltimento dei reflui zootecnici sino ad un massimo del 25% della superficie totale minima necessaria
- d) costruzioni rurali specializzate per la lavorazione, trasformazione, conservazione e alienazione di prodotti agricoli o zootecnici dell'azienda
- e) costruzioni per l'esercizio di attività agrituristiche.

ART.12 - PIANO DEI SERVIZI

L'attuazione del P.R.G., per quanto attiene alle aree di uso pubblico, è regolata dal Piano dei servizi che assicura la dotazione minima e inderogabile di spazi pubblici attrezzati in relazione alla modificazione o allo sviluppo degli insediamenti con riguardo alle diverse funzioni da insediare.

Il Piano si riferisce a:

1) Zone per attrezzature pubbliche, servizi sociali e di interesse generale

Queste zone comprendono le aree destinate a spazi, attrezzature e servizi pubblici di interesse comunale e sovracomunale di cui all'art.41 della L.R. 47/78 e succ. mod. e integr.; le specifiche destinazioni sono riportate nelle planimetrie di Piano con apposita simbologia.

Tali aree sono di proprietà pubblica o preordinate all'acquisizione, anche mediante esproprio, da parte del Comune o degli enti competenti.

L'Amministrazione Comunale, con apposita deliberazione, può concedere la realizzazione e la gestione delle attività di servizio anche a privati, previa stipula di apposita convenzione.

Per gli insediamenti già adibiti ad attività di servizio e non di proprietà pubblica, potranno autorizzarsi le opere richieste conformemente alle specificazioni della destinazione di zona espresse nelle cartografie di P.R.G., unitamente alle prescrizioni delle presenti norme.

Il Piano specifica le aree necessarie al soddisfacimento degli standards, conformemente all'art. 46 di LR 47/1978, come succ. mod. e integr., e all'art.60 del P.T.C.P. suddividendo le zone per servizi in:

- *aree attrezzate da sottoporre ad interventi di carattere ordinario*
- *aree suscettibili di integrazioni all'attrezzamento*
- *aree da attrezzare già in proprietà dell'Amministrazione Comunale*
- *altre aree da acquisire e attrezzare*
- *aree in uso a soggetti diversi dell'Amministrazione Comunale.*

Le aree interessate dal Piano dei servizi sono rappresentate sulle cartografie di Zonizzazione del P.R.G. ad esclusione delle aree ricadenti in piani di lottizzazione convenzionati per le cui previsioni si rimanda alle convenzioni stipulate.

-
- proprietari conduttori in economia e dei loro familiari;
 - affittuari e conduttori mezzadri in possesso del titolo di cui alla Legge 11 febbraio 1971, n. 11 e alla Legge 15 settembre 1964, n. 756;
 - cooperative agricole di conduzione, braccianti e forme associate assimilabili.

Queste zone si articolano in:

- Zone per attrezzature pubbliche e servizi sociali di interesse comunale costituite da: *Aree per l'istruzione, Attrezzature civili e religiose di interesse comune, Spazi di verde pubblico attrezzato, Attrezzature sportive, Parcheggi pubblici*
- Zone per servizi e infrastrutture di interesse generale costituite da: *Attrezzature di interesse generale, Impianti tecnici ed ecologici, Viabilità.*

In tali zone il Piano si attua nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

a) **AREE PER L'ISTRUZIONE**

Sono destinate agli asili nido, scuole materne e alle scuole per l'istruzione dell'obbligo.

b) **ATTREZZATURE CIVILI E RELIGIOSE DI INTERESSE COMUNE**

Sono destinate ad attrezzature amministrative, religiose, culturali e sociali, assistenziali, sanitarie, per pubblici servizi ed altre analoghe attività.

c) **SPAZI DI VERDE PUBBLICO ATTREZZATO**

Sono destinati a parchi naturali, giardini ed aree attrezzate per il gioco dei bambini e per il tempo libero degli adulti; in queste aree possono essere realizzate solo costruzioni funzionali alla loro fruizione quali chioschi, punti di ristoro, servizi igienici.

d) **ATTREZZATURE SPORTIVE**

Sono destinate agli impianti sportivi; in esse potranno essere collocate attrezzature sportive coperte o scoperte, in connessione con le quali potranno essere realizzati nuclei di servizi igienici nella misura necessaria all'impianto ed altre costruzioni funzionali alla loro fruizione quali pubblici esercizi (ristoranti, bar, tavole calde, ecc.) e locali di limitata entità per attività commerciali al dettaglio con merceologia conferente agli impianti stessi.

e) **PARCHEGGI PUBBLICI**

I parcheggi pubblici di interesse generale sono individuati nelle tavole di Piano con apposita simbologia; l'indicazione grafica ha valore di massima fino alla redazione del progetto dell'opera.

f) **ATTREZZATURE DI INTERESSE GENERALE**

Comprendono le aree destinate ad attrezzature pubbliche, amministrative, culturali, ricreative, sociali, ospedaliere, sanitarie, di prevenzione incendi, cimiteriali e per l'istruzione medio-superiore; in queste zone il Piano si attua per intervento edilizio diretto, previa approvazione da parte del Comune del progetto redatto a cura degli enti competenti ed esteso, di norma, all'intera zona omogenea di competenza.

Il progetto dovrà essere realizzato nel rispetto delle normative vigenti per i diversi settori di intervento, particolarmente curato per quanto attiene l'organizzazione e la sistemazione delle aree di pertinenza, garantendo la dotazione più opportuna di aree di urbanizzazione con particolare riferimento ai parcheggi primari.

g) **IMPIANTI TECNICI ED ECOLOGICI**

Comprendono le aree destinate alla realizzazione e gestione di impianti tecnici, tecnologici, distributivi, di trasporto di interesse generale (elettricità, telefoni, approvvigionamento idrico, gas, smaltimento e depurazione delle acque reflue, nettezza urbana, trasporti pubblici, ecc.).

Il progetto dovrà rispettare le normative vigenti per i diversi settori e dovrà prevedere un'adeguata sistemazione delle aree di pertinenza.

h) **VIABILITÀ**

Comprendono le strade e gli spazi pubblici quali piazze e slarghi, le piste ciclabili, i collegamenti pedonali, ecc. Le cartografie di P.R.G. specificano i principali *Tratti viari da potenziare*, i *Nuovi collegamenti viabili* e le *Principali piste ciclabili da attrezzare*; l'indicazione grafica delle strade

nelle tavole di Piano ha valore di massima e sarà specificata in sede di progettazione esecutiva delle singole opere.

All'esterno dei centri abitati i nuovi accessi alle strade statali, regionali e provinciali dovranno ottenere il preventivo nulla-osta delle amministrazioni competenti.

La sezione minima per le nuove strade pubbliche a fondo cieco non potrà essere inferiore a mt.8,00 comprensiva di marciapiedi a raso; la sezione minima degli altri collegamenti da realizzare non potrà essere inferiore a mt.10,50 compresi i marciapiedi. Nella predisposizione di piani urbanistici per l'infrastrutturazione di nuove aree, potranno essere motivatamente proposte sezioni stradali di dimensione diversa, a ragione della specificità e delle caratteristiche complessive della rete delle infrastrutture da realizzare (collegamenti ciclabili, parcheggi, verde attrezzato, ecc.)

2) Oneri urbanizzativi

Gli oneri di urbanizzazione sono regolati:

- dalla deliberazione consigliare che determina col criterio della monetizzazione la quota parte delle opere di urbanizzazione secondaria, e delle opere necessarie per l'allacciamento ai pubblici servizi da porre a carico dei proprietari lottizzanti, in attuazione dell'art.28 di L.N. 1150/1942 come integrata da 765/1967;
- dalla deliberazione consigliare che recepisce le tabelle parametriche regionali sugli oneri di urbanizzazione, in attuazione al prescritto dell'art.5 di L.N. n.10/1977;
- dalla deliberazione consigliare che determina il valore unitario per mq nel caso della monetizzazione di aree di urbanizzazione primaria e secondaria, in alternativa alla loro cessione agli effetti dell'art.3 lett. d) e dell'art.5 al n.2 della legge 765/1967, dei punti 6 e 11 della Circ. Min. LL.PP. n.3210 del 28/10/1967 nonché degli articoli compresi tra il n.1 e il n.6 del D.I. 2/4/1968 n.1444.

Queste delibere continuano ad applicarsi per quanto non in contrasto con le previsioni generali di piano regolatore, ovvero debbono intendersi integrate dalle specifiche prescrizioni dallo stesso formulate.

3) Standards minimi ed inderogabili per la cessione di aree d'uso pubblico

Per l'attuazione del Piano, la determinazione delle aree d'uso pubblico da prevedersi negli interventi edilizi diretti o nei piani urbanistici esecutivo deve effettuarsi con riferimento agli interventi sugli edifici esistenti, alle nuove costruzioni a concessione diretta e nelle aree di nuova infrastrutturazione, in rapporto alle funzioni prevalenti da insediare; per funzioni o destinazioni d'uso prevalenti debbono intendersi quelle la cui incidenza non sia inferiore al 75% della superficie utile o del volume complessivo dell'intervento o dell'unità immobiliare, con riferimento alle categorie di destinazioni d'uso specificate al precedente art.11.

Per la determinazione degli abitanti teorici insediabili si fa riferimento nel caso di zone con indice di utilizzazione fondiaria a un abitante ogni 50 mq di Superficie utile e nel caso di zone con indice volumetrico a un abitante ogni 150 mc.

I fondi derivanti dal soddisfacimento degli oneri di urbanizzazione col criterio della monetizzazione sono destinati all'attuazione delle previsioni del Piano dei servizi anche predisponendo, se del caso, uno speciale capitolo di bilancio con la finalità di destinare le risorse disponibili alla graduale realizzazione del Piano. I progetti per l'esecuzione delle opere previste dal Piano dovranno assicurare la razionale e coordinata sistemazione delle aree con la previsione delle opportune opere e degli impianti necessari al contesto di intervento.

Per gli interventi urbanistico-edilizi gli standards minimi e inderogabili sono i seguenti:

a) NUOVE COSTRUZIONI A CONCESSIONE DIRETTA

per gli interventi di nuova costruzione e per gli ampliamenti di edifici esistenti, devono essere garantite le seguenti quantità di aree di urbanizzazione primaria:

- per le zone a destinazione residenziale uno standard di parcheggio pari a 7 mq. ogni abitante teorico insediabile;
- per le zone a destinazione terziaria o alberghiera uno standard di parcheggio pari al 40% di Superficie utile;
- per le zone a destinazione produttiva uno standard di parcheggio pari a 5 mq. ogni 100 mq. di Superficie fondiaria necessaria per l'intervento.

Per questi interventi è obbligatoria la cessione degli standards precedenti ad esclusione dei casi in cui, a causa delle limitate dimensioni dell'intervento, le aree da cedere risultino inferiori a mq.50, nel qual caso ne è consentita la monetizzazione. Come pure nel caso di interventi di ampliamento, qualora sia verificata l'impossibilità della cessione ne è consentita la monetizzazione.

b) INTERVENTI SUGLI EDIFICI ESISTENTI ALLA DATA DI ADOZIONE DELLE PRESENTI NORME

per questi interventi è previsto uno standard di parcheggio pubblico pari alla metà degli standards determinati al precedente punto a) e più in particolare:

- per gli interventi di ripristino edilizio è prescritta la monetizzazione delle aree;
- per gli interventi di abbattimento e ricostruzione, come pure per le modifiche alle destinazioni d'uso comportanti o meno lo svolgimento di opere edilizie, è prescritta la cessione delle aree anche con il criterio della monetizzazione delle stesse per l'acquisizione o l'attrezzamento delle opere mancanti nel centro abitato interessato dall'intervento, in attuazione alle previsioni del Piano dei servizi;
- per gli interventi di ristrutturazione urbanistica con piano urbanistico preventivo è obbligatoria la cessione delle aree.

c) NUOVE COSTRUZIONI NELLE AREE DI NUOVO IMPIANTO

Nelle zone di nuova infrastrutturazione devono garantirsi le seguenti quantità minime di aree primarie e secondarie:

aree di urbanizzazione primaria

- zone a destinazione residenziale: parcheggi = 7 mq. ogni abitante teorico insediabile, verde attrezzato = 7 mq. ogni abitante teorico insediabile
- zone a destinazione terziaria o alberghiera: parcheggi = 40% di Superficie utile
- zone a destinazione produttiva: parcheggi = 5% di Superficie territoriale

aree di urbanizzazione secondaria

- zone a destinazione residenziale = 14 mq. per ogni abitante teorico insediabile
- zone a destinazione terziaria o alberghiera = 60 mq. per 100 mq. di Superficie utile
- zone a destinazione produttiva = 10 mq. per 100 mq. di Superficie territoriale.

Le aree di urbanizzazione secondaria potranno prevedersi nelle zone che il Piano dei servizi destina all'uso pubblico con l'impegno del lottizzante, nella convenzione di lottizzazione a corrispondere, per la sua quota-parte, la somma equivalente per l'acquisizione o l'attrezzamento delle opere mancanti nel centro abitato interessato dall'intervento, in attuazione alle previsioni del Piano dei servizi stesso. Questa norma si applica, a giudizio dell'Amministrazione Comunale, a ragione della modesta estensione delle aree da cedere, ovvero dell'inopportunità dell'attrezzamento di aree di cui la zona di contesto è già ampiamente dotata.

4) Standards, concessioni e piani attuativi

L'applicazione degli standards si effettua con riferimento ai procedimenti attuativi previsti dal P.R.G. ovvero in rapporto agli interventi diretti e preventivi.

a) ZONE SOTTOPOSTE AD INTERVENTO DIRETTO

- Per il rilascio di nuove concessioni lo standard di aree d'uso pubblico è dovuto nelle quantità e nei modi precedentemente determinati al punto 3) voci a) e b) rispettivamente per gli interventi di nuova costruzione e sugli edifici esistenti, anche nel caso di modifiche

- alle destinazioni d'uso con o senza lo svolgimento di opere edilizie, comportanti il passaggio da una ad altra categoria di funzioni, come stabilite dal prec. art.11.
- Qualora venga richiesta la modificazione alla destinazione d'uso prevista in concessioni già rilasciate alla data di adozione delle presenti norme, durante il periodo di validità delle concessioni stesse, lo standard è dovuto nelle quantità precedentemente determinate, anche con il criterio generalizzato della monetizzazione qualora sia dimostrata l'impossibilità di cedere le aree necessarie a soddisfare il nuovo standard.
 - Qualora la destinazione d'uso venga comunque modificata nei dieci anni successivi all'ultimazione dei lavori, lo standard è dovuto con il criterio del conguaglio tra le aree già cedute e lo standard previsto per la nuova destinazione d'uso autorizzata, qualora maggiore.
 - Decorso dieci anni dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione le modifiche alle destinazioni d'uso comportano l'applicazione dello standard nelle quantità e nei modi precedentemente determinati al punto 3) voce b) relativo agli interventi sull'esistente.
 - Il mancato soddisfacimento degli standards relativi alla cessione di aree d'uso pubblico, con riferimento alla casistica procedurale prima esposta, alle quantità e alle modalità precedentemente stabilite al punto 3) voci a) e b), è motivo di diniego della concessione.
- b) ZONE SOTTOPOSTE A PIANO URBANISTICO PREVENTIVO**
- L'approvazione di nuovi piani urbanistici attuativi comporta l'applicazione degli standards precedentemente determinati al punto 3) voce a) per gli interventi di nuova costruzione in zone parzialmente urbanizzate, al punto 3) voce b) per gli interventi di ristrutturazione urbanistica sull'esistente e al punto 3) voce c) per gli interventi relativi a zone di nuovo impianto urbanizzativo con riferimento alle specifiche funzioni o destinazioni d'uso da insediarsi.
 - Le concessioni vengono rilasciate conformemente alle previsioni del piano approvato e nei dieci anni successivi all'ultimazione dei lavori previsti in concessione potranno comunque consentirsi quelle modifiche alle destinazioni d'uso conformi alle previsioni del piano attuativo stesso.
 - Nel caso di piani attuativi già approvati, continuano ad applicarsi gli standards previsti nelle convenzioni con riferimento alle aree da cedere in esse previste. Il rilascio delle concessioni è subordinato soltanto all'eventuale pagamento del corrispettivo equivalente alla mancata cessione delle aree mancanti da determinarsi in base allo standard stabilito al precedente comma per i nuovi interventi preventivi.
 - Nel caso in cui sia decorso il termine stabilito per l'esecuzione del piano preventivo, o comunque qualora entro il suo termine di validità temporale venga richiesto di apportarvi modifiche sostanziali, per le parti rimaste inattuato si applicano gli standards precedentemente determinati per i nuovi piani urbanistici attuativi, mentre per le parti relative alle costruzioni già realizzate lo standard è determinato con riferimento al precedente punto 3) voce a) relativo alle nuove costruzioni, dopo aver completato le regolari procedure di legge per l'approvazione del piano così modificato.

ART.13 - PRESCRIZIONI CONFERENTI L'ATTUAZIONE DEL P.R.G.

Le cartografie di P.R.G. specificano vincoli e limitazioni all'edificabilità con riguardo ai seguenti casi:

1) Zone di rispetto ai cimiteri

Sono destinate alle attrezzature cimiteriali ed indicano il vincolo di inedificabilità di cui all'art.338 del T.U.L.S., nel testo modificato dall'art.28 della legge 1/8/2002, n.166, con le eccezioni ivi previste. In tali zone, in quanto destinate in via principale alle attrezzature cimiteriali, sono ammesse piccole costruzioni, a titolo precario, per la vendita dei fiori e degli oggetti di culto ed

onoranze funebri, le opere di urbanizzazione necessarie per l'accesso e la sosta e l'attrezzamento di aree a parco o giardino.

Agli ampliamenti dei cimiteri si applicano le disposizioni di cui al comma 4 dell'art.338 del T.U.L.S., nel testo sostituito dall'art.28 della legge n.166/2002 citata.⁵

Gli edifici esistenti all'interno delle zone di rispetto cimiteriale sono sottoposti alla disciplina di cui al 7° comma dell'art.338 del T.U.L.S., nel testo sostituito dalla legge n.166/2002.⁶

La riduzione delle zone di rispetto è disciplinata dal comma 5 dell'art.338 del T.U.L.S., come sostituito dall'art.28 della legge n.166/2002, e potrà essere ammessa alle condizioni specifiche e con i limiti e i vincoli procedurali ivi stabiliti.⁷

2) Fasce di rispetto ai pozzi idropotabili

Attengono alle zone di protezione ai pozzi idrici comunali nelle quali debbono osservarsi speciali cautele al fine di preservare le acque potabili dall'inquinamento. La profondità delle fasce di rispetto, le prescrizioni ed i divieti in esse operanti sono determinate all'art.21 del D.Lgs 11/5/1999, n.152 come sostituito dall'art.5 del D.Lgs. 18/8/2000, n.258 e più in particolare si riferiscono a:

- *Zone di tutela assoluta*, con un'estensione di almeno 10 mt di raggio dal punto di captazione, come specificato al quarto comma dell'art.21 del D.Lgs. medesimo⁸
- *Zone di rispetto*, aventi una estensione di raggio di 200 m. dal punto di captazione, regolate ai commi quarto, quinto, sesto e settimo dell'art.21 del D.Lgs.⁹

⁵ Art.338, comma 4°, del TULS - R.D. 24/7/1934, n.1265, come sostituito dall'art.28 della legge 1/8/2002, n.166

Il Consiglio Comunale può approvare, previo parere favorevole della competente azienda sanitaria locale, la costruzione di nuovi cimiteri o l'ampliamento di quelli già esistenti ad una distanza inferiore a 200 metri dal centro abitato, purchè non oltre il limite di 50 metri, quando ricorrano, anche alternativamente, le seguenti condizioni:

- a) risulti accertato dal medesimo consiglio comunale che, per particolari condizioni locali, non sia possibile provvedere altrimenti
- b) l'impianto cimiteriale sia separato dal centro urbano da strade pubbliche almeno di livello comunale, sulla base della classificazione prevista ai sensi della legislazione vigente, o da fiumi, laghi o dislivelli naturali rilevanti, ovvero da ponti o da impianti ferroviari.

⁶ Art.338, comma 7°, del TULS - R.D. 24/7/1934, n.1265, come sostituito dall'art.28 della legge 1/8/2002, n.166

All'interno della zona di rispetto per gli edifici esistenti sono consentiti interventi di recupero ovvero interventi funzionali all'utilizzo dell'edificio stesso, tra cui l'ampliamento nella percentuale massima del 10 per cento e i cambi di destinazione d'uso, oltre a quelli previsti dalle lettere a), b), c) e d) del primo comma dell'art.31 della legge 5 agosto 1978, n.457.

⁷ Art.338, comma 5°, del TULS - R.D. 24/7/1934, n.1265, come sostituito dall'art.28 della legge 1/8/2002, n.166

Per dare esecuzione ad un'opera pubblica o all'attuazione di un intervento urbanistico, purchè non vi ostino ragioni igienico-sanitarie, il consiglio comunale può consentire, previo parere favorevole della competente azienda sanitaria locale, la riduzione della zona di rispetto tenendo conto degli elementi ambientali di pregio dell'area, autorizzando l'ampliamento di edifici preesistenti o la costruzione di nuovi edifici. La riduzione di cui al periodo precedente si applica con identica procedura anche per la realizzazione di parchi, giardini e annessi, parcheggi pubblici e privati, attrezzature sportive, locali tecnici e serre.

⁸ Art.21, comma 4° del D.Lgs. 11/5/1999, n.152 come sostituito dall'art.5 del D.Lgs. 18/8/2000, n.258

Art.5. Salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano

4. La zona di tutela assoluta è costituita dall'area immediatamente circostante le captazioni o derivazioni: essa deve avere una estensione in caso acque sotterranee e, ove possibile per le acque superficiali, di almeno dieci metri di raggio dal punto di captazione, deve essere adeguatamente protetta e adibita esclusivamente ad opere di captazione o presa e ad infrastrutture di servizio.

⁹ Art.21, commi 5°, 6° e 7° del D.Lgs. 11/5/1999, n.152 come sostituito dall'art.5 del D.Lgs. 18/8/2000, n.258

Art.5. Salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano

5. La zona di rispetto è costituita dalla porzione di territorio circostante la zona di tutela assoluta da sottoporre a vincoli e destinazioni d'uso tali da tutelare qualitativamente e quantitativamente la risorsa idrica captata e può essere suddivisa in zona di rispetto ristretta e zona di rispetto allargata in relazione alla tipologia dell'opera di presa o captazione e alla situazione locale di vulnerabilità e rischio della risorsa. In particolare nella zona di rispetto sono vietati l'insediamento dei seguenti centri di pericolo e lo svolgimento delle seguenti attività:

- a) dispersione di fanghi ed acque reflue, anche se depurati;

3) Acque pubbliche

In esse si applicano le disposizioni sulle opere idrauliche di cui al R.D. del 25 luglio 1904 n.523, anche con riferimento agli elenchi delle acque pubbliche allegati al R.D. del 13 maggio 1937 come succ. mod. e integr. dal Regolamento in materia di risorse idriche (D.P.R. 18/2/1999, n.238), in attuazione alla legge 36/1994.

4) Strutture a rete

Si riferiscono ad impianti a rete per l'approvvigionamento idrico, per il trasporto dell'energia elettrica e del gas, ad impianti atti alla trasmissione di segnali radiotelevisivi, per le telecomunicazioni ed ogni altra infrastruttura similare. Gli interventi edilizi da realizzare in prossimità di tali impianti prima di essere autorizzati dovranno essere soggetti alle limitazioni proposte dagli enti preposti alla gestione e al controllo degli impianti stessi.

Le cartografie di Piano individuano le linee e gli impianti elettrici di tensione uguale o superiore a 15mila volts; gli interventi edilizi e i piani urbanistici attuativi in prossimità delle linee e degli impianti elettrici dovranno garantire l'osservanza delle fasce di rispetto e delle norme per il perseguimento dell'obiettivo di qualità di induzione magnetica previste dalle normative nazionali e regionali vigenti e più in particolare delle prescrizioni della L.R. 31/10/2000, n.30 e della relativa direttiva applicativa emanata con delib. di G.R. 20/2/2001, n.197.

Più in particolare dovranno osservarsi le seguenti fasce laterali di rispetto per il perseguimento dell'obiettivo di qualità di 0,2 micro Tesla al ricettore, ai sensi dell'art.13 della deliberazione della Giunta Regionale n.97 del 20/2/2001:

- linee 15 KV aeree in conduttori nudi a terna o cavo singolo (siglate 15CNts): 20 mt.
- linee 15 KV in cavo aereo o interrato a terna o cavo singolo (siglate 15Clts): 3 mt.

Ai sensi del medesimo art.13 della citata delibera di G.R., nelle zone di espansione con piani attuativi già approvati e nelle aree di completamento già dotate di opere di urbanizzazione, le fasce laterali di rispetto vengono determinate per il perseguimento dell'obiettivo di qualità di 0,5 micro Tesla nelle seguenti dimensioni:

- linee 15 KV aeree in conduttori nudi a terna o cavo singolo (siglate 15CNts): 13 mt.
- linee 15 KV in cavo aereo o interrato a terna o cavo singolo (siglate 15Clts): 2 mt.

-
- b) accumulo di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi;
 - c) spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi, salvo che l'impiego di tali sostanze sia effettuato sulla base delle indicazioni di uno specifico piano di utilizzazione che tenga conto della natura dei suoli, delle colture compatibili, delle tecniche agronomiche impiegate e della vulnerabilità delle risorse idriche;
 - d) dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche provenienti da piazzali e strade;
 - e) aree cimiteriali;
 - f) apertura di cave che possono essere in connessione con la falda;
 - g) apertura di pozzi ad eccezione di quelli che estraggono acque destinate al consumo umano e di quelli finalizzati alla variazione della estrazione ed alla protezione delle caratteristiche quali-quantitative della risorsa idrica;
 - h) gestione di rifiuti;
 - i) stoccaggio di prodotti ovvero sostanze chimiche pericolose e sostanze radioattive;
 - j) centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli;
 - k) pozzi perdenti;
 - l) pascolo e stabulazione di bestiame che ecceda i 170 chilogrammi per ettaro di azoto presente negli effluenti, al netto delle perdite di stoccaggio e distribuzione. È comunque vietata la stabulazione di bestiame nella zona di rispetto ristretta.

6. Per gli insediamenti o le attività di cui al comma 5, preesistenti, ove possibile e comunque ad eccezione delle aree cimiteriali, sono adottate le misure per il loro allontanamento: in ogni caso deve essere garantita la loro messa in sicurezza. Le regioni e le province autonome disciplinano, all'interno delle zone di rispetto, le seguenti strutture od attività:

- a) fognature;
- b) edilizia residenziale e relative opere di urbanizzazione;
- c) opere viarie, ferroviarie ed in genere infrastrutture di servizio;
- d) le pratiche agronomiche e i contenuti dei piani di utilizzazione di cui alla lettera c) del comma 5.

7. In assenza dell'individuazione da parte delle regioni della zona di rispetto ai sensi del comma 1, la medesima ha un'estensione di 200 metri di raggio rispetto al punto di captazione o di derivazione

Dalle cabine secondarie di trasformazione media tensione/bassa tensione (15/0,4 KV) dovranno essere garantite appropriate fasce di rispetto da destinare ad utilizzi che non comportino la presenza di persone per tempi prolungati, al fine di garantire il perseguimento dell'obiettivo di qualità nelle zone di nuova urbanizzazione pari a 0,2 microTesla al ricettore e di 0,5 nelle zone di espansione convenzionate e nelle aree di completamento già urbanizzate.

Le cartografie di Piano individuano inoltre gli impianti fissi per l'emittenza radio e televisiva e di telefonia mobile esistenti sottoposti al rispetto delle specifiche normative della L.R. 31/10/2000, n.30 e della direttiva applicativa emanata con delib. di G.R. 20/2/2001, n.197, al fine della protezione della popolazione dall'esposizione ai campi elettromagnetici.

5) Fasce di rispetto stradale esterne agli abitati

La profondità delle fasce è determinata dal P.R.G. in riferimento alla classificazione dei tipi di strade indicati nell'art.2 del Nuovo codice della strada.

Le fasce di rispetto, come di seguito definite, dovranno osservarsi per gli interventi di nuova costruzione e di ricostruzione conseguente a demolizione integrale; per tutti gli edifici esistenti ricadenti nelle fasce è consentito, nel rispetto degli indici massimi e delle prescrizioni della zonizzazione di Piano, la sopraelevazione per l'adeguamento delle altezze dei locali abitabili ai minimi di legge, la ristrutturazione edilizia e l'ampliamento da realizzarsi nella parte non prospiciente il fronte stradale.

Nelle zone di rispetto stradale esternamente ai centri abitati le fasce potranno essere occupate nei modi stabiliti dall'art.26 del Regolamento del Nuovo codice della strada¹⁰; potrà inoltre essere consentita l'installazione di stazioni di servizio conformemente alle previsioni del successivo art.42 e dell'Allegato B relativi alla "Razionalizzazione della rete distributiva dei carburanti per autotrazione".

Le aree di rispetto stradale sono normalmente destinate alla realizzazione di nuove strade e corsie di servizio, all'ampliamento delle carreggiate, ai parcheggi, ai percorsi pedonali o ciclabili, alla piantumazione e sistemazione a verde, e agli impianti tecnologici pubblici (cabine elettriche, del gas, pozzi, ecc.).

¹⁰ **Art.26, commi 1°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8° e 9° del D.P.R. 16/12/1992, n.495 e succ. mod. e integr.**

1. La distanza dal confine stradale, fuori dai centri abitati, da rispettare nell'aprire canali, fossi o nell'eseguire qualsiasi escavazione lateralmente alle strade non può essere inferiore alla profondità dei canali, fossi od escavazioni, ed in ogni caso non può essere inferiore a 3 m.

4. Le distanze dal confine stradale, fuori dei centri abitati, da rispettare nella costruzione o ricostruzione di muri di cinta, di qualsiasi natura e consistenza, lateralmente alle strade, non possono essere inferiori a:

a) 5 m. per le strade di tipo A, B;
b) 3 m. per le strade di tipo C, F.

5. Per le strade di tipo F, nel caso di cui al terzo comma, non sono stabilite distanze minime dal confine stradale, ai fini della sicurezza della circolazione, sia per le nuove costruzioni, le ricostruzioni conseguenti a demolizioni integrali e gli ampliamenti fronteggianti le case, che per la costruzione o ricostruzione di muri di cinta di qualsiasi materia e consistenza. Non sono parimenti stabilite distanze minime dalle strade di quartiere dei nuovi insediamenti edilizi previsti o in corso di realizzazione.

6. La distanza dal confine stradale, fuori dai centri abitati, da rispettare per impiantare alberi lateralmente alla strada, non può essere inferiore alla massima altezza raggiungibile per ciascun tipo di essenza a completamento del ciclo vegetativo e comunque non inferiore a 6 m.

7. La distanza dal confine stradale, fuori dai centri abitati, da rispettare per impiantare lateralmente alle strade, siepi vive, anche a carattere stagionale, tenute ad altezza non superiore ad 1 m. sul terreno non può essere inferiore a 1 m. Tale distanza si applica anche per le recinzioni non superiori ad 1 m. costituite da siepi morte in legno, reti metalliche, fili spinati e materiali similari, sostenute da paletti infissi direttamente nel terreno o in cordoli emergenti non oltre 30 cm. dal suolo.

8. La distanza dal confine stradale, fuori dai centri abitati, da rispettare per impiantare lateralmente alle strade, siepi vive o piantagioni di altezza superiore ad 1 m. sul terreno, non può essere inferiore a 3 m. Tale distanza si applica anche per le recinzioni di altezza superiore ad 1 m. sul terreno costituite come previsto al settimo comma, e per quelle di altezza inferiore ad 1 m. sul terreno se impiantate su cordoli emergenti oltre 30 cm. dal suolo.

9. Le prescrizioni contenute nel primo e ottavo comma non si applicano alle opere e colture preesistenti.

Nelle fasce di rispetto stradale potrà essere consentita l'edificazione precaria di recinzioni e stazioni di servizio; tale precarietà dovrà risultare da apposito atto allegato alla concessione e, per quanto riguarda le stazioni di servizio, dovranno essere rispettate le specifiche disposizioni nazionali e della legge regionale 18/8/1994, n.33.

La profondità delle fasce di rispetto prevista nelle cartografie di P.R.G. è determinata conformemente al Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada e più specificatamente in:

- mt.40 per strade extraurbane principali
- mt.30 per strade extraurbane secondarie
- mt.20 per strade di interesse locale
- mt.10 per le strade vicinali private ad uso pubblico.

All'esterno dei centri abitati, come indicati nelle cartografie di Piano, la profondità della fasce di rispetto è ridotta per le zone che il P.R.G. rende edificabili o trasformabili tramite intervento diretto, ai sensi del comma 3 dell'art.26 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada.

6) Attività insalubri

Queste prescrizioni vanno riferite ad attività insalubri rientranti nella prima classe secondo il D.M. Sanità 5/9/1994 in applicazione dell'art.216 del T.U.L.S., approvato con R.D. 27/7/1934, come successivamente modificato e integrato. Lo svolgimento di tali attività, o comunque di quelle che analogamente possano causare danno alla salute pubblica, è subordinato all'adozione di determinate cautele tendenti ad eliminare o a ridurre entro limiti di accettabilità gli effetti nocivi derivanti da scarichi, liquami, gas, vapori, rumori, radiazioni ionizzanti e non. È comunque raccomandabile che tali attività non si insedino in zone essenzialmente residenziali.

Per le attività insalubri può rinnovarsi l'autorizzazione all'esercizio in applicazione dell'art.216 T.U.L.S. n.1265/1934 ed in riferimento alle speciali procedure nello stesso previste, qualora sia garantita l'adozione di metodi e di particolari accorgimenti al fine di non recare danno alla salute del vicinato.

Più in particolare all'interno di zone a prevalente destinazione residenziale e/o miste e/o per servizi pubblici -soprattutto se destinate ad insediamenti scolastici, sanitari e socioassistenziali- e nelle fasce di territorio immediatamente adiacenti ad esse, per le attività classificate o classificabili come insalubri rientranti nella prima classe secondo il D.M. Sanità 5/9/1994 (in applicazione all'art.216 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27/7/1934, n.1265) e per quelle che per emissioni di gas o altre esalazioni, vapori, fumi, scolo di acque, rifiuti solidi e liquidi, rumori, radiazioni ionizzanti e non, o altro, possono costituire pericolo, danno o molestia alle persone

- è consentita la permanenza delle esistenti, a condizione che chi le esercita dia dimostrazione che, per l'introduzione di particolari accorgimenti, queste siano compatibili con il tessuto urbano circostante in quanto non recano pericolo, danno o molestia al vicinato
- è escluso l'insediamento delle attività di nuovo impianto.

7) Parcheggi privati

Negli interventi di nuova costruzione e di demolizione e ricostruzione, all'interno degli edifici oppure nelle aree di pertinenza degli stessi, debbono essere garantiti spazi per parcheggi interni in misura non inferiore a mq.10 ogni 100 mc. di costruzione; nel caso di edifici con attività per il commercio al dettaglio la dotazione di parcheggi pertinenziali dovrà in ogni caso uniformarsi alle specifiche disposizioni di settore.

Negli impianti scoperti per attività sportive e di spettacolo o per il tempo libero, qualora sia richiesto l'attrezzamento dei soli parcheggi privati, questi non dovranno essere inferiori al 20% della superficie di intervento.

Negli insediamenti esistenti sprovvisti in tutto o in parte di autorimesse, con esclusione degli Insediamenti storici, ne è sempre consentita la realizzazione in qualità di accessori pertinenziali nella misura massima complessiva del 30% della Superficie utile anche in confine di proprietà, con esclusione dei lati prospicienti spazi pubblici, purchè di altezza fuori terra, all'intradosso del solaio, di mt.2,00 in gronda e mt.2,50 in colmo.

Ai sensi di art.9 di L.N. 122/1989 e succ. mod. e integr., fermo restando i vincoli previsti dalle previsioni vigenti in materia paesaggistica ed ambientale, nel sottosuolo degli edifici esistenti e delle aree pertinenziali o al piano terreno degli edifici stessi, possono essere realizzati parcheggi pertinenziali anche in deroga alle prescrizioni delle presenti norme e del regolamento edilizio vigente; questi interventi sono soggetti ad autorizzazione e sono gravati da vincolo pertinenziale secondo le prescrizioni contenute nel medesimo art.9 ai commi secondo e quinto.

8) Prescrizioni geologiche

Per la realizzazione di nuove costruzioni dovrà essere redatta una relazione geologica e/o geotecnica secondo le disposizioni di cui al D.M. LL.PP. 11/03/88 integrato dalla Circ. LL.PP. n.30483 del 24/09/88.

Per l'attuazione delle aree sottoposte a Piano urbanistico attuativo o a Programma di intervento dovrà essere predisposta una relazione geologica e/o geotecnica, estesa a tutto il comparto di intervento, redatta secondo la "Metodologia d'indagine geologica" indicata dalla Circ. R.E.R. n.3891 del 21/03/74. A tal fine potranno essere utilizzate le indagini eseguite a corredo del P.R.G. integrate da indagini geotecniche di dettaglio sufficienti a definire, con riferimento al progetto, anche le necessarie prescrizioni esecutive.

All'atto del rilascio delle concessioni edilizie, in base alle risultanze della relazione geologica, potranno essere impartite le più opportune prescrizioni per le opere di bonifica o di consolidamento nonché per le tecniche costruttive al fine della sicurezza e stabilità dell'insediamento e della prevenzione dall'inquinamento.

9) Fascie fluviali del Piano dell'Autorità di Bacino (P.A.I.)¹¹

Si riferiscono alle fasce fluviali del fiume Trebbia individuate nelle tavv.P5.1/P5.3 di PRG in scala 1:5.000 denominate "Adeguamento al P.A.I." "Fasce fluviali – Dissesto – Conoidi" e per esse si applicano le normative dell'Allegato C alle presenti norme distintamente per

1. Fascia A
2. Fascia B
3. Fascia C
4. Aree Ee

10) Pericolosità sismica locale¹²

Nell'ambito degli studi geologici relativi allo Strumento Urbanistico Comunale di Rivergaro, è stata effettuata una prima *Analisi di Pericolosità Sismica Locale*, che ha prodotto una cartografia specifica (n° 11 Tavole).

Da detta cartografia risultano indicazioni tra l'altro relative a:

1. elementi geologici, litologici e morfologici che possono determinare effetti locali di amplificazione sismica, compendati nella "Carta degli effetti di sito attesi" (scala 1:5.000, n° 3 tavole: zona nord, zona centro, zona sud)

¹¹ Il punto 9) è stato introdotto in seguito all'approvazione di Variante specifica di adeguamento al P.A.I. approvata con delibera del Consiglio Comunale n.28 del 15/7/2008

¹² Il punto 10) è stato introdotto in seguito all'approvazione di Variante specifica di adeguamento al P.A.I. approvata con delibera del Consiglio Comunale n.28 del 15/7/2008

2. aree che necessitano di ulteriori approfondimenti o di completamento del quadro conoscitivo, indicate nella “*Carta di Sintesi*” (Tav.P6 di PRG in scala 1:10.000, denominata “*Pericolosità sismica – Carta di Sintesi – Aree da sottoporre ad approfondimenti*”) come:
- aree azzurre, che necessitano del completamento del primo livello di approfondimento;
 - aree gialle, che necessitano del secondo livello di approfondimento – analisi semplificata;
 - aree rosse, che necessitano del terzo livello di approfondimento – analisi approfondita;
- quanto prescritto per le aree assoggettate a 2° (aree gialle) e 3° (aree rosse) livello di approfondimento, dovrà essere osservato anche per le aree a minor criticità adiacenti alle stesse, entro la distanza minima corrispondente ad una fascia di 50 m, salvo diversa e maggiore estensione determinata dai progettisti in funzione della dimensione e della rilevanza geologica e geotecnica dell'intervento.

Nella prospettiva futura dell'attuazione di singole opere ed interventi, siano essi edilizi, infrastrutturali e/o di altro tipo, tanto in fase di revisione della pianificazione urbanistica, quanto in fase di progettazione si dovrà fare riferimento futuro alla cartografia di cui sopra, nonché ai livelli di approfondimento indicati dagli “*Indirizzi per gli studi di microzonazione sismica in Emilia-Romagna per la pianificazione territoriale ed urbanistica*” (Del. Ass. Legislativa Regionale 112/2007 del 2 maggio 2007, in vigore dal 17 maggio 2007) e dalle relative eventuali future modifiche ed integrazioni.

Per ciò che concerne le descrizioni, le valutazioni, le classificazioni, le prescrizioni e le norme tecniche indicate nella presente relazione e negli altri elaborati predisposti unitamente, ogni variazione o modifica del quadro geologico e sismico che possa comportare modificazioni del quadro programmatico, normativo e prescrittivo locale potrà essere effettuata solo in fase di pianificazione (redazione di nuovo Strumento Urbanistico Comunale – PSC – o relativa apposita variante), mediante realizzazione e/o completamento dei livelli di approfondimento di cui sopra.

La modifica delle previsioni urbanistiche, ivi compresa la zonizzazione di cui alla “*Carta di Sintesi*” già predisposta, cosiccome la progettazione degli interventi su tutto il territorio comunale, potrà quindi essere sviluppata quantomeno sulla base di:

- a) indagini dirette relative alla presenza di depositi granulari fini con livello superiore della falda acquifera a profondità minore di 15 m dal piano campagna, con composizione granulometrica che ricade nelle fasce critiche indicate nell'Allegato A3 (figura 1) della citata Delibera, onde verificare la sussistenza di potenziali problemi di liquefazione / densificazione
- b) definizione degli spessori di depositi e coperture, mediante indagini geognostiche, geotecniche e/o geofisiche
- c) ulteriore livello di analisi e relativa cartografia di base relativa all'idrogeologia ed alla presenza / assenza di falda
- d) ridefinizione di una carta di base ulteriore relativa alle proprietà lito-tecniche delle unità attualmente già identificate (geologia, coperture, ...).

Infine ed in ogni caso, oltre a quanto sopra, in fase attuativa, in tutte le aree, ivi comprese quelle agricole, dovranno comunque dovranno essere realizzate delle specifiche indagini per ogni singolo intervento, al fine di caratterizzare adeguatamente l'area di intervento ed un suo adeguato intorno dal punto di vista geologico, idrogeologico e geotecnica in prospettiva sismica, provvedendo anche a definire la categoria di suolo fondazionale (A, B, C, D) in conformità sia al capo 3.1. delle “*Norme tecniche per il progetto, la valutazione e l'adeguamento sismico degli edifici*” dell'Ordinanza PCM n° 3274 del 20/03/2003, pubblicata sulla G.U. n° 105 dell'8/05/2003, sia più in generale a quanto prescritto dal testo unitario sulle costruzioni “*D.M. 14 settembre 2005 – Norme Tecniche per le Costruzioni*” e s.m.i.

ART.14 - AREE ED EDIFICI SOTTOPOSTI A SPECIFICHE PROCEDURE

L'attuazione del P.R.G., nei casi di seguito previsti, è subordinata al rispetto di particolari e specifiche procedure:

1) Edifici di interesse storico-artistico

Per questi edifici si applicano i vincoli relativi ai beni di interesse artistico o storico ricadenti negli elenchi previsti dalla legge del 1/6/1939, n.1089 come recepita nel D.Lgs. 29/10/1999, n.490; in ogni caso questi vincoli vanno riferiti ad ogni altro edificio di interesse artistico o storico di proprietà comunale e provinciale o di istituti legalmente riconosciuti, indipendentemente dalle previsioni ad essi riservate dal P.R.G., come è prescritto dall'art.5 del già citato decreto legislativo.

Gli interventi edilizi su questi edifici sono sottoposti alla preventiva approvazione della soprintendenza, secondo le procedure degli artt.23 e 24 del D.Lgs. n.490/1999.¹³

2) Zone di interesse paesaggistico

Per le zone di particolare interesse ambientale sottoposte al vincolo paesaggistico ai sensi della legge 29/6/1939, n.1497, l'autorizzazione è rilasciata nei modi, con le procedure e le specificazioni stabiliti dalla legge 8/8/1985, n.431 come recepita negli artt.151 e 152 del D.Lgs. 29/10/1999, n.490¹⁴.

¹³ Artt.23 e 24 del D.Lgs. 29/10/1999, n.490

23. 1. I proprietari, possessori o detentori, a qualsiasi titolo, dei beni culturali indicati all'articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c) hanno l'obbligo di sottoporre alla soprintendenza i progetti delle opere di qualunque genere che intendano eseguire, al fine di ottenerne la preventiva approvazione.

2. Il provvedimento di approvazione sostituisce l'autorizzazione prevista all'articolo 21.

24. 1. L'approvazione prevista dall'articolo 23 relativa ad interventi in materia di edilizia pubblica e privata è rilasciata entro il termine di novanta giorni dalla presentazione della richiesta, restando comunque impregiudicato quanto disposto dagli articoli 25 e 26 .

2. Qualora la soprintendenza chieda chiarimenti o elementi integrativi di giudizio, il termine indicato al comma 1 è sospeso fino al ricevimento della documentazione.

3. Ove la soprintendenza proceda ad accertamenti di natura tecnica, dandone preventiva comunicazione al richiedente, il termine è sospeso fino all'acquisizione delle risultanze degli accertamenti d'ufficio e comunque non oltre trenta giorni. Decorso tale termine, previa diffida a provvedere nei successivi trenta giorni, le richieste di approvazione si intendono accolte.

¹⁴ Artt.151 e 152 del D.Lgs. 29/10/1999, n.490

151. 1. I proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di beni ambientali inclusi negli elenchi pubblicati a norma dell'articolo 140 o dell'articolo 144 o nelle categorie elencate all'articolo 146 non possono distruggerli né introdurre modificazioni, che rechino pregiudizio a quel loro esteriore aspetto che è oggetto di protezione.

2. I proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo dei beni indicati al comma 1, hanno l'obbligo di sottoporre alla Regione i progetti delle opere di qualunque genere che intendano eseguire, al fine di ottenere la preventiva autorizzazione.

3. L'autorizzazione è rilasciata o negata entro il termine perentorio di sessanta giorni.

4. Le regioni danno immediata comunicazione delle autorizzazioni rilasciate alla competente soprintendenza, trasmettendo contestualmente la relativa documentazione. Il Ministero può in ogni caso annullare, con provvedimento motivato, l'autorizzazione regionale entro i sessanta giorni successivi alla ricezione della relativa comunicazione.

5. Decorso inutilmente il termine indicato al comma 3, nei successivi trenta giorni è data facoltà agli interessati di richiedere l'autorizzazione al Ministero che si pronuncia entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta. L'istanza, corredata da triplice copia del progetto di realizzazione dei lavori e da tutta la relativa documentazione, è presentata alla competente soprintendenza e ne è data comunicazione alla Regione

152. 1. Non è richiesta l'autorizzazione prescritta dall'articolo 151:

a) per gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici;

b) per gli interventi inerenti l'esercizio dell'attività agro-silvo-pastorale che non comportino alterazione permanente dello stato dei luoghi con costruzioni edilizie ed altre opere civili, e sempre che si tratti di attività ed opere che non alterino l'assetto idrogeologico del territorio;

c) per il taglio culturale, la forestazione, la riforestazione, le opere di bonifica, antincendio e di conservazione da eseguirsi nei boschi e nelle foreste indicati alla lettera g) dell'articolo 146, purché previsti ed autorizzati in base alle norme vigenti in materia.

3) Zone sottoposte al vincolo idrogeologico

In esse si applicano le disposizioni relative al vincolo per scopi idro-geologici di cui alla R.D.L. del 30 dicembre 1923 n.3267 nonché al relativo regolamento di applicazione.

Per esse valgono altresì le prescrizioni e le procedure contenute nella deliberazione della Giunta Regionale 11/7/2000, n.1117.

Al momento della richiesta di concessione o autorizzazione edilizia andrà definita l'esatta giacitura dei confini di vincolo, in particolare per i terreni ricadenti ai margini di queste aree, avvalendosi delle specifiche mappe catastali che individuano le zone soggette al vincolo a fini idrogeologici.

4) Piano delle Attività Estrattive

Le previsioni si riferiscono alle aree destinate all'escavazione nel vigente Piano delle attività estrattive (P.A.E.); esse si attuano secondo gli specifici strumenti attuativi previsti dal P.A.E. che determineranno inoltre la destinazione finale di queste zone.

ART.15 - ZONIZZAZIONE

Nel territorio del Comune di Rivergaro sono individuate le seguenti zone ai sensi della legislazione urbanistica vigente:

1) Zone territoriali omogenee

In riferimento al D.I. 2 aprile 1968, n.1444 nonché alla L.R. n.47/1978 come succ. mod. e integr., il P.R.G. suddivide il territorio comunale nelle seguenti zone territoriali omogenee:

Zone A): le parti del territorio relative agli Insediamenti storici.

Zone B): le parti di territorio totalmente o parzialmente edificate diverse dalle Zone A), a prevalente destinazione residenziale; esse comprendono le seguenti sottozone:

- Zone di vecchia formazione
- Complessi agricoli negli abitati
- Insediamenti residenziali recenti
- Aree destinate al verde privato

Zone C): le parti del territorio destinate a nuovi insediamenti residenziali; queste sono costituite dalle Zone residenziali di nuovo impianto.

Zone D): le parti del territorio, anche se parzialmente o totalmente edificate, destinate ad insediamenti connessi alla trasformazione dei beni o alla prestazione di servizi; si articolano in:

- Insediamenti recenti per attività produttive, terziarie e ricettive;
- Aree per insediamenti produttivi, terziari e ricettivi di nuovo impianto.

Zone E): le parti di territorio destinate ad usi agricoli.

Zone F) e G): le parti di territorio del Sistema dei servizi consolidati e delle Aree di potenziamento dei servizi.

2) Territorio urbanizzato

Il territorio urbanizzato è costituito dal perimetro continuo che comprende tutte le aree edificate con continuità e i lotti interclusi; esso è determinato ai sensi del punto 3) del secondo comma di art.13 di L.R. 47/1978 come succ. mod. ed integr.

Le tavole di Piano riportano il perimetro del territorio urbanizzato determinato alla data di adozione della Variante generale al P.R.G.

3) Zonizzazioni specifiche per gli insediamenti commerciali

Le zone sono individuate in attuazione agli adempimenti regolamentativi del D.Lgs. 114/1998 per la localizzazione degli insediamenti commerciali normati dal succ. art.41 e dall'Allegato A alle presenti norme; più in particolare si riferiscono a:

- *Aree urbane consolidate di Rivergaro e Niviano*: attengono all'individuazione della Zona 1 di cui all'art.15 dell'Allegato A
- *Aree per strutture di vendita di medie e grandi dimensioni*: specificano le zone destinate all'insediamento di esercizi commerciali per strutture di vendita di medio-piccola dimensione di prodotti alimentari (siglati nelle cartografie di Piano "MPA") e di prodotti non alimentari (siglati "MPE") e per strutture di vendita di medio-grande dimensione di prodotti alimentari (siglati "MGA") e di prodotti non alimentari (siglati "MGE").

4) Zonizzazioni specifiche per impianti di distribuzione dei carburanti

Sono individuate in attuazione al Piano di razionalizzazione della rete distributiva dei distributori di carburanti per autotrazione, di cui al succ. art.42, e si riferiscono ad aree contigue agli abitati e cioè alle zone 2 e 3 della deliberazione della Giunta Regionale n.2000/203 del 16/2/2000, siglate nelle cartografie di P.R.G. rispettivamente "IdC2" e "IdC3", per le quali le Norme tecniche di attuazione del Piano di razionalizzazione determina, al comma 1.02 dell'art.1, speciali deroghe per le distanze da osservarsi tra i nuovi impianti.

TITOLO II - TUTELA DELL'INTEGRITÀ FISICA E CULTURALE DEL TERRITORIO

CAPO I - ZONE ED ELEMENTI STRUTTURANTI LA FORMA DEL TERRITORIO

ART.16 - SISTEMA DELLA COLLINA

È individuato in riferimento all'art.8 del P.T.C.P.

Le nuove costruzioni da realizzare nelle zone agricole dovranno collocarsi, di norma, in prossimità degli insediamenti esistenti ed essere concepite per dislocazione, assetto planivolumetrico e altezza massima, che non dovrà essere superiore a mt.8,00, per integrarsi con gli insediamenti esistenti e per assicurare la salvaguardia degli scenari d'insieme e delle eventuali particolarità geo-morfologiche dei luoghi; l'attrezzamento delle aree pertinenti dovrà inoltre prevedere, se del caso, opportune cortine alberate per la migliore integrazione nel contesto.

Nella realizzazione di nuove costruzioni nel territorio urbanizzato e nella compilazione di piani urbanistici preventivi per l'urbanizzazione di zone di nuovo impianto, al fine della mitigazione dell'impatto prodotto dai nuovi insediamenti, dovrà essere prodotta adeguata documentazione interessante un opportuno intorno per la salvaguardia delle connotazioni paesistico-ambientali di questi ambiti; l'altezza massima dei nuovi edifici non potrà essere superiore a mt.7,50.

La realizzazione di infrastrutture e impianti a rete o attrezzature tecnologiche è subordinata al rispetto delle prescrizioni del terzo e quarto comma dell'art.8 del P.T.C.P.¹⁵

Nelle aree esterne al territorio urbanizzato e urbanizzabile sono consentiti gli interventi previsti dal comma quinto con le particolari specificazioni del comma sesto dell'art.8 del P.T.C.P.¹⁶

¹⁵Art.8, commi 3° e 4° del P.T.C.P.

Nell'ambito dei sistemi di cui al precedente comma 1, fermo sempre restando il rispetto delle specifiche disposizioni dettate dalle presenti Norme per determinate zone ed elementi ricadenti entro la loro delimitazione, vale la prescrizione per cui la realizzazione di infrastrutture ed attrezzature comprese fra quelle appresso indicate è subordinata alla loro previsione mediante strumenti di pianificazione nazionali, regionali o infraregionali o, in assenza, alla valutazione di impatto ambientale secondo le procedure previste dalle leggi vigenti o dal presente Piano:

- a. linee di comunicazione viaria e ferroviaria;
- b. impianti atti alla trasmissione di segnali radiotelevisivi e di collegamento, nonché impianti a rete e puntuali per le telecomunicazioni;
- c. impianti a rete e puntuali per l'approvvigionamento idrico e per lo smaltimento dei reflui e dei rifiuti solidi urbani;
- d. sistemi tecnologici per la produzione e il trasporto dell'energia e delle materie prime e/o dei semilavorati;
- e. impianti di risalita, piste sciistiche e strutture di servizio;
- f. percorsi per mezzi motorizzati fuoristrada;
- g. opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico.

¹⁶Art.8, commi 5° e 6°, del P.T.C.P.

5. Nell'ambito dei sistemi di cui al primo comma, fermo sempre restando il rispetto delle specifiche disposizioni dettate dalle presenti Norme per determinate zone ed elementi ricadenti entro la loro delimitazione, possono comunque essere previsti e consentiti:

- a. qualsiasi intervento sui manufatti edilizi esistenti, qualora definito ammissibile dal piano regolatore generale in conformità alla L.R. 7 dicembre 1978 n.47;
- b. il completamento delle opere pubbliche in corso, purchè interamente approvate alla data di adozione del P.T.P.R.;
- c. l'ordinaria utilizzazione agricola del suolo e l'attività di allevamento, quest'ultima esclusivamente in forma non intensiva qualora di nuovo impianto, nonché la realizzazione di strade poderali ed interpoderali di larghezza non superiore a 4 metri lineari, di annessi rustici aziendali ed interaziendali e di altre strutture strettamente connesse alla conduzione del fondo ed alle esigenze abitative di soggetti aventi i requisiti di imprenditori agricoli a titolo principale ai sensi delle vigenti leggi regionali ovvero di dipendenti di aziende agricole e dei loro nuclei familiari;
- d. la realizzazione di infrastrutture tecniche di bonifica montana e di difesa del suolo, di canalizzazioni, di opere di difesa idraulica e simili, nonché le attività di esercizio e di manutenzione delle stesse;

ART.17 - EMERGENZE VEGETALI

La tutela si esplica con prescrizioni relative a:

1) Formazioni boschive

Sono regolate dall'art.11 del P.T.C.P. ed in esse trovano anche applicazione le prescrizioni di massima e polizia forestale di cui alla delibera del Consiglio Regionale n.2354 del 1/3/1995.

Nei terreni coperti da vegetazione forestale o boschiva si persegue l'obiettivo della ricostituzione del patrimonio boschivo come eco-sistema forestale polifunzionale ed in essi si consentono i soli interventi previsti al terzo comma dell'art.11 di P.T.C.P.¹⁷

Le infrastrutture e le attrezzature ammesse sono quelle specificate al quarto e quinto comma dell'art.11 di P.T.C.P.¹⁸ nei modi ed alle condizioni stabilite nei commi medesimi.

-
- e. la realizzazione di impianti tecnici di modesta entità, quali cabine elettriche, cabine di decompressione per i gas, impianti di pompaggio per l'approvvigionamento idrico, irriguo e civile, e simili, di modeste piste di esbosco e di servizio forestale, di larghezza non superiore a 3,5 metri lineari, strettamente motivate dalla necessità di migliorare la gestione e la tutela dei beni forestali interessati, di punti di riserva d'acqua per lo spegnimento degli incendi, nonché le attività di esercizio e di manutenzione delle predette opere.
6. Le opere di cui alle lettere d ed e. nonché le strade poderali ed interpoderali di cui alla lettera c. del comma 5 non devono in ogni caso avere caratteristiche, dimensioni e densità tali per cui la loro realizzazione possa alterare negativamente l'assetto idrogeologico, paesaggistico, naturalistico e geomorfologico degli ambiti territoriali interessati. In particolare le piste di esbosco e di servizio forestale, qualora interessino proprietà assoggettate ai piani economici ed a piani di coltura e conservazione, ai sensi della L.R. 4 settembre 1981, n.30, possono essere realizzate soltanto ove previste in tali piani regolarmente approvati.

¹⁷ Art.11, comma 3°, del P.T.C.P.

3. Nei terreni coperti da vegetazione forestale o boschiva di cui al presente articolo si persegue l'obiettivo della valorizzazione, tutela e ricostruzione del patrimonio boschivo come ecosistema forestale polifunzionale, e pertanto sono ammesse esclusivamente:

- la realizzazione di opere di difesa idrogeologica ed idraulica, di interventi di forestazione, di strade poderali ed interpoderali, di piste di esbosco, comprese le fasce frangifuoco e di servizio forestale, nonché le attività di esercizio e di manutenzione delle predette opere, nei limiti stabiliti dalle leggi nazionali e regionali e dalle altre prescrizioni specifiche, con particolare riferimento al programma regionale di sviluppo nel settore forestale di cui al quarto comma dell'art.3 della Legge 8 novembre 1986, n.752, alle prescrizioni di massima e di polizia forestale ed ai piani economici e piani di coltura e conservazione di cui all'articolo 10 della L.R. 4 settembre 1981, n.30;
- qualsiasi intervento sui manufatti edilizi esistenti qualora definito ammissibile dal piano regolatore generale in conformità alla L.R. 7 dicembre 1978, n.47;
- le normali attività selvicolturali, nonché la raccolta dei prodotti secondari del bosco, nei limiti stabiliti dalle leggi nazionali e regionali e dalle altre prescrizioni specifiche, con particolare riferimento ai programmi, agli atti regolamentari ed ai piani regionali e subregionali di cui alla precedente lettera a.;
- le attività di allevamento zootecnico di tipo non intensivo, nei limiti degli atti regolamentari e dei piani regionali e subregionali di cui alla precedente lettera a.;
- le attività escursionistiche e del tempo libero compatibili con le finalità di tutela naturalistica e paesaggistica.

¹⁸ Art.11, commi 4° e 5° del P.T.C.P.

4. L'eventuale attraversamento dei terreni di cui al presente articolo da parte di linee di comunicazione viaria e ferroviaria, di impianti per l'approvvigionamento idrico e per lo smaltimento dei reflui, di sistemi tecnologici per il trasporto dell'energia e delle materie prime e/o dei semilavorati, di linee telefoniche, di impianti di risalita, è subordinato alla loro esplicita previsione mediante strumenti di pianificazione nazionali, regionali od infraregionali, che ne verifichino la compatibilità con le disposizioni del presente Piano o, in assenza, alla valutazione di impatto ambientale secondo procedure eventualmente previste dalle leggi vigenti. L'attraversamento dei terreni di cui al presente articolo da parte dei predetti impianti di rilevanza meramente locale, in quanto al servizio della popolazione di non più di un Comune, ovvero di parti della popolazione di due Comuni confinanti, è subordinato alla esplicita previsione degli strumenti di pianificazione comunali od intercomunali per quanto riguarda le linee di comunicazione e gli impianti di risalita, ed a specifico provvedimento abilitativo comunale che ne verifichi la compatibilità con gli obiettivi di tutela negli altri casi, fermo restando che gli impianti di risalita ed i sistemi tecnologici per il trasporto di energia o di materie prime e/o di semilavorati possono essere consentiti esclusivamente al servizio di attività preesistenti e confermate dagli strumenti di pianificazione infraregionale. In ogni caso le suindicate determinazioni devono essere corredate dalla esauriente dimostrazione sia della necessità delle determinazioni stesse, sia della insussistenza di alternative, ferma restando la sottoposizione a valutazione di impatto ambientale delle opere per le quali essa sia richiesta da disposizioni comunitarie, nazionali o regionali.

2) Macchie golenali, alberature spondali

Sono individuati ai sensi dell'art.11 del P.T.C.P.

Per esse è prescritta la conservazione e si applicano, per quanto ammissibili, le stesse norme del prec. punto 1) "Formazioni boschive" con interventi volti al mantenimento del buono stato vegetativo.

3) Filari, siepi e macchie

In riferimento al comma settimo dell'art.11 del P.T.C.P., costituiscono elementi caratterizzanti il paesaggio agrario oltre che importanti agenti nel sistema ecologico delle aree rurali.

Le cartografie di Piano specificano di queste formazioni lineari quelle a prevalenza di gelso e le rimanenti costituite da altre specie vegetali. Di esse ne è prescritta la conservazione ed un auspicabile potenziamento; l'abbattimento di alberature, per ragioni fitosanitarie o di sicurezza, è soggetto ad autorizzazione comunale.

Sono inoltre individuati con apposita grafia gli esemplari arborei di notevole pregio tutelati ai sensi della L.R. n.2/1977; per essi sono consentiti gli interventi previsti al settimo comma dell'art.11 del P.T.C.P.¹⁹ nel rispetto comunque delle prescrizioni contenute nella L.R. n.2/1977.

ART.18 - CORSI D'ACQUA

La tutela si esplica principalmente mediante norme, prescrizioni e direttive limitative dell'edificabilità relativamente a:

1) Alvei incisi

Sono individuati ai sensi dell'art.14 del P.T.C.P.

L'alveo inciso è normalmente sede del deflusso delle acque e in esso sono ammesse esclusivamente, nel rispetto di ogni altra prescrizione di legge e regolamentazione, opere connesse al miglioramento degli equilibri naturali.

In queste zone l'uso del suolo e le trasformazioni urbanistico-edilizie sono sottoposti ai divieti esposti ai commi quarto e quinto del già citato art.14²⁰.

5. Le opere di cui al comma 4, nonché quelle di cui alla lettera a. del comma 3, non devono comunque avere caratteristiche, dimensioni e densità tali per cui la loro realizzazione possa alterare negativamente l'assetto idrogeologico, paesaggistico, naturalistico e geomorfologico dei terreni interessati. In particolare le strade poderali e interpoderali e le piste di esbosco e di servizio forestale non devono avere larghezza superiore a 3,50 metri lineari nè comportare l'attraversamento in qualsiasi senso e direzione di terreni con pendenza superiore al 60% per tratti superiori a 150 metri. Qualora interessino proprietà assoggettate a piani economici ed a piani di coltura e conservazione ai sensi della L.R. 4 settembre 1981, n.30 le piste di esbosco e di servizio forestale possono essere realizzate soltanto ove previste in tali piani regolarmente approvati.

¹⁹ **Art.11, comma 7° del P.T.C.P.**

7. Tutti gli esemplari arborei di maggior pregio, in gruppi o filari, di cui al precedente comma 6, dovranno essere assoggettati a specifica tutela, non potranno pertanto essere danneggiati e/o abbattuti, ma dovranno essere sottoposti esclusivamente ad interventi mirati al mantenimento del buono stato vegetativo. Qualora, per ragioni fitosanitarie o per la sicurezza di persone e cose, si rendano utili interventi non strettamente tesi alla conservazione degli elementi così classificati, tali interventi saranno sottoposti ad apposita autorizzazione del Comune competente per territorio.

Gli interventi riguardanti gli esemplari arborei singoli, in gruppo o in filare tutelati con specifico Decreto Regionale ai sensi della L.R. 2/1977 dovranno comunque rispettare le prescrizioni ivi contenute.

²⁰ **Art.14, commi 4° e 5° del P.T.C.P.**

4. Nella fascia A sono vietate:

a. le attività di trasformazione dello stato dei luoghi, sotto l'aspetto morfologico, idraulico, infrastrutturale ed edilizio, escluse quelle elencate nei successivi commi del presente articolo;

Le opere ed i progetti autorizzabili nell'alveo inciso sono specificati ai commi sesto e settimo dell'art.14 di P.T.C.P. ²¹

-
- b. l'apertura di discariche pubbliche e private, di qualsiasi tipo, il deposito di sostanze pericolose e di materiali a cielo aperto (edilizio, rottami, autovetture e altro), nonché gli impianti di rottamazione e per lo smaltimento dei rifiuti, compresi gli stoccaggi provvisori di materiali o di rifiuti di qualsiasi genere, con esclusione di quelli temporanei di inerti conseguenti ad attività estrattive autorizzate e da realizzare secondo modalità prescritte dalla convenzione;
 - c. nell'alveo inciso e per una fascia di 10 m. dallo stesso, le coltivazioni erbacee non permanenti e le coltivazioni arboree, al fine di assicurare il mantenimento o il ripristino di una fascia di vegetazione ripariale autoctona lungo le sponde dell'alveo inciso, avente funzione di stabilizzazione delle stesse e di riduzione della velocità della corrente;
 - d. nell'alveo inciso e per una fascia di 10 m. dallo stesso, l'utilizzazione agricola del suolo, i rimboschimenti a scopo produttivo, l'impianto di arboricoltura da legno.
5. Nell'alveo inciso, zona A1, sono inoltre vietati:
- a. l'uso agricolo del suolo, le attività zootecniche ed il pascolo;
 - b. le coltivazioni a pioppeto;
 - c. le estrazioni di materiale litoide, salvo che non derivino da interventi di difesa e sistemazione idraulica finalizzati alla regimazione delle acque ed alla rinaturalizzazione del corso d'acqua. Tali interventi dovranno comunque essere individuati dai Piani di Bacino e dai relativi Programmi di intervento ed essere subordinati ad autorizzazione dell'Autorità idraulica competente.

²¹ **Art. 14, commi 6° e 7° di P.T.C.P.**

6. Nella zona A1, è ammesso il completamento delle opere pubbliche o di interesse pubblico in corso se approvate alla data di adozione del P.T.P.R.

7. Nella zona A1, nel rispetto della legislazione vigente, previa autorizzazione dell'Autorità idraulica competente, sono ammesse opere e progetti volti alla ricostituzione degli equilibri naturali alterati ed alla eliminazione di fattori incompatibili di interferenza antropica e in particolare:

- a. interventi finalizzati al mantenimento delle condizioni di sicurezza idraulica purchè conformi ai criteri di rinaturalizzazione del sistema delle acque superficiali;
- b. interventi di manutenzione idraulica, se previsti, anche su proposta delle Amministrazioni competenti, dall'Autorità di bacino del fiume Po, nei Programmi triennali di intervento ai sensi degli artt.21 e seguenti della L. 18 maggio 1989, n° 183.
Gli interventi di manutenzione idraulica possono prevedere l'asportazione di materiale litoide dagli alvei, in accordo con quanto disposto all'art.97, lettera m) del R.D. 25 luglio 1904, n° 523, se finalizzata esclusivamente alla conservazione della sezione utile di deflusso, al mantenimento della officiosità delle opere e delle infrastrutture, nonché alla tutela dell'equilibrio geostatico e geomorfologico dei terreni interessati e alla tutela e al recupero ambientale.
Gli interventi di manutenzione idraulica devono mantenere le caratteristiche naturali dell'alveo e salvaguardare la varietà e la molteplicità delle biocenosi riparie, tenendo conto anche delle risultanze della Carta della natura di cui all'art.3, comma 3, della L. 16 dicembre 1991, n.394; "Legge quadro sulle aree protette".
Devono inoltre essere effettuati in maniera tale da non compromettere le funzioni biologiche del corso d'acqua e degli ecosistemi ripariali. Gli interventi di manutenzione idraulica che comportano l'asportazione di materiale litoide dagli alvei devono essere conformi alla "Direttiva in materia di attività estrattive nelle aree fluviali del bacino del fiume Po" approvata dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino con deliberazione n.26 dell'11 dicembre 1997, come Allegato n.4 alle Norme di attuazione del primo "Piano Stralcio delle Fasce Fluviali";
- c. opere di regimazione e di difesa idraulica e interventi di sistemazione idraulica quali argini e casse di espansione. Nel caso in cui gli interventi di sistemazione dell'alveo prevedano, unitamente o meno alla realizzazione di opere, l'asportazione di materiali inerti dall'alveo inciso o di piena, il progetto deve contenere anche la quantificazione dei volumi di materiale da estrarre. Qualora gli interventi non siano a carattere locale ma estesi a un tratto di dimensioni significative e comportino l'asportazione di quantità rilevanti di materiali inerti, il progetto di intervento deve valutare le condizioni di assetto morfologico, idraulico, naturalistico e paesaggistico dell'intero tronco interessato, con particolare riferimento al bilancio del trasporto solido interessante il tronco stesso;
- d. interventi di rinaturazione finalizzati al mantenimento ed ampliamento delle aree di esondazione, anche attraverso l'acquisizione di aree da destinare al demanio ai sensi della L. 37/94, il mancato rinnovo delle concessioni in atto non compatibili, la riattivazione o la ricostituzione di ambienti umidi, il ripristino e l'ampliamento delle aree a vegetazione spontanea. Gli interventi devono assicurare la compatibilità con l'assetto delle opere idrauliche di difesa, la riqualificazione e la protezione degli ecosistemi relittuali, degli habitat esistenti e delle aree a naturalità elevata e la ridotta incidenza sul bilancio del trasporto solido del tronco fluviale interessato; qualora preveda l'asportazione di materiali inerti dall'alveo inciso o di piena, il progetto deve contenere la quantificazione dei volumi di materiale da estrarre. L'Autorità di bacino del fiume Po approva una direttiva tecnica concernente i criteri, gli indirizzi e le prescrizioni per gli interventi di rinaturazione e del loro monitoraggio e di formulazione dei Programmi triennali;
- e. parchi, riserve e/o aree di valorizzazione dell'ambiente fluviale, di carattere regionale, provinciale o comunale, prevedendo anche attrezzature mobili di supporto ad attività o usi sportivi e del tempo libero purchè in condizioni di sicurezza idraulica;
- f. infrastrutture tecniche di bonifica montana e di difesa del suolo, di canalizzazioni, di opere di difesa idraulica e simili, nonché attività di esercizio e di gestione delle stesse.

Sono ammesse le occupazioni temporanee dell'alveo specificate al comma ottavo dell'art.14 del P.T.C.P. purchè non riducano la portata d'acqua e non arrechino danni in caso di piena ²².

La realizzazione di infrastrutture ed impianti a rete deve comunque rispettare le particolari prescrizioni del nono comma dell'art.14 del P.T.C.P. ²³

2) Alvei di piena

Sono individuati ai sensi dell'art.14 del P.T.C.P.

L'alveo di piena è costituito dall'insieme delle aree fluviali interessate dal deflusso delle acque nel caso di piene ordinarie o straordinarie.

In queste zone sono vietate le attività di trasformazione dello stato dei luoghi e gli impianti elencati al quarto comma dell'art.11 del P.T.C.P., già precedentemente richiamato al terzo comma del punto 1) "Alvei incisi".

Gli interventi di cui alle lett. a., b., c., ed f., dovranno attenersi a criteri di basso impatto ambientale e ricorrere ove possibile all'impiego di tecniche di ingegneria naturalistica ai sensi della Direttiva assunta dalla Giunta regionale con del. n. 3939 del 6.09.1994.

²² Art. 14, comma 8° di P.T.C.P.

8. Nella zona A1, nel rispetto della legislazione vigente, previa autorizzazione dell'Autorità idraulica competente, sono ammesse occupazioni temporanee che non riducano la capacità di portata dell'alveo e organizzate in modo da non arrecare danno o risultare di pregiudizio per la pubblica incolumità in caso di piena e in particolare:

- a. attrezzature per attività di studio faunistico e vegetazionale e per il rilevamento delle caratteristiche idrauliche, idrogeologiche, idrobiologiche e idro-chimiche del corso d'acqua;
- b. infrastrutture e attrezzature per eventuali attività di ricerca nel sottosuolo di carattere geognostico, se previste in strumenti di pianificazione nazionali, regionali e/o provinciali, previa verifica di impatto ambientale;
- c. il mantenimento, la ristrutturazione e la rilocalizzazione di capanni ed altre attrezzature per la pesca o il ricovero delle piccole imbarcazioni, purchè mobili e realizzate con materiali tradizionali;
- d. piste e guadi, della larghezza massima 4.0 m., di collegamento fra le cave ubicate in golena e l'impianto di trasformazione (frantoio), nonché impianti ed attrezzature per il trasporto dei materiali estratti, purchè vengano previste dagli strumenti di pianificazione di settore e sottoposti a studio di compatibilità ambientale e ripristinate le aree al termine dell'attività estrattiva;
- e. la realizzazione di canali di accesso per natanti alle cave di estrazione ubicate in golena, per il trasporto all'impianto di trasformazione, purchè previste nei Piani di settore;
- f. i prelievi manuali di ciottoli, senza taglio di vegetazione, per quantitativi non superiori a 150 mc. annui;
- g. interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché di restauro e di risanamento conservativo, esclusivamente dei manufatti edilizi isolati aventi interesse storico-artistico o storico-testimoniale legati al fiume.

²³ Art.14 comma 9° del P.T.C.P.

9. Nella zona A1, se previste negli strumenti di pianificazione regionali e/o provinciali e comunque corredate da una verifica di fattibilità tecnica ed economica e di compatibilità ambientale e previa autorizzazione dell'Autorità idraulica competente se prescritta dalle norme vigenti, è ammessa la realizzazione di opere connesse alle infrastrutture ed attrezzature di seguito elencate:

- a. linee di comunicazione viarie e ferroviarie;
- b. impianti per l'approvvigionamento idrico e reti per lo scolo delle acque e opere di captazione e distribuzione delle acque ad usi irrigui;
- c. sistemi tecnologici per il trasporto dell'energia e delle materie prime e/o semilavorati;
- d. approdi e porti per la navigazione interna.

Le strade, gli impianti per l'approvvigionamento idrico e per le telecomunicazioni, gli impianti a rete per lo smaltimento dei reflui, i sistemi tecnologici per il trasporto dell'energia che abbiano rilevanza meramente locale, in quanto al servizio della popolazione di non più di un Comune ovvero di parti della popolazione di due Comuni confinanti, sono ammessi se previsti dalla pianificazione comunale e previa autorizzazione dell'Autorità idraulica competente se prescritta dalle norme vigenti.

Nella definizione dei progetti di realizzazione, di ampliamento e di rifacimento delle infrastrutture lineari e degli impianti di cui al presente comma si deve comunque evitare che essi corrano parallelamente ai corsi d'acqua.

I progetti devono essere corredate da uno studio che documenti la compatibilità ambientale ed idraulica. Gli interventi e gli studi sono sottoposti all'Autorità idraulica competente ai fini dell'espressione di parere di compatibilità rispetto al Piano di Bacino o ai suoi stralci.

Le opere devono essere progettate nel rispetto dei criteri e delle prescrizioni tecniche per la verifica idraulica di cui ad apposita direttiva emanata dall'Autorità di bacino del fiume Po.

La realizzazione di infrastrutture e di impianti, gli interventi edilizi ammessi, le attività rurali consentite e l'attività di estrazione e trattamento di litoidi sono specificati al decimo comma dell'art.14 del P.T.C.P.²⁴

Le aree del demanio fluviale di nuova formazione sono sottoposte al regime specificato al comma undicesimo dell'art.14²⁵.

24 Art.14 comma 10° del P.T.C.P.

10. Nell'alveo di piena, zona A2, previa autorizzazione dell'Autorità idraulica competente se prescritta dalle norme vigenti, è ammessa la realizzazione di nuove opere pubbliche di competenza degli organi statali, regionali e degli altri enti territoriali e quelle di interesse pubblico, oltre agli interventi ammessi in zona A1 ed A3, purchè non pregiudichino la naturalità dell'ambiente fluviale e a condizione che non modifichino i fenomeni idraulici naturali che possono aver luogo nelle fasce, costituendo ostacolo al deflusso e non limitino in modo significativo la capacità di invaso ed inoltre:

- a. impianti per la trasmissione di segnali radiotelevisivi e di collegamento, impianti a rete e puntuali per le comunicazioni;
- b. opere relative a interventi di demolizione senza ricostruzione, manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia come definiti all'art.31, lettere a), b), c), d) della L.5 agosto 1978, n. 457, senza aumenti di superficie o volume e con interventi volti a mitigare la vulnerabilità dell'edificio;
- c. variazione degli usi esistenti finalizzata alla realizzazione di attività compatibili e pienamente integrate con le caratteristiche del contesto ambientale e purchè le eventuali superfici abitabili siano in sicurezza rispetto alla piena di riferimento;
- d. il miglioramento fondiario limitato alle infrastrutture rurali compatibili con l'assetto idraulico-ambientale;
- e. le normali pratiche agricole, purchè compatibili con l'ambiente fluviale e torrentizio ed attuate con l'utilizzo di metodi di coltivazione che tendano a ridurre ed eliminare i fertilizzanti, i fitofarmaci e gli altri presidi chimici ed a migliorare le caratteristiche naturali delle aree coltivate, ossia con le tecniche agronomiche riportate nei Disciplinari di produzione integrata previsti dalle normative vigenti in regione Emilia-Romagna;
- f. le attività silvicolture che dovranno realizzarsi attraverso accorgimenti nelle modalità di impianto che possano migliorare la compatibilità ambientale, con esclusione dei tratti a rischio idraulico ed in particolare delle specifiche aree individuate dall'Autorità di Bacino del Fiume Po negli stralci del Piano di bacino;
- g. le attività di allevamento zootecnico di tipo non intensivo nei limiti della legislazione e regolamentazione regionale vigente;
- h. la realizzazione di strade poderali ed interpoderali di larghezza non superiore a 4 m., se strettamente necessarie alla conduzione agricola del fondo;
- i. la realizzazione di capanni e ricoveri per i mezzi agricoli purchè mobili e/o realizzati con materiali tradizionali;
- j. impianti per lo sport ed il tempo libero esistenti di gestione pubblica o privata purchè connessi con l'ambiente fluviale, potranno potenziare le loro attrezzature solo se realizzate nel rispetto ed armonia con il sistema ambientale ed a condizioni che le superfici abitabili o agibili siano a quote compatibili con la piena di riferimento;
- k. il restauro e la ristrutturazione di rustici aziendali ed interaziendali e di altre strutture strettamente connessi alla conduzione agricola del fondo ed alle esigenze dei soggetti aventi i requisiti di imprenditori agricoli a titolo principale, ai sensi delle vigenti leggi regionali. L'autorizzazione per gli interventi edilizi dovrà essere subordinata ad un'attenta valutazione del livello di sicurezza delle popolazioni, attraverso previsioni e prevenzioni che considerino le ipotesi di rischio idraulico;
- l. le estrazioni di materiali litoidi, se il fabbisogno non risulta altrimenti soddisfacibile e se previste dal Piano infraregionale delle attività estrattive;
- m. gli impianti di trattamento dei materiali litoidi estratti, nell'ambito dell'area autorizzata all'esercizio dell'attività di cava, limitatamente al periodo di coltivazione della cava stessa;
- n. punti di riserva d'acqua per lo spegnimento di incendi.

25 Art.14 comma 11° del P.T.C.P.

11. Le aree del demanio fluviale di nuova formazione, ai sensi della L. 5 gennaio 1994, n. 37, a partire dalla data di approvazione del presente Piano, sono destinate esclusivamente al miglioramento della componente naturale della regione fluviale e non possono essere oggetto di sdemanializzazione. Nei terreni demaniali ricadenti all'interno delle fasce A e B, fermo restando quanto previsto dall'art.8 della L. 5 gennaio 1994, n. 37, il rinnovo ed il rilascio di nuove concessioni sono subordinati alla presentazione di progetti di gestione, d'iniziativa pubblica e/o privata, volti alla ricostituzione di un ambiente fluviale tradizionale e alla promozione dell'interconnessione ecologica di aree naturali, nel contesto di un processo di progressivo recupero della complessità e della biodiversità della regione fluviale. I predetti progetti di gestione, devono essere riferiti a porzioni significative e unitarie del demanio fluviale, devono essere strumentali al raggiungimento degli obiettivi del Piano, di cui all'art.1, comma 3 e all'art.15, comma 1, del Piano Assetto idrogeologico dell'Autorità di bacino del f. Po e devono contenere:

- l'individuazione delle emergenze naturali dell'area e delle azioni necessarie alla loro conservazione, valorizzazione e manutenzione;
- l'individuazione delle aree in cui l'impianto di specie arboree e/o arbustive, nel rispetto della compatibilità col territorio e con le condizioni di rischio alluvionale, sia utile al raggiungimento dei predetti obiettivi;
- l'individuazione della rete dei percorsi d'accesso al corso d'acqua e di fruibilità delle aree e delle sponde.

Le aree individuate dai progetti così definiti costituiscono ambiti prioritari ai fini della programmazione dell'applicazione dei regolamenti (U.E.) 2078/92 e 2080/92 e successive modificazioni.

3) Zone di conservazione del sistema fluviale

Sono regolate dall'art.15.1 del P.T.C.P.

In queste zone vanno limitati gli interventi che possono alterare le condizioni di naturalità dell'ambiente.

Gli interventi ammessi, oltre a quelli previsti ai prec. punti 1) e 2) relativi agli Alvei incisi e agli Alvei di piena, sono esclusivamente quelli elencati ai punti b., c., d. del terzo comma dell'art.15.1 del P.T.C.P.²⁶

4) Zone ad elevato grado di antropizzazione

Sono regolate dall'art.15.3 del P.T.C.P.

In queste aree perifluviali è possibile mantenere gli usi dei suoli esistenti anche se non pienamente compatibili con il sistema fluviale.

Gli interventi ammessi sono quelli elencati ai punti b./c. del terzo comma dell'art.15.3 del P.T.C.P.²⁷, fermo restando che sono comunque consentiti gli interventi previsti ai prec. punti 1) "Alvei incisi", 2) "Alvei di piena", 3) "Zone di conservazione del sistema fluviale" e quelli elencati ai punti b./f. del terzo comma dell'art.15.2 del P.T.C.P.²⁸

²⁶ Art.15.1 comma 3° del P.T.C.P.

3 Nelle zone B1 sono ammessi:

- a. tutti gli interventi ammessi nelle zone A1 e A2;
- b. gli interventi di forestazione con essenze autoctone, le strade poderali ed interpoderali purchè realizzate con pavimentazioni non impermeabili, le piste di esbosco, comprese le piste frangifuoco e di servizio forestale, nonché le attività di esercizio e di manutenzione delle predette opere, nei limiti stabiliti nelle leggi nazionali e regionali vigenti nel sistema forestale;
- c. gli interventi di manutenzione, se definiti ammissibili dal P.R.G. ai sensi della L.R. 47/78 e s.m., nei complessi turistici all'aperto esistenti, purchè sia garantita la sicurezza idraulica degli stessi e purchè le strutture siano realizzate a quote compatibili con la piena di riferimento;
- d. le attività escursionistiche e del tempo libero.

²⁷ Art.15.3 comma 3° del P.T.C.P.

3. Nelle zone B3 sono ammessi:

- a. tutti gli interventi ammessi nelle zone A1, A2, B1 e B2;
- b. opere di nuova edificazione, di ampliamento e di ristrutturazione edilizia, se definite ammissibili dal PRG ai sensi della L.R. 47/78 e sue successive modifiche e integrazioni, comportanti anche aumento di superficie o volume, interessanti edifici per attività agricole e residenze rurali connesse alla conduzione aziendale, purchè le superfici abitabili siano realizzate a quote compatibili con la piena di riferimento;
- c. interventi di ammodernamento, di ampliamento e/o di riassetto organico sui complessi industriali e sulle loro pertinenze funzionali, già insediati in data antecedente al 29 giugno 1989, sulla base di specifici programmi di qualificazione e sviluppo aziendale, riferiti ad una dimensione temporale di medio termine. Tali programmi specificano gli interventi previsti di trasformazione strutturale e di processo, ivi compresi quelli volti ad adempiere a disposizioni e/o ad obiettivi di tutela dell'ambiente, nonché i conseguenti adeguamenti di natura urbanistica e edilizia, facendo riferimento ad ambiti circostanti gli impianti esistenti. Il Sindaco, previa approvazione da parte del Consiglio Comunale dei suddetti programmi, ha facoltà di rilasciare i relativi provvedimenti abilitativi in conformità alla disciplina urbanistica ed edilizia comunale ed in coerenza con i programmi medesimi.

²⁸ Art.15.2 comma 3° del P.T.C.P.

3. Nelle zone B2 sono ammessi:

- d. tutti gli interventi ammessi nelle zone A1, A2 e B1;
- e. interventi di ristrutturazione edilizia interessanti edifici residenziali, se definito ammissibile dal P.R.G. ai sensi della L.R. 7 dicembre 1978 n.47 e sue successive modifiche ed integrazioni, comportanti anche sopraelevazioni degli edifici con aumento di superficie o volume, non superiori a quelli potenzialmente allagabili, con contestuale dismissione d'uso di queste ultime;
- f. interventi di adeguamento igienico-funzionale degli edifici esistenti, se definito ammissibile dal P.R.G. ai sensi della L.R. 7 dicembre 1978 n.47 e sue successive modifiche e integrazioni, per il rispetto della legislazione in vigore anche in materia di sicurezza del lavoro connessi ad esigenze delle attività e degli usi in atto;
- g. interventi di riqualificazione ambientale con finalità turistico-ricreative;

Gli interventi dovranno comunque rispettare gli indirizzi di tutela idraulica e paesaggistica formulati al quarto comma del medesimo art.15.3²⁹.

5) Fasce protette di rispetto dell'ambito fluviale

Sono regolate dall'art.16 del P.T.C.P.

Queste fasce comprendono le aree protette da infrastrutture lineari interessate da possibili inondazioni per piene eccezionali del Trebbia (200 o 500 anni).

In queste zone sono consentiti gli interventi urbanistico-edilizi specificati nelle tavole di Piano, con le limitazioni di seguito esposte.

È vietato l'insediamento o l'ampliamento delle attività elencate al terzo comma dell'art.16 del P.T.C.P., mentre per le attività a rischio esistenti o già previste da strumenti di pianificazione sovracomunale valgono le prescrizioni del comma quarto dell'art.16 del P.T.C.P.³⁰

La realizzazione delle infrastrutture e l'insediamento delle particolari attività elencate ai punti a./g. del comma settimo del medesimo articolo 16 sono ammessi previa verifica di accettabilità del rischio idraulico e di compatibilità ambientale, secondo la L.R. 9/1999 e il D.P.R. 2/9/1999 n.348, e purchè le opere siano realizzate con particolari accorgimenti tecnico-costruttivi in grado di mitigare il rischio idraulico; è in ogni caso consentito l'adeguamento della rete viaria esistente al fine della mitigazione dei disagi provocati dall'incremento del traffico veicolare.³¹

-
- h. gli impianti tecnici di modesta entità, quali cabine elettriche, cabine di decompressione per il gas, impianti di pompaggio per l'approvvigionamento idrico, irriguo e civile, e simili;
 - i. gli impianti di trasformazione degli inerti se ritenuti compatibili ai sensi del comma 11 dell'art.14.

²⁹ Art.15.3 comma 4° del P.T.C.P.

4. La realizzazione degli interventi ammessi in questa zona è consentita purchè vengano rispettati i seguenti indirizzi:

- a. favorire la massima coerenza possibile tra l'assetto delle nuove aree da edificare ed il sistema fluviale e paesaggistico locale;
- b. favorire la destinazione prevalente della zona ad aree a prioritaria funzione idraulica e di tutela naturalistica ed ambientale, prevedendo destinazioni che ne migliorino le caratteristiche;
- c. effettuare opere di nuova edificazione e di ristrutturazione edilizia, purchè in condizioni di sicurezza idraulica;
- d. effettuare nuovi impianti di vegetazione con essenze caratteristiche dei luoghi.

³⁰ Art.16, commi 3° e 4° del P.T.C.P.

3. Nella fascia C è vietata la nuova localizzazione e/o l'ampliamento di industrie chimiche e petrolchimiche, discariche di RSU e assimilabili, discariche di rifiuti speciali e T/N, impianti di incenerimento e trattamento dei rifiuti.

4. Per le attività a rischio esistenti e/o previste da strumenti di pianificazione nazionale, regionale infraregionale, alla data di approvazione del presente Piano, quali industrie chimiche e petrolchimiche, discariche di RSU e assimilabili, discariche di rifiuti speciali e T/N, impianti di incenerimento e trattamento dei rifiuti, andranno richiesti e previsti particolari accorgimenti tecnico-costruttivi in grado di mitigarne il rischio idraulico.

Andranno favoriti incentivi di natura economico-finanziaria per tali attività ai fini di una loro eventuale ubicazione in aree non a rischio di inondazione.

³¹ Art.16, comma 7° del P.T.C.P.

7. Nella zona C2 non sono ammesse le seguenti opere di rilevanza urbanistico-territoriale, pubbliche e non, per altro consentite nella zona C1 se subordinate a verifiche di accettabilità del rischio idraulico e di compatibilità ambientale, secondo la L.R. 9/99 e il DPR 2 settembre 1999 n.348 e realizzate con particolari accorgimenti tecnico-costruttivi in grado di mitigarne il rischio idraulico:

- a. aree residenziali, artigianali, produttive e, qualora di nuovo impianto, sportivo-ricreative con superficie territoriale complessiva superiore a 5000 mq;
- b. linee di comunicazione, di livello quantomeno provinciale, aeroporti ed eliporti civili;
- c. linee elettriche ad alta tensione;
- d. infrastrutture tecnologiche di rilevanza provinciale, quali ad esempio depuratori con potenzialità >10.000 ab./eq., centrali termoelettriche e policombustibili, discariche di RSU e assimilabili, discariche di rifiuti speciali e T/N, impianti di incenerimento e trattamento dei rifiuti;
- e. ospedali e luoghi di cura con più di 100 posti letto;
- f. impianti di lavorazione degli inerti;
- g. cimiteri di nuovo impianto.

6) Fasce di rispetto dell'ambito fluviale non protette

Sono normate dall'art.16 del P.T.C.P.

Queste zone, non protette da difese idrauliche, sono inondabili per piene eccezionali del Trebbia.

In esse sono consentiti gli interventi specificati al successivo Titolo III "Edificabilità e sistema insediativo", con esclusione di quelli espressamente elencati nei commi terzo, quarto e settimo dell'art.16 del P.T.C.P., già richiamati al precedente punto 5) "Fasce protette di rispetto dell'ambito fluviale".

In ogni caso dovranno evitarsi alterazioni dell'equilibrio idrogeologico esistente e modificazioni rilevanti delle caratteristiche geomorfologiche dei suoli; l'uso dei suoli dovrà salvaguardare gli elementi naturali presenti, favorire l'ampliamento delle casse di espansione fluviali e migliorare le condizioni di funzionalità idraulica.

7) Alvei incisi, Casse di meandreggiamento e Fasce di integrazione del reticolo idrografico minore

Sono individuati in riferimento all'art.17 del P.T.C.P.

Gli alvei incisi sono soggetti alle stesse prescrizioni previste al precedente punto 1) "Alvei incisi"; gli interventi ammessi nelle aree ricadenti nelle casse di meandreggiamento sono quelli previsti al prec. punto 2) "Alvei di piena".

Nelle Fasce di integrazione, come individuate nelle cartografie di Piano, sono consentiti gli interventi del prec. punto 3) "Zone di conservazione del sistema fluviale".

Per tutti i corsi d'acqua del reticolo idrografico minore è prescritta una fascia di inedificabilità di mt.10 dal limite demaniale più esterno delle casse di meandreggiamento sottoposta ai divieti del comma terzo dell'art.17 di P.T.C.P.³²

8) Lagoni d'accumulo

Per essi si applicano, per quanto compatibili, le stesse prescrizioni del prec. punto 2) relativo ad alvei di piena.

Le opere manutentive o di potenziamento nonché l'eventuale dismissione dovranno avvenire comunque nel rispetto di ogni altra prescrizione di legge o regolamentativa vigente.

ART.19 - AMBITI PAESAGGISTICI E EMERGENZE GEOMORFOLOGICHE

Queste tutele attengono alle seguenti zone ed elementi:

Per tali opere sarà possibile prevedere l'adeguamento di infrastrutture viarie in grado di mitigare gli impatti dovuti al trasporto.

Fermo restando quanto previsto da specifiche disposizioni settoriali, gli ampliamenti e/o potenziamenti delle opere sopraelencate risultano, in ogni caso, subordinati a verifiche di accettabilità del rischio idraulico.

³² Art.17 comma 3° del P.T.C.P.

3. Al fine di favorire il riformarsi della vegetazione spontanea e la costituzione di corridoi ecologici, nonché di consentire gli accessi tecnici di vigilanza, manutenzione ed esercizio delle opere di bonifica, irrigazione e difesa del suolo, ad una distanza inferiore a 10m dagli alvei incisi, ai sensi del Regolamento di Polizia Idraulica vigente, sono vietati:

- a. la nuova edificazione di manufatti edilizi di qualsiasi tipo;
- b. l'utilizzazione agricola del suolo;
- c. i rimboschimenti a scopo produttivo;
- d. gli impianti per l'arboricoltura da legno

1) Zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale

La loro preservazione si esplica nei modi stabiliti dall'art.18 del P.T.C.P.

Più in particolare per le aree elencate al secondo comma dell'art.18, anche se ricadenti in queste zone, non trovano applicazione le disposizioni successivamente esposte³³.

Le opere infrastrutturali sono realizzabili nei modi e alle condizioni previsti ai commi quarto e quinto dell'art.18 di P.T.C.P.³⁴

Le attrezzature culturali e ricreative, i rifugi, i campeggi e gli interventi di ripristino di particolare importanza possono realizzarsi alle condizioni stabilite ai commi sesto e settimo dell'art.18³⁵.

³³ Art.18, comma 2° del P.T.C.P.

2. Non sono soggette alle disposizioni di cui ai successivi commi del presente articolo, ancorché ricadenti nelle zone di cui al precedente primo comma:

- a. le aree ricadenti nell'ambito del territorio urbanizzato, come tale perimetrato ai sensi dell'art.13 secondo comma, numero 3, della legge regionale 7 dicembre 1978, n.47; i Comuni, ove non siano dotati di tale perimetrazione, possono definirla con specifica propria deliberazione alla quale si applicano i disposti dell'articolo 14 della legge regionale 7 dicembre 1978, n.47, e successive modificazioni ed integrazioni;
- b. le aree incluse dagli strumenti urbanistici generali in zone di completamento, nonché in zone aventi le caratteristiche proprie delle zone C o D ai sensi dell'articolo 13, comma 4, della legge regionale 7 dicembre 1978, n.47, e/o ai sensi dell'articolo 2 del Decreto ministeriale 2 aprile 1968, n.1444, che siano ricomprese in programmi pluriennali di attuazione già approvati dal Comune alla data di adozione del P.T.P.R.;
- c. le aree incluse dagli strumenti urbanistici generali vigenti alla data di adozione del P.T.P.R., in zone aventi le caratteristiche proprie delle zone F o G ai sensi dell'articolo 13, comma 4, della legge regionale 7 dicembre 1978, n.47, e/o in zone F ai sensi dell'articolo 2 del Decreto ministeriale 2 aprile 1968, n.1444;
- d. le aree ricadenti in piani particolareggiati di iniziativa pubblica, o in piani per l'edilizia economica e popolare, o in piani delle aree da destinare agli insediamenti produttivi, o in piani di recupero di iniziativa pubblica, già approvati dal Comune alla data di adozione del P.T.P.R.;
- e. le aree ricadenti in piani di recupero di iniziativa privata, già approvati dal Comune alla data di adozione del P.T.P.R.;
- f. le aree ricadenti in piani particolareggiati di iniziativa privata ai sensi dell'articolo 25 della legge regionale 7 dicembre 1978, n.47, e/o in piani di lottizzazione ai sensi della Legge 6 agosto 1967, n.765, e successive modificazioni ed integrazioni, ove la stipula delle relative convenzioni sia intercorsa in data antecedente a quella di adozione del P.T.P.R.

³⁴ Art.18, commi 4° e 5° del P.T.C.P.

4. Le seguenti infrastrutture ed attrezzature:

- a linee di comunicazione viaria e ferroviaria;
- b Impianti atti alla trasmissione di segnali radiotelevisivi e di collegamento, nonché impianti a rete e puntuali per le telecomunicazioni;
- c impianti per l'approvvigionamento idrico e per lo smaltimento dei reflui e dei rifiuti solidi;
- d sistemi tecnologici per la produzione e il trasporto dell'energia e delle materie prime e/o dei semilavorati;
- e impianti di risalita e piste sciistiche nelle zone di montagna;
- f opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico

sono ammesse qualora siano previste in strumenti di pianificazione nazionali, regionali e provinciali ovvero, in assenza di tali strumenti, previa verifica della compatibilità rispetto alle caratteristiche ambientali e paesaggistiche del territorio interessato. I progetti delle opere dovranno in ogni caso rispettare le condizioni ed i limiti derivanti da ogni altra disposizione del presente Piano.

5. La subordinazione alla eventuale previsione mediante gli strumenti di pianificazione e/o di programmazione di cui al precedente comma 4 non si applica alle realizzazione di strade, impianti per l'approvvigionamento idrico, per lo smaltimento dei reflui e per le telecomunicazioni, per i sistemi tecnologici per il trasporto dell'energia, che abbiano rilevanza meramente locale, in quanto al servizio della popolazione di non più di un Comune, ovvero di parti della popolazione di due Comuni confinanti, ferma restando la sottoposizione a valutazione di impatto ambientale delle opere per le quali essa sia richiesta da disposizioni comunitarie, nazionali o regionali.

³⁵ Art.18, commi 6° e 7° del P.T.C.P.

6. Compete agli strumenti di pianificazione provinciali compresi quelli di settore e alla strumentazione comunale, alle condizioni e nei limiti derivanti dal rispetto delle altre disposizioni del presente Piano, l'eventuale previsione di:

- a. attrezzature culturali e scientifiche, attrezzature ricreative e di servizio alle attività del tempo libero;
- b. rifugi e posti di ristoro;
- c. campeggi, nel rispetto delle norme regionali in materia;
- d. progetti ed interventi di restauro e ricostituzione delle tipologie ambientali di particolare rilevanza.

Gli interventi sull'edilizia esistente, le opere connesse alla conduzione agricola, le opere pubbliche da svolgersi, la realizzazione di infrastrutture tecniche di bonifica e di impianti tecnici di modesta entità sono realizzabili con le limitazioni previste ai commi nono e decimo dell'art.18 di P.T.C.P.³⁶

Nelle zone possono comunque realizzarsi quelle opere connesse alla fruizione dell'ambiente, come è specificato al comma ottavo del medesimo art.18³⁷; in esse sono inoltre incentivati i processi di riconversione colturale dei fondi rustici secondo gli indirizzi del comma dodicesimo dell'art.18³⁸.

2) Crinali di spartiacque

Sono individuati in riferimento all'art.22 del P.T.C.P.

7. Soltanto qualora gli edifici esistenti nelle zone considerate non siano sufficienti o idonei per le esigenze di cui alle lettere a. e b. del precedente comma 6, gli strumenti di pianificazione provinciali e comunali possono prevedere l'edificazione di nuovi manufatti, quali ampliamenti di edifici esistenti, ovvero quali nuove costruzioni nelle vicinanze di altre preesistenti, e comunque nel rispetto delle caratteristiche morfologiche, tipologiche, formali e costruttive locali

³⁶ Art.18, commi 9° e 10° del P.T.C.P.

9. In tali aree, fermo restando quanto specificato ai precedenti commi 4, 5, 6 e 8, sono comunque consentiti:

- a. qualsiasi intervento sui manufatti edilizi esistenti, qualora definito ammissibile dal piano regolatore generale in conformità alla legge regionale 7 dicembre 1978, n.47 s.m.;
- b. il completamento delle opere pubbliche in corso, purchè interamente approvate alla data di adozione del P.T.P.R. o previste dal presente Piano;
- c. l'ordinaria utilizzazione agricola del suolo e l'attività di allevamento, quest'ultima esclusivamente in forma non intensiva qualora di nuovo impianto, nonché la realizzazione di strade poderali ed interpoderali di larghezza non superiore a 4 metri lineari, di annessi rustici aziendali ed interaziendali e di altre strutture strettamente connesse alla conduzione del fondo ed alle esigenze abitative di soggetti aventi i requisiti di imprenditori agricoli a titolo principale ai sensi delle vigenti leggi regionali ovvero di dipendenti di aziende agricole e dei loro nuclei familiari;
- d. la realizzazione di infrastrutture tecniche di bonifica montana e di difesa del suolo, di canalizzazioni, di opere di difesa idraulica e simili, nonché le attività di esercizio e di manutenzione delle stesse, ricorrendo ove possibile all'impiego di tecniche di ingegneria naturalistica ai sensi della Direttiva assunta dalla Giunta regionale con delibera n.3939 del 06-09-1994;
- e. la realizzazione di impianti tecnici di modesta entità, quali cabine elettriche, cabine di decompressione per il gas, impianti di pompaggio per l'approvvigionamento idrico, irriguo e civile, e simili, di modeste piste di esbosco e di servizio forestale, di larghezza non superiore a 3,5 metri lineari, strettamente motivate dalla necessità di migliorare la gestione e la tutela dei beni forestali interessati, di punti di riserva d'acqua per lo spegnimento degli incendi, nonché le attività di esercizio e di manutenzione delle predette opere.

10. Le opere di cui alle lettere d. ed e. nonché le strade poderali ed interpoderali di cui alla lettera c. del precedente nono comma non devono in ogni caso avere caratteristiche, dimensioni e densità tali per cui la loro realizzazione possa alterare negativamente l'assetto idrogeologico, paesaggistico, naturalistico e geomorfologico degli ambiti territoriali interessati. In particolare le piste di esbosco e di servizio forestale, qualora interessino proprietà assoggettate a piani economici ed a piani di coltura e conservazione, ai sensi della legge regionale 4 settembre 1981, n.30, possono essere realizzati soltanto ove previste in tali piani regolarmente approvati.

³⁷ Art.18, comma 8° del P.T.C.P.

8. La pianificazione comunale od intercomunale, sempre alle condizioni e nei limiti derivanti dal rispetto delle altre disposizioni del presente Piano, può definire in tali aree interventi volti a consentire la pubblica fruizione dei valori tutelati attraverso la realizzazione di:

- a. parchi le cui attrezzature, ove non preesistenti, siano mobili od amovibili e precarie;
- b. percorsi e spazi di sosta pedonali e per mezzi di trasporto non motorizzati;
- c. zone alberate di nuovo impianto ed attrezzature mobili od amovibili e precarie in radure esistenti, funzionali ad attività di tempo libero.

³⁸ Art.18, comma 12° del P.T.C.P.

12. Gli ambiti coltivati ricadenti nelle zone di cui al precedente comma, costituiscono luogo preferenziale per l'applicazione di regolamenti e finanziamenti comunitari in aiuto ed a favore:

- a. dell'agricoltura ambientale, se a ridotto impatto ambientale nelle tecniche agricole utilizzate e purchè queste non prevedano l'uso di fertilizzanti, fitofarmaci e altri presidi chimici;
- b. della utilizzazione forestale, con indirizzo a bosco dei seminativi ritirati dalla coltivazione, del miglioramento delle caratteristiche naturali delle aree coltivate ritirate dalla coltivazione;
- c. dell'impianto di colture a prato pascolo o di rotazioni colturali e del ripristino o formazioni di zone umide.

Le cartografie di Piano specificano i *Crinali principali*, ovvero le linee di spartiacque dei bacini imbriferi di più rilevante interesse paesaggistico e i *Crinali locali* dell'ambiente collinare del Comune.

Gli interventi edilizi lungo le linee dei *Crinali principali* dovranno rispettare i caratteri tipologici e costruttivi dell'edilizia tradizionale locale (assetto planivolumetrico, altezze, materiali costruttivi, elementi decorativi, ecc.). In particolare edifici e attrezzature di servizio all'attività agricola dovranno realizzarsi salvaguardando gli scenari d'insieme; i progetti dovranno essere, di norma, corredati da uno studio sull'impatto visivo delle opere e dovranno prevedere la realizzazione di adeguati interventi di mitigazione.

Lungo i *Crinali principali* sono inoltre vietati sbancamenti del terreno che alterino la percezione visiva delle linee di crinale e l'edificazione di nuove infrastrutture stradali o reti tecnologiche in superficie con l'eccezione di quelle previste negli strumenti di pianificazione sovracomunale dettagliate ai commi quinto e sesto dell'art.22 del P.T.C.P.³⁹

Lungo i *Crinali locali* gli interventi edilizi, oltre al rispetto delle caratteristiche costruttive tipologiche e formali della tradizione locale, dovranno limitare l'altezza delle costruzioni a quella degli edifici tradizionali circostanti insistenti sulla medesima linea di crinale; le nuove costruzioni, di norma, dovranno realizzarsi in prossimità degli insediamenti esistenti.

Le opere di infrastrutturazione del territorio da realizzare lungo le linee dei *Crinali locali* dovranno in ogni caso essere concepite per assicurare la salvaguardia degli scenari d'insieme e la tutela delle eventuali particolarità geo-morfologiche dei luoghi.

3) Margini dei depositi alluvionali terrazzati del Trebbia, Scarpate d'alveo, Paleoripe, Orli superiori di scarpate

Sono individuati ai sensi del comma terzo dell'art.33 di P.T.C.P.

In adiacenza ai *Margini dei depositi alluvionali terrazzati del Trebbia* per la fascia di distacco valgono le particolari disposizioni del comma terzo dell'art.33 di P.T.C.P.⁴⁰ che non consente, in adiacenza all'orlo superiore delle scarpate, interventi di nuova costruzione nonché la realizzazione di infrastrutture per una fascia di profondità pari almeno alla scarpata sottesa.

³⁹ Art.22, commi 5° e 6° del P.T.C.P.

5. Lungo i crinali è consentita la realizzazione di infrastrutture ed attrezzature, qualora previste in strumenti di pianificazione sovracomunale e fatte salve le disposizioni maggiormente limitative di altre zone del presente Piano, quali:

- linee di comunicazione viaria ;
- impianti atti alla trasmissione di segnali radiotelevisivi e di collegamento, nonché impianti a rete e puntuali per le telecomunicazioni;
- impianti a rete e puntuali per l'approvvigionamento idrico e relativo smaltimento dei reflui,
- sistemi tecnologici per il trasporto dell'energia e delle materie prime e/o dei semilavorati;
- opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico.

Tali interventi andranno corredati da apposito studio di impatto ambientale e visivo nonché da adeguate misure mitigative.

6. Sono fatte salve le previsioni contenute negli strumenti di pianificazione provinciali e subprovinciali vigenti alla data di adozione del presente Piano e quelle previste da progetti pubblici o di interesse pubblico sottoposti a valutazione di impatto ambientale e/o accompagnati da uno studio di inserimento e di valutazione paesistico-ambientale e positivamente licenziati.

⁴⁰ Art.33, comma 3°, del P.T.C.P.

3. I Comuni insede di formazione e adozione degli strumenti urbanistici generali o di varianti di adeguamento alle disposizioni del presente articolo, definiscono idonee discipline attenendosi alle seguenti disposizioni, tenendo anche conto delle indicazioni dei programmi di previsione e prevenzione ai sensi della L. 24 febbraio 1992 n.225. In adiacenza dei margini dei depositi alluvionali terrazzati in evoluzione ed alle scarpate rocciose in evoluzione, non è consentito alcun intervento di nuova edificazione, ivi compresa la realizzazione di infrastrutture, a partire dall'orlo superiore delle scarpate e per una fascia di larghezza non inferiore all'altezza delle scarpate sottese. In presenza di terreni incoerenti o di rocce intensamente fratturate, la larghezza della fascia di inedificabilità è comunque rapportata alle condizioni fisico-meccaniche e di giacitura delle litologie presenti delle scarpate sottese. In particolare tali direttive valgono fino all'emanazione dei criteri ed indirizzi di cui all'art.6 lettere e. ed f. ed all'art.10 della L.R. 19 giugno 1984 n.35. e s.m.

Gli interventi in prossimità delle *Scarpate d'alveo*, delle *Paleoripe* o degli altri *Orli superiori di scarpate* evidenziati nelle cartografie di Piano potranno realizzarsi conformemente alle specifiche normative di zona, ponendo particolare attenzione alle eventuali opere necessarie per la regimazione delle acque superficiali e sotterranee ed al consolidamento degli eventuali dissesti presenti.

Al momento di richiesta di concessione edilizia, in base ad adeguato rilievo idoneo a definire la sezione del piano di campagna del luogo di intervento, potrà precisarsi con maggiore dettaglio la giacitura degli orli superiori ed inferiori delle scarpate ed in base ad essi si applicheranno le prescrizioni prima esposte.

CAPO II - ZONE ED ELEMENTI DI SPECIFICO INTERESSE STORICO

ART.20 - AREE DI INTERESSE ARCHEOLOGICO

Sono determinate con riferimento agli artt.23 e 24 del P.T.C.P. e si articolano nelle seguenti zone:

1) Aree di concentrazione di materiali archeologici

In queste aree qualsiasi intervento di trasformazione del territorio è subordinato all'esecuzione di accertamenti preliminari volti alla definizione della consistenza dei reperti archeologici, secondo le procedure e le cautele stabilite al quarto comma dell'art.23 del P.T.C.P.⁴¹

2) Altri siti di rinvenimenti archeologici

Si riferiscono a siti di rinvenimenti segnalati dalla Soprintendenza ai beni archeologici per la regione Emilia Romagna.

Per essi dovranno applicarsi le medesime misure di tutela e di cautela nello svolgimento di opere dettate al prec. punto 1) da prevedersi, a giudizio dell'Amministrazione Comunale, in un opportuno intorno.

3) Assi principali della struttura centuriata

Si riferiscono a tratte stradali, canali di colo e irrigui coincidenti con i principali assi viari di infrastrutturazione del territorio di epoca romana e di essi ne è prescritta la conservazione.

4) Altri elementi della centuriazione

Sono costituiti da elementi di infrastrutturazione del paesaggio agrario quali strade, canali e filari che conservano l'orientamento della struttura centuriata e di essi ne è raccomandabile la conservazione.

ART.21 - INSEDIAMENTI DI INTERESSE STORICO

Gli insediamenti di interesse storico sono sottoposti a disciplina particolareggiata in riferimento alla legge regionale n.47/1978 come successivamente modificata e ed integrata, conformemente all'art.25 di P.T.C.P.

La disciplina particolareggiata si articola in Unità minime di intervento per le quali sono definiti gli interventi realizzabili per la tutela, la conservazione e il recupero degli insediamenti storici; le destinazioni d'uso ammesse sono definite al punto 1) del succ. art.29 "Insediamenti storici".

Più in particolare la tutela di questi insediamenti si esplica mediante:

⁴¹ Art.23, comma 4° di P.T.C.P.

4. Le aree di cui alla lettera "b2" sono assoggettate a "Controllo archeologico preventivo": le trasformazioni urbanistiche e edilizie comportanti movimenti di terreno e scavi di qualsiasi natura, ivi comprese le opere pubbliche ed infrastrutturali, sono subordinate all'esecuzione di ricerche preliminari, svolte in accordo con la competente Soprintendenza Archeologica e in conformità alle eventuali prescrizioni da questa dettate, rivolte ad accertare l'esistenza di complessi e/o materiali archeologici e la compatibilità degli interventi proposti con gli obiettivi di tutela, anche in considerazione della necessità di individuare aree di rispetto o di potenziale valorizzazione e/o fruizione.

Qualora tali aree, a seguito dell'esecuzione delle ricerche preliminari, risultino in tutto o in parte libere da complessi e/o materiali archeologici, per i rispettivi ambiti di riferimento varranno le previsioni successivamente definite dalla pianificazione comunale.

1) Modalità di intervento

Le cartografie di progetto denominate "Modalità di Intervento" suddividono gli insediamenti storici secondo le seguenti categorie:

- *Aggregazioni edilizie* articolate nelle sottocategorie (1) *di pregio tipologico e strutturale*, (2) *di scarsa rilevanza tipologica*, (3) *di valore ambientale*, (4) *in contrasto con l'ambiente*
- *Complessi tipologici* articolati nelle sottocategorie (1) *di rilievo*, (2) *degradati e fatiscenti*, (3) *di recente formazione*.

Le cartografie specificano altresì i perimetri dei *Complessi tipologici* e delle *Aggregazioni edilizie* nonché l'estensione delle semplici *Unità edilizie* di cui essi si costituiscono.

Le unità minime di intervento individuate in cartografia si riferiscono alle singole *Unità edilizie* e le opere per esse autorizzabili devono comunque conformarsi ed uniformarsi ai più vasti *Complessi tipologici* o alle *Aggregazioni edilizie*, nel caso in cui esse ne costituiscano una parte limitata, e comunque all'ambiente circostante negli altri casi.

Per le *Unità edilizie* è prescritta la presentazione di un Progetto unitario, a cui normalmente farà riferimento un'unica concessione o autorizzazione edilizia.

In ogni caso il progetto di recupero dovrà essere corredato di studi preliminari che evidenzino gli elementi costitutivi delle tipologie, delle aggregazioni o delle unità edilizie, le parti conservate e le eventuali contaminazioni evolutive nonché la qualità degli spazi liberi pertinenziali corredandoli alla funzionalità complessiva dell'insediamento; gli studi preliminari potranno anche evidenziare, con documentazione storico-catastale tendente alla definizione filologica delle tipologie e delle aggregazioni, le modifiche da apportarsi alle unità sottoposte a progetto unitario.

L'intervento edilizio sugli immobili è in ogni caso subordinato alla tutela degli elementi originari costitutivi delle tipologie e delle aggregazioni ancora conservati, come pure alla specificazione delle opere da realizzarsi sulle aree di pertinenza, di pregio o meno, al fine della miglior conservazione dell'unitarietà del complesso insediativo.

Gli elaborati di progetto dovranno quindi contenere il rilievo in scala idonea di tutti i piani fuori ed entro terra, sezioni e prospetti significativi, il rilievo delle aree libere pertinenziali, nonché una relazione sui trascorsi storici dell'insediamento, estesa alle intere *Unità edilizie*, qualora queste si presentino isolate, ed alle intere *Aggregazioni edilizie* o *Complessi tipologici*, qualora le stesse ne costituiscano una parte limitata.

2) Categorie di intervento

Le cartografie di progetto denominate "Categorie di Intervento" specificano la disciplina particolareggiata degli interventi autorizzabili secondo le categorie specificate dall'art.36, punti A1), A2), A3) e A4), di L.R. n.47/1978 come integrata dalla 23/1980, nel seguente modo:

- edifici di rilevante importanza per specifici pregi o caratteri architettonici o artistici: interventi di Restauro scientifico ⁴²

⁴² **Art.36, punto A1) di L.R. 7/12/1978 n.47 come succ. integr. e mod.**

A1) Restauro scientifico.

Gli interventi di restauro scientifico riguardano le unità edilizie che hanno assunto rilevante importanza nel contesto urbano territoriale per specifici pregi o caratteri architettonici o artistici.

Gli interventi di restauro scientifico consistono in un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'edificio, ne consentono la conservazione valorizzandone i caratteri e rendendone possibile un uso adeguato alle intrinseche caratteristiche.

Il tipo di intervento prevede:

- a) il restauro degli aspetti architettonici o il ripristino delle parti alterate, e cioè:
 - il restauro o il ripristino dei fronti esterni ed interni;
 - il restauro o il ripristino degli ambienti interni;
 - la ricostruzione filologica di parti dell'edificio eventualmente crollate o demolite;
 - la conservazione o il ripristino dell'impianto distributivo-organizzativo originale;

- edifici pregevoli di interesse storico: interventi di Restauro e risanamento conservativo di tipo A⁴³
- edifici di valore storico: interventi di Restauro e risanamento conservativo di tipo B⁴⁴

-
- la conservazione o il ripristino degli spazi liberi, quali, tra gli altri, le corti, i larghi, i piazzali, gli orti, i giardini, i chiostri;
 - b) il consolidamento, con sostituzione delle parti non recuperabili senza modificare la posizione o la quota dei seguenti elementi strutturali:
 - murature portanti sia interne che esterne;
 - solai e volte;
 - scale;
 - tetto, con ripristino del manto di copertura originale;
 - c) l'eliminazione delle superfetazioni come parti incongrue all'impianto originale e agli ampliamenti organici del medesimo;
 - d) l'inserimento degli impianti tecnologici e igienico-sanitari essenziali nel rispetto delle norme di cui ai punti precedenti.

⁴³ **Art.36, punto A2) di L.R. 7/12/1978 n.47 come succ. integr. e mod.**

A2) Restauro e risanamento conservativo.

Gli interventi di restauro e risanamento conservativo riguardano le unità edilizie in buono o mediocre stato di conservazione che, pur non presentando particolari pregi architettonici ed artistici, costituiscono parte integrante del patrimonio edilizio dell'insediamento storico, sia in quanto elementi partecipanti alla formazione dell'ambiente storico antico, sia perchè significativi dal punto di vista tipologico per la distribuzione interna degli ambienti, la disposizione degli elementi di collegamento verticale o per altre caratteristiche morfologiche.

Gli interventi di restauro e di risanamento conservativo sono quelli rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentono destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino ed il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio.

I tipi di intervento di restauro e risanamento conservativo sono specificati all'interno di sottocategorie:

1) - Restauro e risanamento conservativo tipo A.

Gli interventi di restauro e di risanamento conservativo tipo A riguardano le unità edilizie il cui stato di conservazione consente di riconoscere la rilevanza tipologica, strutturale e morfologica dell'edificio e permette il suo completo recupero.

Il tipo di intervento prevede:

- a) la valorizzazione degli aspetti architettonici per quanto concerne il ripristino dei valori originali mediante:
 - il restauro e il ripristino dei fronti esterni ed interni; su questi ultimi sono consentite parziali modifiche purchè non venga alterata l'unitarietà del prospetto e siano salvaguardati gli elementi di particolare valore stilistico;
 - il restauro e il ripristino degli ambienti interni nel caso in cui vi siano elementi di documentata importanza;
- b) il consolidamento con sostituzione delle parti non recuperabili senza modificare la posizione dei seguenti elementi strutturali:
 - murature portanti sia interne che esterne;
 - solai e volte;
 - scale;
 - tetto con ripristino del manto di copertura originale;
- c) l'eliminazione delle superfetazioni come parti incongrue all'impianto originario e agli ampliamenti organici del medesimo;
- d) l'inserimento degli impianti tecnologici e igienico-sanitari essenziali nel rispetto delle norme di cui ai punti precedenti.

⁴⁴ **Art.36, punto A2) di L.R. 7/12/1978 n.47 come succ. integr. e mod.**

A2) Restauro e risanamento conservativo.

Gli interventi di restauro e risanamento conservativo riguardano le unità edilizie in buono o mediocre stato di conservazione che, pur non presentando particolari pregi architettonici ed artistici, costituiscono parte integrante del patrimonio edilizio dell'insediamento storico, sia in quanto elementi partecipanti alla formazione dell'ambiente storico antico, sia perchè significativi dal punto di vista tipologico per la distribuzione interna degli ambienti, la disposizione degli elementi di collegamento verticale o per altre caratteristiche morfologiche.

Gli interventi di restauro e di risanamento conservativo sono quelli rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentono destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino ed il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio.

I tipi di intervento di restauro e risanamento conservativo sono specificati all'interno di sottocategorie:

.....

2) - Restauro e risanamento conservativo tipo B.

- edifici di valore ambientale: interventi di Ristrutturazione edilizia ⁴⁵
- edilizia in contrasto con l'ambiente: interventi di Ristrutturazione urbanistica ⁴⁶.

In modo particolare:

Gli interventi di restauro e risanamento conservativo tipo B riguardano le unità edilizie in mediocre stato di conservazione ed in carenza di elementi architettonici ed artistici di pregio, che fanno tuttavia parte integrante del patrimonio edilizio storico.

Il tipo di intervento prevede:

- a) la valorizzazione degli aspetti architettonici mediante:
 - il restauro e il ripristino dei fronti esterni ed interni: su questi ultimi sono ammesse nuove aperture purchè non venga alterata l'unitarietà del prospetto;
 - il restauro degli ambienti interni: su questi sono consentiti adeguamenti dell'altezza interna degli ambienti rimanendo fisse le quote delle finestre e della linea di gronda;
- b) il consolidamento e il nuovo intervento strutturale esteso a larghe parti dell'edificio;
- c) l'eliminazione delle superfetazioni definite come parti incongrue all'impianto originario e agli ampliamenti organici del medesimo;
- d) l'inserimento degli impianti tecnologici ed igienico sanitari essenziali nel rispetto delle norme di cui ai punti precedenti.

⁴⁵ **Art.36, punto A3) di L.R. 7/12/1978 n.47 come succ. integr. e mod.**

A3) Ristrutturazione edilizia.

Gli interventi riguardano le unità edilizie che non presentano alcuna caratteristica storico-ambientale ma sono tuttavia compatibili con l'organizzazione morfologica del tessuto urbanistico.

Gli interventi di ristrutturazione edilizia sono quelli volti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente.

Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi e impianti, senza aumento del volume e delle altezze preesistenti.

I tipi di intervento della categoria A3 ristrutturazione edilizia sono specificati all'interno di sottocategorie.

1) - Ristrutturazione.

Gli interventi di ristrutturazione riguardano le unità edilizie con elementi o parti di esse, esterne o interne, ancora conservate nel loro assetto e nella loro configurazione originaria.

Il tipo di intervento prevede:

- a) la valorizzazione degli aspetti urbanistici architettonici mediante:
 - il restauro e il ripristino dei fronti esterni ed interni per le parti originarie ancora conservate e per gli elementi di particolare valore stilistico; mentre in generale deve essere salvaguardata l'unitarietà dei prospetti e la configurazione dei corpi edilizi;
 - il restauro e il ripristino degli ambienti interni per le parti originarie ancora consistenti e per gli elementi di particolare valore stilistico;
 - il ripristino e la sostituzione delle opere necessarie per il riordino dei collegamenti verticali ed orizzontali collettivi nonchè dei servizi;
 - l'inserimento di nuovi elementi ed impianti.

2) - Ripristino edilizio.

Gli interventi di ripristino edilizio riguardano gli spazi già edificati e ora completamente demoliti dei quali non è possibile reperire adeguata documentazione della loro organizzazione e per i quali è necessario ricostituire la compagine edilizia originaria.

Il tipo di intervento prevede:

- a) la ricostruzione con un nuovo intervento nel rispetto degli allineamenti orizzontali e verticali, prevalenti nell'isolato, prevedendo la quota di parcheggi fissati dall'art.18 della legge 6/8/1967, n.765 e la cessione o monetizzazione di uno standard di parcheggio pubblico non inferiore a mq.3 ogni 30 mq. di superficie utile.

⁴⁶ **Art.36, punto A4), di L.R. 7/12/1978 n.47 come succ. integr. e mod.**

A4) Ristrutturazione urbanistica.

Gli interventi riguardano le unità minime di intervento contenenti unità edilizie incongrue all'organizzazione morfologica e tipologica del tessuto urbanistico.

Gli interventi di ristrutturazione urbanistica sono quelli rivolti a sostituire l'esistente tessuto urbanistico con altro diverso mediante un insieme sistematico di interventi edilizi, anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale, ognuno risultante in contrasto con le caratteristiche dell'impianto urbano ed edilizio originario.

Il tipo di intervento prevede:

- a) la valorizzazione degli aspetti urbanistici ed architettonici mediante:
 - la demolizione e ricostruzione, sulla base di parametri planivolumetrici specificati nelle planimetrie di piano, ricavati dall'organizzazione morfologica e tipologica originaria e con una densità fondiaria in ogni caso non superiore a 5 mc/mq e comunque non superiore al 50% della densità fondiaria media nella zona;
 - il rispetto dell'art.18 della legge 6/8/1967, n.765 e la cessione gratuita di uno standard di parcheggio pubblico non inferiore a mq.3 ogni 30 mq. di superficie utile all'atto della concessione.

- per gli interventi di Ristrutturazione si consente l'adeguamento delle altezze minime interne ai locali di abitazione in applicazione al D.M. 5 luglio 1975 pubblicato nella G.U. 1190 del 18 luglio 1975, nonché il recupero della volumetria totale dei fabbricati di servizio alla residenza tramite l'accorpamento in un'unica soluzione edilizia con l'edificio principale
- per gli interventi di Ripristino edilizio si consente il recupero della volumetria totale delle costruzioni preesistenti anche tramite interventi di abbattimento e ricostruzione con accorpamento in un'unica soluzione edilizia
- per gli interventi di Ristrutturazione urbanistica le soluzioni progettuali dovranno comunque tendere ad assetti planivolumetrici congrui alla specificità delle zone oggetto di intervento e comunque salvaguardare gli eventuali elementi di interesse storico-testimoniale in esse presenti; per questi interventi si consente il recupero del Volume totale (Vt) delle costruzioni preesistenti anche tramite interventi di abbattimento e ricostruzione con accorpamento in un'unica soluzione edilizia
- per le unità edilizie fatiscenti o parzialmente demolite, sottoposte ad interventi di Restauro e risanamento conservativo, sono ammessi interventi di Ripristino tipologico⁴⁷
- gli edifici ricadenti negli elenchi di cui alla legge 1089/1939 come recepita nel D.Lgs 29/10/1999 n.490, sono soggetti agli interventi di restauro specificati all'art.34, da autorizzarsi secondo le speciali procedure previste dal D.Lgs. stesso⁴⁸.

3) Tutela degli elementi di interesse testimoniale

In ogni caso gli interventi sugli edifici dovranno tendere alla salvaguardia degli aspetti di interesse storico-testimoniale, tanto con riferimento agli interi insediamenti che alla configurazione dei corpi edilizi nonché alla pregevolezza degli elementi costitutivi.

Le cartografie di progetto specificano le costruzioni che presentano particolari elementi di interesse storico-testimoniale per i quali dovranno prevedersi gli opportuni interventi di tutela.

4) Tutela delle aree pertinenziali

Le cartografie di progetto specificano inoltre gli spazi e gli elementi pertinenziali da tutelare. Per essi si applicano le tutele stabilite al succ. art.22 punto 4) "Aree pertinenziali di interesse testimoniale".

⁴⁷ **Art.36, punto A2) di L.R. 7/12/1978 n.47 come succ. integr. e mod.**

.....
3) - Ripristino tipologico.

Gli interventi di ripristino tipologico riguardano le unità edilizie fatiscenti o parzialmente demolite che non rientrano nella categoria A1 e di cui è possibile reperire adeguata documentazione della loro organizzazione tipologica originaria individuabile anche in altre unità edilizie dello stesso periodo storico e della stessa area culturale.

Il tipo di intervento prevede:

a) la valorizzazione degli aspetti architettonici mediante:

- il ripristino dei collegamenti verticali e orizzontali collettivi quali androni, blocchi scale, portici;
- il ripristino ed il mantenimento della forma, dimensioni e dei rapporti fra unità edilizie preesistenti ed aree scoperte quali corti, chiostri;
- il ripristino di tutti gli elementi costitutivi del tipo edilizio, quali partitura delle finestre, ubicazione degli elementi principali e particolari elementi di finitura.

⁴⁸ **Art.34 di D.Lgs 29/10/1999 n.490**

Ai fini del presente Capo, per restauro si intende l'intervento diretto sulla cosa volto a mantenere l'integrità materiale e ad assicurare la conservazione e la protezione dei suoi valori culturali. Nel caso di beni immobili situati nelle zone dichiarate a rischio sismico in base alla normativa vigente il restauro comprende l'intervento di miglioramento strutturale.

ART.22 - INSEDIAMENTI DI INTERESSE TESTIMONIALE

Sono individuati in riferimento all'art.27 del P.T.C.P.

Per gli Inseidiamenti di interesse testimoniale le cartografie di P.R.G. specificano il grado di tutela da applicarsi per la loro conservazione; gli interventi edilizi autorizzabili dovranno tendere alla preservazione delle parti ancora conservate nel loro assetto e nella loro configurazione originaria.

Nel rispetto della specifica disciplina di tutela dei beni storici e testimoniali dettata dal P.R.G., al momento di richiesta dell'autorizzazione o della concessione edilizia, gli elaborati tecnici dovranno essere corredati di rilievo fotografico della zona interessata e la Commissione Edilizia è tenuta ad effettuare la comparazione dei rilievi presentati per gli interi insediamenti edilizi, per le singole tipologie e per i loro specifici elementi costitutivi, nonché per le aree pertinenziali, con il *Catalogo dei beni di interesse ambientale, storico e testimoniale* allegato al P.R.G.; questa procedura si esplica in riferimento alla dichiarazione di indirizzi espressa dalla Commissione stessa per la valutazione della qualità formale e compositiva dell'opera edilizia, nei modi stabiliti dagli artt.12 e 15 della L.R. n.33/1990 ⁴⁹.

Più in particolare la tutela di questi insediamenti si esplica mediante:

1) Tutela degli insediamenti edilizi di interesse testimoniale

Per gli insediamenti di interesse testimoniale gli interventi di recupero, oltre a salvaguardare gli elementi ancora presenti in condizione originaria, dovranno porre particolare riguardo alle caratteristiche essenziali e distintive dei diversi impianti insediativi con riferimento al *Repertorio degli insediamenti* allegato al P.R.G.; in ogni caso le nuove costruzioni e gli ampliamenti dell'esistente non dovranno pregiudicare le caratteristiche significative delle preesistenze e delle aree pertinenziali, come pure il recupero delle singole tipologie dovrà integrarsi con l'intero insediamento salvaguardando la tipicità dell'assetto planivolumetrico complessivo, anche tramite interventi di ripristino. A questo fine il progetto edilizio dovrà essere corredato dalla descrizione delle opere di ripristino da realizzarsi sugli spazi privati di pertinenza e sulle eventuali zone d'uso comune contermini all'intervento.

Le opere edilizie dovranno realizzarsi con materiali conformi ai preesistenti o comunque idonei alla migliore integrazione con l'esistente, come pure le tecnologie costruttive dovranno in ogni caso essere compatibili con i caratteri essenziali dell'insediamento così da non snaturarne la tipicità o l'originalità.

Le cartografie di P.R.G. specificano gli Inseidiamenti di interesse testimoniale con riferimento a:

1. *Grandi cascine a corte*
2. *Aziende agricole della conduzione diretta*
3. *Impianti rurali in addizione*
4. *Agglomerazioni di edilizia rurale minuta*
5. *Edilizia urbana*

⁴⁹ **Art.12 e art.15, commi 6° e 7° di L.R. 26/4/1990 n.33**

Art.12 - Prescrizioni relative alla qualità formale e compositiva dell'opera edilizia.

1. La qualità formale e compositiva dell'opera è verificata, con le modalità definite nel Regolamento edilizio comunale, dalla Commissione edilizia in relazione alla propria dichiarazione di indirizzi, di cui all'art.15.

2. Allo stesso modo la Commissione edilizia valuta l'inserimento dell'opera nel contesto urbano ed ambientale, tenendo conto delle prescrizioni contenute in programmi o piani riguardanti ad esempio il colore, l'arredo urbano ed il verde, ove previsti dal Regolamento edilizio comunale.

Art.15 - Commissione edilizia comunale.

6. Nel settore edilizio la Commissione edilizia è chiamata ad esprimere il proprio parere, solo in ordine agli aspetti formali, compositivi ed architettonici delle opere edilizie ed al loro inserimento nel contesto urbano ed ambientale.

7. A tal fine, all'atto del suo insediamento, la Commissione edilizia, formula in un documento denominato "Dichiarazione di indirizzi" i criteri che adotterà nella valutazione dei progetti sottoposti al suo esame. La dichiarazione di indirizzi deve essere approvata dal Consiglio comunale.

6. *Edilizia estensiva*
7. *Luoghi di culto e sepoltura*
8. *Insedimenti produttivi*

2) Tutela delle tipologie costruttive

Degli Insediamenti di interesse testimoniale le cartografie di P.R.G. specificano le tipologie costruttive di carattere emergente e, nel caso in cui rivestano un particolare pregio, le aree pertinenziali da tutelare. Per gli edifici emergenti specificatamente individuati nelle cartografie di Piano quali *Torri, Case a corte chiusa, Colombaie e Palazzi* si consentono interventi risanativi, mentre per gli edifici individuati quali *Palazzine, Ville novecentesche, Rustici agricoli e Edilizia produttiva* si consentono interventi ristrutturativi; per la definizione delle opere autorizzabili tramite gli interventi risanativi e ristrutturativi si fa riferimento, in linea generale ed in quanto non in contrasto con gli indici urbanistico-edilizi di zona, agli interventi previsti rispettivamente ai punti A2) e A3) dell'art.36 di L.R. 47/1978 come integrata da L.R. n.23/1990. Per le Aree pertinenziali di pregio specificate nelle cartografie di P.R.G. si consentono le opere che concorrono alla loro riqualificazione tramite gli interventi previsti al succ. punto 4) di questo stesso articolo.

Per ogni altra tipologia, non già compresa nei casi prima esposti, si dovrà tendere alla salvaguardia della configurazione degli interi corpi edilizi tutelandone la tipicità intrinseca nonché gli elementi ancora conservati in condizioni originaria.

Il *Catalogo dei beni di interesse ambientale, storico e testimoniale* al fascicolo I5.5 *Tipologie costruttive*, ritrae i seguenti fabbricati:

- Torri
 - Castelli
 - Case a corte e Colombaie
 - Palazzi e ville, Palazzine
 - Abitazioni bracciantili, mezzadrili, della piccola proprietà
 - Rustici agricoli
 - Costruzioni a carattere produttivo
 - Edilizia civile: Ville novecentesche e Palazzine
 - Edilizia religiosa o funeraria
- e ne evidenzia, anche attraverso i commenti alle immagini, gli essenziali elementi costitutivi.

In ogni caso è da escludersi l'uso di materiali e di soluzioni tecnologiche non congrue alla specificità di ciascuna tipologia così da pregiudicarne la conservazione e l'integrità.

3) Tutela degli elementi costitutivi degli edifici

In ogni caso per tutti gli interventi sull'esistente si dovrà tendere alla salvaguardia degli aspetti di interesse storico-testimoniale sia con riferimento agli eventuali elementi complementari significativi che alla configurazione degli interi corpi edilizi.

A tal fine gli elaborati progettuali dovranno quindi evidenziare:

- gli elementi decorativi delle facciate quali infissi, segnapiano, parapetti di balconi, balaustre, inferriate, zoccolature, santelle o nicchie votive, portali, ecc.
- gli elementi di arredo delle coperture quali comignoli, cornicioni, gronde, gocciolatoi, pinnacoli, velette, altane, ecc.
- gli elementi costruttivi di particolare interesse delle murature, delle coperture, delle pavimentazioni, dei solai, dei collegamenti verticali e orizzontali
- gli elementi di arredo delle aree pertinenziali quali murature di recinzione, lastricature, pilastrature, segnacoli e filari di ingresso, macchie vegetali, ecc.

Il *Catalogo dei beni di interesse ambientale, storico e testimoniale* al fascicolo I5.6 *Elementi costitutivi degli edifici* ritrae i beni peculiari di questo genere distinguendoli in

- Facciate

- Coperture
 - Strutture
- evidenziando gli elementi che nell'ambito locale rivestono una particolare significanza.

Nel caso in cui questi elementi rivestano uno specifico pregio o un particolare contenuto, gli elaborati progettuali dovranno prevedere per essi le più opportune opere conservative.

In modo particolare per gli edifici sottoposti ad interventi di ristrutturazione edilizia ed urbanistica per le parti da ricostruire gli interventi dovranno uniformarsi agli elementi storico-testimoniali dell'intorno anche riproponendo, per quanto ammissibile, quegli elementi specifici o distintivi della zona oggetto di intervento.

In ogni caso è raccomandabile che gli interventi di finitura dei manufatti non contrastino con la tradizione edilizia locale con riferimento alle zone immediatamente circostanti.

4) Aree pertinenziali di interesse testimoniale

Queste si articolano in:

- Corti, spazi lastricati e altre pertinenze di pregio
- Giardini e altre aree di particolare valore ambientale
- Aree pertinenziali di impianti fortificati
- Stradelli e corti d'uso comune
- Vedute prospettiche.

Su queste aree è consentita l'esecuzione di opere tendenti alla riqualificazione funzionale delle pertinenze, compresa l'eliminazione delle parti incongrue, in riferimento all'unitarietà delle tipologie ed ai loro trascorsi storici; in modo particolare per le aree indicate come "aree pertinenziali di impianti fortificati" che si riferiscono a sedimi di fossati o terragli, gli interventi dovranno tendere alla salvaguardia ed alla valorizzazione delle tracce ancora presenti nonchè, se del caso, all'esecuzione di opere di ripristino.

È inoltre prescritta la conservazione degli elementi successivamente elencati, qualora rivestano un particolare pregio o comunque presentino significanza speciale con riferimento all'insediamento nel quale ricadono:

- lastricature a pietre piatte o in costa, acciottolati di vario genere, ammattonati
- recinzioni, pilastrature segna-ingresso, portali
- elementi accessori quali fontane e pozzi, forni e fornacette
- arredi vegetali vari di giardini ed orti;

al fascicolo 15.7 *Aree pertinenziali*, il *Catalogo dei beni di interesse ambientale, storico e testimoniale* rappresenta questa specifica categoria di elementi.

5) Segnacoli di interesse testimoniale

Per essi si fa riferimento al *Catalogo dei beni di interesse ambientale, storico e testimoniale* con riguardo al fascicolo 15.8 *Segnacoli*.

Più in particolare si riferiscono a:

- Stemmi gentilizi
- Affreschi, pitturazioni e altre decorazioni minori
- Segnacoli votivi
- Tabelle, lapidi e altre iscrizioni
- Elementi decorativi di recupero
- Teste apotropaiche
- Elementi particolari di interesse storico.

Per essi è prescritta la conservazione e, se del caso, la ricollocazione in sede idonea.

ART.23 - AMBITI E STRUTTURE DI INTERESSE TESTIMONIALE

Sono individuati in riferimento agli artt.28 e 29 del P.T.C.P. e si articolano in :

1) Zona interessata da bonifiche storiche di pianura

Si riferisce all'ambito del sistema di bonifica dei territori rurali di probabile epoca medioevale, costituito dal complesso delle derivazioni irrigue del Trebbia a valle di Rivergaro-capoluogo.

Le cartografie di Piano individuano i manufatti idraulici significativi da tutelare secondo le disposizioni del successivo punto 2) "Opere idrauliche".

I nuovi interventi nelle zone agricole ricadenti in questo ambito sono soggetti alle disposizioni dei punti a./c. del terzo comma dell'art.28 del P.T.C.P. per la salvaguardia degli elementi caratterizzanti l'infrastrutturazione territoriale di questa zona⁵⁰.

La rete infrastrutturale del sistema irriguo di origine storica è soggetta alle opere di tutela e recupero ambientale dei punti a./e. del quarto comma dell'art.28 del P.T.C.P.⁵¹

2) Opere idrauliche

Si riferiscono ai manufatti idraulici più significativi della rete irrigua derivata dal Trebbia quali condotte idriche, prese di derivazioni, partitori, chiuse, arginature e muri spondali, ricoveri e depositi di materiali; per essi sono comunque consentite opere finalizzate al miglioramento della funzione idraulica ed è raccomandabile, per quanto possibile, la conservazione degli aspetti di interesse storico-testimoniale evitando l'alterazione sostanziale delle sagome volumetriche, delle fronti e dei materiali di particolare pregio o interesse quali mattoni a vista, coperture in coppi, strutture in legno o ferro, pietre locali o graniti angolari, ecc.

3) Fonti pubbliche

Si riferiscono ad antiche fontane o pozzi pubblici di villaggio, ancora rilevabili nelle cartografie I.G.M. di fine ottocento. Di esse ne è prescritta la conservazione anche mediante lo svolgimento di opere che, per natura e materiali impiegati, ne impediscano una irreversibile degradazione.

⁵⁰ **Art.28, comma 3° di P.T.C.P.**

3. I Comuni dovranno inoltre provvedere a definire le norme di tutela generale, con riferimento alle seguenti disposizioni:

- a. i terreni agricoli di cui al comma 1 sono assoggettati alle disposizioni relative alle zone agricole dettate dalle leggi vigenti e dalla pianificazione regionale, provinciale, comunale, alle condizioni e nei limiti derivanti dalle ulteriori disposizioni di cui al presente articolo, fatta salva comunque l'efficienza del sistema idraulico;
- b. va evitata qualsiasi alterazione delle caratteristiche essenziali degli elementi dell'organizzazione territoriale; qualsiasi intervento di realizzazione di infrastrutture viarie, canalizie e tecnologiche di rilevanza non meramente locale deve essere previsto in strumenti di pianificazione e/o programmazione nazionali, regionali e provinciali e deve essere complessivamente coerente con la predetta organizzazione territoriale;
- c. gli interventi di nuova edificazione devono essere coerenti con l'organizzazione territoriale e di norma costituire unità accorpate urbanisticamente e paesaggisticamente con l'edificazione preesistente.

⁵¹ **Art.28, comma 4° di P.T.C.P.**

4. I Comuni in sede di formazione degli strumenti generali o di varianti, adeguano le loro previsioni con riferimento ai seguenti indirizzi tesi a:

- a. evitare la modifica, l'interramento o la coltivazione a fini agricoli a ridosso della rete tracciata dei canali di bonifica,
- b. evitare l'eliminazione di strade poderali ed interpoderali, quando affiancate o di servizio ai canali di bonifica,
- c. evitare la rimozione di manufatti idraulici direttamente correlati al funzionamento idraulico dei canali di bonifica o del sistema infrastrutturale di supporto (chiaviche di scolo, piccole chiuse, scivoli, ponti in muratura, passerelle ecc)
- d. favorire incrementi di vegetazione autoctona senza abbattimento di siepi, filari alberati e della vegetazione riparia contigua alla rete di bonifica, purchè non venga impedito il regolare deflusso delle acque, la sicurezza dei luoghi e la manutenzione idraulica dei corsi d'acqua;
- e. incentivare il recupero dei manufatti di pertinenza di interesse storico-testimoniale, anche ai fini didattico e fruitivi.

4) Viabilità storica

Si articola in *Collegamenti carrabili principali*, *Tracce di antichi collegamenti di primaria importanza*, *Collegamenti di interesse locale* e *Altri collegamenti secondari*.

Sono consentiti interventi atti a conservare la memoria dei tracciati storici anche, qualora sia possibile, con il recupero degli interi percorsi all'agibilità pedonale pubblica.

Sono inoltre ammessi gli interventi di adeguamento funzionale dei tracciati stradali e la realizzazione di infrastrutture di servizio definiti al comma settimo dell'art.29 di P.T.C.P.⁵²

In modo particolare, ai sensi del quinto comma dell'art.29 del P.T.C.P., per i *Collegamenti carrabili principali* e i *Collegamenti di interesse locale* negli interventi di manutenzione e ampliamento della sede va evitata la soppressione degli eventuali elementi di arredo e di altri elementi significativi correlati alla viabilità storica quali filari alberati, tabernacoli, ponti in muratura, ecc., per i quali è raccomandabile, per quanto possibile, la conservazione degli aspetti di interesse storico-testimoniale evitando opere di alterazione sostanziale degli elementi compositivi di specifico e particolare interesse; qualora siano attuati interventi modificativi del tracciato storico, per i tratti significativi esclusi dal nuovo percorso andranno garantite misure per una loro fruizione alternativa.

L'Amministrazione Comunale è tenuta a regolamentare attraverso i propri atti amministrativi le particolari modalità di transito e la toponomastica di queste tratte stradali secondo gli indirizzi del sesto comma dell'art.29 del P.T.C.P.⁵³

ART.24 - AMBITI DI CONTESTO AD INSEDIAMENTI E PAESAGGI DI PREGIO

Si riferiscono alle porzioni di territorio nelle quali si allocano insediamenti storici di carattere emergente, la conservazione dei quali viene perseguita anche con uno specifico regime di tutela dell'intorno di contesto, oppure ad ambiti rurali da tutelare per la salvaguardia di visuali di paesaggi di particolare pregio o interesse.

In ogni caso anche al di fuori di questi ambiti vanno salvaguardate le visuali paesaggistiche e le vedute prospettiche significative. A tal fine il rilascio di concessione o autorizzazione è subordinato alla verifica dell'impatto prospettico delle opere richieste rispetto ad insediamenti emergenti; su parere della Commissione Edilizia potranno essere impartite direttive riguardanti gli aspetti formali, compositivi ed architettonici per l'inserimento delle opere nel contesto ambientale per la miglior preservazione delle vedute prospettiche.

Gli ambiti si articolano in:

⁵² Art.29, comma 7° di P.T.C.P.

7. Lungo i tratti di viabilità storica sono comunque consentiti:

- a. interventi di adeguamento funzionale che comportino manutenzioni, lievi modificazioni di tracciati originari;
- b. la realizzazione di infrastrutture tecniche di difesa del suolo, di canalizzazioni, di opere di difesa idraulica e simili, nonché le attività di esercizio e manutenzione della stessa.

Nella realizzazione di queste opere vanno evitate alterazioni significative della riconoscibilità dei percorsi storici e la soppressione degli eventuali elementi di arredo o pertinenze di pregio quali filari alberati, ponti storici in muratura ed altri elementi similari.

⁵³ Art.29, comma 6° di P.T.C.P.

6. I Comuni attraverso i propri atti amministrativi regolamentari:

- a. dispongono che lungo la viabilità storica, quali mulattiere, sentieri, strade poderali ed interpoderali, nei tratti con pavimentazioni originali o particolarmente significative, sia limitato il transito dei mezzi motorizzati ai soli mezzi necessari alle attività agricole, zootecniche e forestali, nonché per l'esecuzione, l'esercizio, l'approvvigionamento o la manutenzione di opere pubbliche e di pubblica utilità, di rifugi, bivacchi, posti di ristoro, strutture per l'alpeggio, annessi rustici ed eventuali abitazioni, qualora non siano altrimenti raggiungibili;
- b. salvaguardano e/o ripristinano i toponimi originari significativi.

1) Tutela degli ambiti rurali

In essi è prescritta la conservazione degli elementi paesaggistici, dei varchi e delle visuali significative e più in particolare:

- la valorizzazione delle costruzioni edilizie tramite interventi tendenti al ripristino degli elementi testimoniali basilari
- la conservazione delle zone destinate all'uso agricolo e boschivo con la valorizzazione dei loro elementi costitutivi quali i collegamenti storici, i viali di accesso a veduta prospettica, la qualità dei filari e delle siepi, le murature campestri di contenimento, gli eventuali coltivi a terrazzamento, ecc.
- l'eliminazione degli elementi incongrui e di disturbo alla fruizione

2) Tutela degli ambiti urbanizzati

Per essi va perseguita l'integrazione delle nuove costruzioni con le preesistenze di valore storico, tramite interventi concepiti in funzione della salvaguardia del bene tutelato. Più in particolare è prescritto:

- che i nuovi interventi edilizi, per assetto planivolumetrico e altezza massima delle costruzioni, siano congrui allo stato dei luoghi prevedendo, di norma, come riferimento le eventuali preesistenze di contesto o comunque del più immediato intorno
- come pure che almeno per le nuove costruzioni con affaccio diretto sul bene tutelato vengano individuate soluzioni che per materiali e tecnologia si integrino congruamente alle preesistenze di valore storico
- che le necessarie opere di infrastrutturazione, per caratteristiche e dimensione, siano concepite in quantità essenziale ed indispensabile e che, se del caso, siano corredate di cortine alberate per la miglior integrazione nel contesto.

CAPO III - LIMITAZIONI DERIVANTI DALL'INSTABILITÀ O DALLA PERMEABILITÀ DEI TERRENI

ART.25 - ZONE DI DISSESTO E INSTABILITÀ O DI POTENZIALE INSTABILITÀ ⁵⁴

Sono individuate in riferimento agli artt.31, 32 e 33 del P.T.C.P.

Gli interventi ammessi nelle zone di dissesto o potenziale instabilità sono subordinati alla presentazione della verifica tecnica di compatibilità geomorfologica delle opere da realizzare, come prescritto al comma ottavo dell'art.32 del P.T.C.P. ⁵⁵

La realizzazione di opere pubbliche ricadenti nei successivi punti 1) "Frane attive", 2/6) "Frane quiescenti", 9) "Conoidi di deiezione attivi" e 7) "Depositi di versante" in difformità dalle prescrizioni formulate per ogni singola zona, è subordinata all'osservanza delle prescrizioni del comma settimo dell'art.32 del P.T.C.P. ⁵⁶

Relativamente ai dissesti in cui sono state evidenziate modeste ripermetrazioni nella Variante specifica di adeguamento al P.A.I. rispetto all'Inventario del dissesto regionale è data la possibilità al Comune, a fronte di eventuali futuri ulteriori approfondimenti effettuati dal Servizio Geologico della Regione Emilia Romagna, di rettificare le aree in dissesto di cui sopra. Tale rettifica, non configurandosi come modifica sostanziale al Piano, non costituirà variante allo stesso.

Le zone si articolano in:

1) Frane attive

Per le aree di frana attiva (Fa) valgono le specifiche norme del PAI (art. 9 comma 2 NTA ⁵⁷) e del PTCP (artt. 31 e 32, commi 2 e 3 ⁵⁸): in queste aree non è ammessa la realizzazione di

⁵⁴ Articolo modificato e integrato da Variante specifica di adeguamento al P.A.I. approvata con delibera del Consiglio Comunale n.28 del 15/7/2008

⁵⁵ **Art.32, comma 8° del P.T.C.P.**

8. Tutti gli interventi consentiti dal presente articolo sono subordinati ad una verifica tecnica, condotta anche in ottemperanza alle prescrizioni di cui al D.M. 11 marzo 1988, volta a dimostrare la compatibilità tra l'intervento, le condizioni di dissesto e il livello di rischio esistente, sia per quanto riguarda possibili aggravamenti delle condizioni di instabilità presenti, sia in relazione alla sicurezza dell'intervento stesso. Tale verifica deve essere allegata al progetto dell'intervento, redatta e firmata da un tecnico abilitato.

⁵⁶ **Art.32, comma 7° del P.T.C.P.**

7. I progetti di opere pubbliche nazionali, regionali e subregionali eventualmente difformi dalle prescrizioni del presente articolo, devono essere suffragati da specifiche e approfondite analisi geologiche comprovanti l'insussistenza nell'area di interesse delle condizioni di dissesto e di instabilità di cui al precedente articolo ovvero, qualora sia dimostrata l'impossibilità di alternative localizzative, devono prevedere la realizzazione di opere di sistemazione e bonifica delle aree interessate che garantiscano condizioni di sicurezza dell'intervento e la non influenza dello stesso nei confronti della stabilità del versante interessato.

⁵⁷ **Art.9, comma 2 del P.A.I.**

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 3 ter del D.L. 12 ottobre 2000, n. 279, convertito in L. 11 dicembre 2000, n. 365, nelle *aree di frana attiva (Fa)* sono esclusivamente consentiti:

1. gli interventi di demolizione senza ricostruzione
2. gli interventi di manutenzione ordinaria degli edifici, così come definiti alla lettera a) dell'art. 31 della L. 5 agosto 1978, n. 457
3. gli interventi volti a mitigare la vulnerabilità degli edifici e degli impianti esistenti e a migliorare la tutela della pubblica incolumità, senza aumenti di superficie e volume, senza cambiamenti di destinazione d'uso che comportino aumento del carico insediativo

nuovi fabbricati ed in esse si consentono i soli interventi sugli edifici esistenti e le opere di bonifica, regimazione e difesa idraulica previsti al secondo comma dell'art. 32 del P.T.C.P. Sono inoltre consentiti gli interventi di mantenimento e consolidamento strutturale e funzionale delle infrastrutture esistenti per documentate esigenze di sicurezza e/o pubblica incolumità.

2) Frane quiescenti

Per le aree di frana quiescente (Fq) valgono le specifiche norme del PAI (art. 9 comma 3 NTA⁵⁹) e del PTCP (artt. 31 e 32, commi 4, 5 e 6⁶⁰): in queste zone, oltre agli interventi consentiti in aree definite come "Frane attive":

-
4. gli interventi necessari per la manutenzione ordinaria e straordinaria di opere pubbliche o di interesse pubblico e gli interventi di consolidamento e Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico restauro conservativo di beni di interesse culturale, compatibili con la normativa di tutela
 5. le opere di bonifica, di sistemazione e di monitoraggio dei movimenti franosi
 6. le opere di regimazione delle acque superficiali e sotterranee
 7. la ristrutturazione e la realizzazione di infrastrutture lineari e a rete riferite a servizi pubblici essenziali non altrimenti localizzabili, previo studio di compatibilità dell'intervento con lo stato di dissesto esistente validato dall'Autorità competente. Gli interventi devono comunque garantire la sicurezza dell'esercizio delle funzioni per cui sono destinati, tenuto conto dello stato di dissesto in essere.

⁵⁸ Art.32, commi 2° e 3° del P.T.C.P.

2. Nelle zone definite come frane attive non è consentito alcun intervento di nuova edificazione; sono consentiti esclusivamente:

- a. gli interventi di demolizione senza ricostruzione
- b. gli interventi di manutenzione ordinaria degli edifici, così come definiti alla lettera a) dell'art.31 della L. 5 agosto 1978, n.457
- c. gli interventi volti a mitigare la vulnerabilità degli edifici esistenti e a migliorare la tutela della pubblica incolumità, senza aumenti di superficie e volume, senza cambiamenti di destinazione d'uso che comportino aumento del carico insediativo
- d. gli interventi necessari per la manutenzione ordinaria e straordinaria di opere pubbliche o di interesse pubblico e gli interventi di consolidamento e restauro conservativo di beni di interesse culturale, compatibili con la normativa di tutela
- e. le opere di bonifica e di sistemazione dei movimenti franosi
- f. le opere di regimazione delle acque superficiali e sotterranee
- g. le opere di difesa e di sistemazione idraulica.

3. Nelle zone definite come Frane attive sugli edifici esistenti sono consentite esclusivamente opere temporanee di consolidamento strutturale di emergenza degli edifici lesionati, a soli fini di salvaguardia della pubblica incolumità, interventi di demolizione senza ricostruzione ed il recupero e risanamento delle aree libere. Nel rispetto delle disposizioni generali di cui al precedente punto, sono inoltre consentiti interventi di mantenimento e consolidamento strutturale e funzionale delle infrastrutture esistenti per documentate esigenze di sicurezza e/o pubblica utilità. In sede di adeguamento dei propri strumenti urbanistici e regolamentari, i Comuni sono tenuti a definire, sulla base di specifici approfondimenti conoscitivi, apposite distanze di rispetto dai limiti delle aree interessate da frane attive o da conoidi attive in funzione della loro possibile evoluzione.

⁵⁹ Art.9, comma 3 del P.A.I.

Nelle aree di frana quiescente (Fq), oltre agli interventi consentiti per le aree di frana attiva (Fa), sono consentiti:

1. gli interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, così come definiti alle lettere b) e c) dell'art. 31 della L. 5 agosto 1978, n. 457, senza aumenti di superficie e volume;
2. gli interventi di ampliamento degli edifici esistenti per adeguamento igienico funzionale;
3. gli interventi di ampliamento e ristrutturazione di edifici esistenti, nonché di nuova costruzione, purché consentiti dallo strumento urbanistico adeguato al presente Piano ai sensi e per gli effetti dell'art. 18, fatto salvo quanto disposto dalle linee successive;
4. la realizzazione di nuovi impianti di trattamento delle acque reflue e l'ampliamento di quelli esistenti, previo studio di compatibilità dell'opera con lo stato di dissesto esistente validato dall'Autorità competente; sono comunque escluse la realizzazione di nuovi impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti, l'ampliamento degli stessi impianti esistenti, l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti, così come definiti dal D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22. È consentito l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti già autorizzate ai sensi dello stesso D.Lgs. 22/1997 (o per le quali sia stata presentata comunicazione di inizio attività, nel rispetto delle norme tecniche e dei requisiti specificati all'art. 31 del D.Lgs. 22/1997) alla data di entrata in vigore del Piano, limitatamente alla durata dell'autorizzazione stessa. Tale autorizzazione può essere rinnovata fino ad esaurimento della capacità residua derivante dalla autorizzazione originaria per le discariche e fino al termine della vita tecnica per gli impianti a tecnologia complessa, previo studio di compatibilità validato dall'Autorità competente. Alla scadenza devono essere effettuate le operazioni di messa in sicurezza e ripristino del sito, così come definite all'art. 6 del suddetto decreto legislativo.

1. sono ammessi gli interventi sugli edifici e infrastrutture esistenti previsti ai punti a., b., c. del quarto comma dell'art. 32 del P.T.C.P., interventi di ristrutturazione dei fabbricati esistenti e la realizzazione di altri fabbricati di modesta entità laddove sono presenti edifici ed infrastrutture extraurbani o agricoli;
2. negli insediamenti urbani esistenti è inoltre consentita l'attuazione delle previsioni edificatorie di Piano;
3. è richiesta una verifica tecnica di compatibilità geomorfologica che dovrà interessare la stabilità complessiva dell'intero versante, ai sensi del comma sesto dell'art. 32 del P.T.C.P.;
4. nella ristrutturazione di fabbricati residenziali esistenti eventuali ampliamenti di qualunque tipo non potranno superare il 10% della superficie utile preesistente; eventuali opere edificatorie dovranno essere realizzate con indici volumetrici massimi comunque non superiori al 50% di quelli previsti per aree analoghe poste al di fuori di dette aree in dissesto;
5. nel caso di zone rurali le dimensioni dovranno essere contenute esclusivamente all'esigenze tecnico-funzionali dell'attività agricola pre-esistente, mentre nuovi interventi edilizi di modesta entità saranno consentiti esclusivamente per usi agricoli;
6. zone di completamento ovvero nuovi insediamenti di non rilevante estensione saranno consentiti solamente ove si dimostri:
 - a. l'esistenza e/o il permanere di quote di fabbisogno non altrimenti soddisficibili;
 - b. la compatibilità delle predette individuazioni con la tutela delle caratteristiche paesaggistiche generali dei siti interessati e con quella di singoli elementi fisici, biologici, antropici di interesse culturale in essi presenti; avendo riguardo per quanto previsto all'art. 38 della legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47 e ss.mm. e all'art. 31 comma 5° della Legge 1150/42, che dette previsioni siano localizzate in contiguità del perimetro del territorio urbanizzato, di cui all'art. 13 della legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47 e ss.mm. e siano servite dalla rete infrastrutturale esistente; l'eventuale realizzazione di infrastrutture di utilità pubblica al servizio degli insediamenti esistenti, è consentita solo nei casi in cui sia dimostrata la necessità e l'impossibilità di alternative, subordinatamente alla verifica della non influenza negativa sulle condizioni di stabilità del versante e di assenza di rischio per la pubblica incolumità;

3) Frane quiescenti Fq a fattibilità con minime limitazioni (F2)

In tali aree sono state rilevate minime condizioni limitative alla modifica della destinazione d'uso dei terreni, per cui gli interventi edificatori sono ammessi, ma si rende necessario realizzare approfondimenti di carattere geologico-tecnico finalizzati alla mitigazione del rischio.

⁶⁰ Art.32, commi 4°, 5°e 6° del P.T.C.P.

Nelle zone definite come Frane quiescenti, non interessate da insediamenti urbani stabili, non sono ammesse nuove edificazioni.

I Comuni, tramite i propri strumenti urbanistici, potranno consentire e regolamentare, previa verifica tecnica volta a dimostrare la non influenza sulle condizioni di stabilità del versante e di rischio per la pubblica incolumità, interventi di ristrutturazione dei fabbricati esistenti e interventi edilizi di modesta entità, subordinatamente alla verifica della influenza delle condizioni di stabilità del versante e di assenza di rischio per la pubblica incolumità, laddove siano presenti edifici ed infrastrutture extraurbane o agricole e inoltre:

- a. gli interventi di manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, così come definiti alle lettere b) e c) dell'art. 31 della L. 5 agosto 1978, n. 457, senza aumenti di superficie e volume;
- b. gli interventi di adeguamento igienico-funzionale degli edifici esistenti, ove necessario, per il rispetto della legislazione in vigore anche in materia di sicurezza del lavoro connessi ad esigenze delle attività e degli usi in atto;
- c. l'ampliamento o la ristrutturazione delle infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico esistenti, purché compatibili con lo stato di dissesto esistente.

Nelle zone definite come Frane quiescenti è consentita l'eventuale realizzazione di infrastrutture di utilità pubblica al servizio degli insediamenti esistenti, nei casi in cui sia dimostrata la necessità e l'impossibilità di alternative, subordinatamente alla verifica della influenza sulle condizioni di stabilità del versante e di assenza di rischio per la pubblica incolumità.

Più specificatamente, gli interventi previsti su queste aree dovranno essere accompagnati da una relazione geologica che dimostri la compatibilità dell'intervento previsto con le condizioni di pericolosità esistenti sull'area.

Gli studi geologici e geotecnici, da redigere ai sensi del D.M. 14/09/2005, dovranno essere in particolare finalizzati alla definizione della profondità, morfologia, consistenza e caratteristiche geotecniche del substrato, previa esecuzione di idonee indagini geognostiche.

Per interventi di mole non rilevante potrà essere sufficiente una caratterizzazione litostratigrafica e geotecnica mediante apertura di trincee esplorative con escavatore meccanico e prove penetrometriche, eventualmente da integrare successivamente con indagini più profonde, quali sondaggi, e con sviluppo di verifiche geotecniche per il corretto dimensionamento delle strutture fondazionali, finalizzate al calcolo della capacità portante e dei cedimenti in relazione ai carichi di progetto.

Ai fini di non peggiorare le condizioni generali di stabilità dei tratti di pendio classificati con questa classe si dovrà inoltre produrre adeguata relazione geologica che dimostri come nelle zone non servite da pubblica fognatura, lo smaltimento dei reflui fognari non alteri lo stato di equilibrio dei versanti.

Per quanto riguarda la regimazione delle acque superficiali si dovrà redigere apposita relazione geologica, che dimostri come l'intervento previsto non determini una modifica peggiorativa delle caratteristiche litologiche superficiali in termini di innesco di processi di erosione superficiale e che non si produca una variazione del regime e della portata dei corsi d'acqua superficiali eventualmente presenti nei pressi dell'area d'intervento.

4) Frane quiescenti Fq a fattibilità con modeste limitazioni (F3)

In tali aree sono state rilevate modeste condizioni limitative alla modifica della destinazione d'uso dei terreni. Questa situazione porta ad inserire, in termini di pericolosità e quindi di normativa geologica di attuazione, tutti questi comparti nell'ambito di una fruibilità urbanistica limitata ed in questo senso occorre sottolineare che, proprio in funzione delle tipologie relative alle problematiche emerse e della necessità di approfondire alcune tematiche connesse a situazioni specifiche, sarà necessario procedere ad una verifica geologico – tecnica preliminare, tesa a constatare la effettiva assenza di fenomeni geologici tali da sconsigliare, in rapporto ad una troppo elevata onerosità delle opere di bonifica e/a presidio, l'effettiva realizzabilità dell'intervento. Gli interventi edificatori sono comunque ammessi, ma si rende necessario realizzare significativi approfondimenti di carattere geologico-tecnico finalizzati alla mitigazione del rischio. In queste aree sono consentiti:

- al di fuori dei centri edificati (come definiti dall'art. 18 Legge n° 865 del 22.10.71), opere di nuova edificazione, di ampliamento e di ristrutturazione edilizia senza aumento di superficie o volume, interessanti edifici per attività agricole e residenze rurali connesse alla conduzione aziendali;
- gli interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, così come definiti alle lettere a), b) e c) dell'art. 31 della L. 5 agosto 1978, n. 457, senza aumenti di superficie e volume;
- gli interventi di ampliamento degli edifici esistenti per adeguamento igienico funzionale;
- la realizzazione di nuovi impianti di trattamento delle acque reflue e l'ampliamento di quelli esistenti, previo studio di compatibilità dell'opera con lo stato di dissesto esistente validato dall'Autorità competente; sono comunque escluse la realizzazione di nuovi impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti, l'ampliamento degli stessi impianti esistenti, l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti, così come definiti dal D. Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22. È consentito l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti già autorizzate ai sensi dello stesso D.Lgs. 22/1997 (o per le quali sia stata presentata comunicazione di inizio attività, nel rispetto delle norme tecniche e dei requisiti specificati all'art. 31 del D.Lgs. 22/1997) alla data di entrata in vigore del PAI (8 agosto 2001), limitatamente alla durata dell'autorizzazione stessa. Tale autorizzazione può essere

rinnovata fino ad esaurimento della capacità residua derivante dalla autorizzazione originaria per le discariche e fino al termine della vita tecnica per gli impianti a tecnologia complessa, previo studio di compatibilità validato dall'Autorità;

- altri interventi di nuova edificazione, purché siano verificati gli aspetti tecnici precisati di seguito.

L'applicazione del D.M. 14/9/2005 deve mirare all'accertamento dei seguenti aspetti:

1. natura, origine, potenza, caratteristiche geotecniche idrogeologiche delle coperture, al fine di accertarne le condizioni di equilibrio geomorfologico sia complessivo sia puntuale, prima di qualsiasi intervento modificatorio e di prevederne il comportamento in rapporto agli interventi previsti;
2. natura, giacitura, assetto strutturale, stato di conservazione del substrato roccioso al duplice scopo di garantire la stabilità del versante nel tempo - accertare preventivamente se e con quali accorgimenti siano eseguibili i previsti interventi modificatori dell'attuale assetto geologico-geomorfologico e del regime idrologico ed idrogeologico;
3. particolare attenzione ai problemi di equilibrio dei versanti in relazione ad interventi di qualsiasi tipologia che comportino scavi significativamente estesi secondo le curve di livello, specie se riconnessi con fronti con sviluppo verticale significativo.

Gli accertamenti geologici e geotecnici prescritti relativamente all'area di intervento e ad un suo intorno ritenuto significativo devono contenere a livello di standard minimo una adeguata documentazione che definisca ed indichi le fasi di indagine preliminari finalizzate agli accertamenti di cui ai precedenti punti:

- a. la documentazione cartografica di dettaglio dell'assetto geologico, riferito in particolare modo alle coltri incoerenti o semicoerenti di maggiore evidenza, con particolari approfondimenti orientati a verifiche di stabilità;
- b. la documentazione cartografica dell'assetto geomorfologico ed idrologico nel complesso e delle caratteristiche idrogeologiche e geotecniche di tutte le coperture, contenente riferimenti bibliografici e dati tecnici e diagnosi di carattere preliminare, supportata da elementi desunti, oltre che da spaccati naturali significativi anche da prospezioni geognostiche dirette "leggere" (trincee, pozzetti, prove penetrometriche), a larga maglia, eventualmente integrate da indagini geofisiche;
- c. il progetto completo delle prospezioni geognostiche dirette (sondaggi geognostici prove geotecniche in situ, prove ed analisi di laboratorio), programmate sulla scorta degli elementi acquisiti con le prospezioni, per la fase di progetto esecutivo;
- d. la documentazione grafica (stratigrafie, sezioni geologico-tecniche) di accertamenti fino a profondità non inferiore a 5.0 m al di sotto del volume interessato dagli effetti degli interventi. Gli accertamenti dovranno essere condotti attraverso dati desunti oltre che da quanto richiamato al punto precedente, da prospezioni geognostiche dirette complete (sondaggi meccanici, prove geotecniche e geomeccaniche in situ e/o in laboratorio).

Ai fini procedurali alla presentazione della domanda di concessione e di autorizzazione edilizia dovrà essere presentata una relazione di geologica di fattibilità, contenente:

- la documentazione di cui sopra;
- il progetto esecutivo delle prospezioni geognostiche e delle prove geotecniche in situ e prove ed analisi di laboratorio;
- la verifica di compatibilità tra progetto e caratteristiche geologiche, conforme al DM 14/9/2005;
- la verifica delle ripercussioni dell'intervento sul comportamento statico o sulla funzionalità di manufatti adiacenti;
- per gli interventi nei quali siano previste nuove superfici impermeabilizzate superiori a 200 mq, gli elementi idrogeologici dovranno essere sviluppati ed approfonditi in un apposito capitolo della Relazione Geologica che accompagna l'istanza d'intervento.

Alla fine lavori dovrà essere presentata una relazione geologica e geotecnica di fine lavori, con indicazione:

- una sintesi degli elementi geologici e geologico tecnici pregressi e rilevati;

- delle problematiche riscontrate all'atto esecutivo;
- dei lavori di carattere geologico effettivamente eseguiti;
- dei criteri fondazionali messi in atto;
- degli eventuali monitoraggi messi in opera;
- delle eventuali verifiche di stabilità eseguite;
- del tipo di opere speciali di tipo definitivo eventualmente utilizzate;
- dei sistemi di drenaggio eventualmente messi in opera;

sulla corretta esecuzione degli interventi eseguiti sul suolo e nel sottosuolo a garanzia della compatibilità geologica delle opere realizzate, nonché per la tutela dell'equilibrio geomorfologico e dell'assetto idrogeologico e idraulico della zona di intervento.

5) Frane quiescenti Fq a fattibilità con consistenti limitazioni (F4)

In tali aree sono state rilevate gravi condizioni limitative alla modifica della destinazione d'uso dei terreni. In queste aree valgono tutte le prescrizioni e le modalità di redazione degli studi geologici descritte nel precedente paragrafo 3.2.4.

Rispetto alle norme di cui al precedente paragrafo, gli interventi edificatori, pur ammessi, possono però essere realizzati solo dopo la progettazione, la realizzazione e il collaudo di adeguate opere di consolidamento e sostegno del versante.

Tali opere devono essere progettate solo a seguito di significativi approfondimenti di carattere geologico-tecnico, quali quelli già indicati, finalizzati a definire la natura stratigrafica delle coperture e del substrato, oltre che permettere la realizzazione di adeguati modelli concettuali del versante per le analisi di stabilità, che devono essere necessariamente eseguite.

Tali approfondimenti devono inoltre necessariamente prevedere l'esecuzione di indagini dirette (es.: trincee, sondaggi geognostici, prove in situ e in laboratorio), eventualmente integrate da indagini indirette (es.: prove penetrometriche, prospezioni geofisiche).

6) Frane quiescenti Fq a fattibilità con gravi limitazioni (F5)

In tali aree, per caratteristiche topografiche, evidenze geomorfologiche, livello di conoscenza dello stato di fatto relativo più in generale all'assetto geologico, sono state riscontrate condizioni assimilabili e/o riconducibili a quelle di aree a pericolosità alta o molto alta; in esse si applicano le norme previste per le frane quiescenti Fq.

7) Depositi di versante s.l.

Nelle aree di versante interessate da depositi di versante in senso lato, da ritenersi potenzialmente instabili, sono consentiti interventi edificatori ed infrastrutturali purché i relativi strumenti di attuazione e di progettazione esecutiva siano eseguiti sulla scorta di studi geologici corredati da idonee indagini geologico-tecniche che escludano la sussistenza delle condizioni di instabilità. Per quanto qui non specificato a tali aree si applicano le norme già indicate per le aree (F3) a fattibilità con modeste limitazioni.

8) Altre coperture quaternarie continentali

Altri depositi facenti parte delle coperture quaternarie continentali, diversi dai "Depositi di versante s.l." e corrispondenti a "Deposito eluvio-colluviale", "Deposito alluvionale in evoluzione" e "Deposito alluvionale in evoluzione fissato da vegetazione" sono comunque indicativi di potenziale dissesto idraulico / idrogeologico; in queste aree vi è pertanto l'obbligo, nell'ambito delle attività di pianificazione ed attuazione degli strumenti urbanistici comunali, di predisporre studi geologici specifici ed aggiornati. Qualsiasi intervento di nuova edificazione o ampliamento di edifici esistenti è consentito previa analisi geologico-tecnica che escluda la sussistenza di condizioni di instabilità. Per quanto qui non specificato a tali aree si applicano le norme già indicate per le aree (F2) a fattibilità con minime limitazioni.

9) Conoidi di deiezione attive e inattive

Le conoidi presenti sul territorio rappresentano situazioni sensibili per quanto riguarda il territorio. Sono state distinte, come fatto per sullo Studio geologico a supporto del PRG in conoidi attive e conoidi inattive.

Per le conoidi inattive, pur non ponendo limitazioni di sorta all'edificazione secondo la legislazione vigente, ogni nuovo intervento dovrà dimostrare, tramite apposita relazione geologica, di non intralciare il deflusso superficiale delle acque e si dovrà dimostrare di non intaccare l'efficienza delle opere di salvaguardia idrogeologica eventualmente presenti.

Per le conoidi attive valgono le specifiche norme delle conoidi attive del PAI riportate di seguito. In particolare sono esclusivamente consentiti:

- gli interventi di demolizione senza ricostruzione;
- gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo degli edifici, così come definiti alle lettere a), b) e c) dell'art. 31 della L. 5 agosto 1978, n. 457;
- gli interventi volti a mitigare la vulnerabilità degli edifici e degli impianti esistenti e a migliorare la tutela della pubblica incolumità, senza aumenti di superficie e volume, senza cambiamenti di destinazione d'uso che comportino aumento del carico insediativo;
- gli interventi necessari per la manutenzione ordinaria e straordinaria di opere pubbliche e di interesse pubblico e di restauro e di risanamento conservativo di beni di interesse culturale, compatibili con la normativa di tutela;
- i cambiamenti delle destinazioni culturali, purché non interessanti una fascia di ampiezza di 4 m dal ciglio della sponda ai sensi del R.D. 523/1904;
- gli interventi volti alla ricostituzione degli equilibri naturali alterati e alla eliminazione, per quanto possibile, dei fattori incompatibili di interferenza antropica;
- le opere di difesa, di sistemazione idraulica e di monitoraggio dei fenomeni;
- la ristrutturazione e la realizzazione di infrastrutture lineari e a rete riferite a servizi pubblici essenziali non altrimenti localizzabili, previo studio di compatibilità dell'intervento con lo stato di dissesto esistente validato dall'Autorità competente. Gli interventi devono comunque garantire la sicurezza dell'esercizio delle funzioni per cui sono destinati, tenuto conto delle condizioni idrauliche presenti;
- l'ampliamento o la ristrutturazione degli impianti di trattamento delle acque reflue.

Per le conoidi attive e le conoidi quiescenti qualsiasi intervento di nuova edificazione o ampliamento di edifici esistenti è consentito previa analisi della pericolosità della conoide, secondo le classiche metodologie di letteratura, che porti all'identificazione per il sedime di interesse, di una delle seguenti 5 classi a pericolosità crescente per trasporto in massa su conoide (da H1 a H5), corrispondenti a:

- Pericolosità molto bassa (H1): area che per caratteristiche morfologiche ha basse o nulle probabilità di essere interessata da fenomeni di dissesto.
- Pericolosità bassa (H2): area protetta da opere di difesa idraulica ritenute idonee anche in caso di eventi estremi con basse probabilità di essere interessata da fenomeni di dissesto.
- Pericolosità media (H3): area con moderate probabilità di essere esposta a fenomeni alluvionali (esondazione) ed a erosioni di sponda. In particolare si possono avere deflussi con altezze idriche ridotte (massimo 20-30 cm) e trasporto di materiali sabbioso-ghiaiosi.
- Pericolosità alta (H4): area con alta probabilità di essere interessata da fenomeni di erosioni di sponda e trasporto in massa e trasporto solido con deposizione di ingenti quantità di materiale solido, con danneggiamento di opere e manufatti.
- Pericolosità molto alta (H5): comprende l'alveo attuale con le sue pertinenze ed eventuali paleovalvei riattivabili in caso di piena ed eccezionalmente porzioni di conoide.

Successivamente si dovrà inquadrare l'area in esame in una delle seguenti 3 categorie di pericolosità:

- a. aree potenzialmente interessabili da trasporto in massa e flussi di detrito su conoide con grado di pericolo molto basso (H1);

- b. aree potenzialmente interessabili da trasporto in massa e flussi di detrito su conoide con grado di pericolosità bassa e media (H2 e H3);
- c. aree potenzialmente interessabili da trasporto in massa e flussi di detrito su conoide con grado di pericolo alto e molto alto (H4 e H5), comprensiva delle aree di percorsi potenziali di colate detritiche su conoide.

Per le aree di tipo a), essendo state rilevate modeste condizioni limitative alla modifica della destinazione d'uso dei terreni, si rende necessario realizzare approfondimenti di carattere geologico-tecnico o idrogeologico finalizzati alla mitigazione del rischio. Più specificatamente, in relazione al grado di pericolo molto basso per trasporto in massa e flusso di detrito gli interventi previsti su queste aree dovranno essere accompagnati da una relazione geologica che dimostri la compatibilità dell'intervento previsto con le condizioni di pericolosità esistenti sull'area. In particolare tale relazione dovrà:

- a. accertare il reale livello di rischio per trasporto in massa cui sarà sottoposto l'intervento che si vuole realizzare in questa zona;
- b. gli eventuali interventi di protezione che si realizzeranno per rendere compatibile l'intervento con il grado di pericolosità esistente;
- c. dimostrare che tali interventi di protezione non comporteranno un aggravamento delle condizioni di pericolosità esistenti nelle zone limitrofe a quelle su cui si interverrà.

Lo studio di compatibilità con le condizioni del dissesto deve quindi essere approvato dall'autorità Comunale competente.

Per le aree di tipo b), essendo state riscontrate consistenti limitazioni alla modifica delle destinazioni d'uso dei terreni per l'entità e la natura dei rischi individuati nell'area di studio o nell'immediato intorno. L'utilizzo di queste zone sarà pertanto subordinato alla realizzazione di supplementi di indagine per acquisire una maggiore conoscenza geologico-tecnica dell'area e del suo intorno al fine di accertare la compatibilità degli interventi con le situazioni di dissesto in atto o potenziale. In particolare è necessario procedere ad una verifica geologico – tecnica preliminare, tesa a constatare la effettiva assenza di fenomeni geologici tali da sconsigliare, in rapporto ad una troppo elevata onerosità delle opere di bonifica e/a presidio, l'effettiva realizzabilità dell'intervento. Per queste aree in relazione all'esistenza di un certo pericolo di esondazione con eventuale trasporto solido da parte del/dei corsi d'acqua esaminati sono vietati:

- a. gli interventi che comportino una riduzione apprezzabile o una parzializzazione della capacità di invaso, salvo che questi interventi prevedano un pari aumento delle capacità di invaso in area idraulicamente equivalente;
- b. l'installazione di impianti di smaltimento dei rifiuti ivi incluse le discariche di qualsiasi tipo sia pubbliche che private, il deposito a cielo aperto, ancorché provvisorio, di rifiuti di qualsiasi genere;
- c. in presenza di argini, interventi e strutture che tendano a orientare la corrente verso il rilevato e scavi o abbassamenti del piano di campagna che possano compromettere la stabilità delle fondazioni delle sponde dei corsi d'acqua.

Sono per contro consentiti:

- a. gli interventi volti alla ricostituzione degli equilibri naturali alterati e all'eliminazione, per quanto possibile, dei fattori incompatibili di interferenza antropica;
- b. gli interventi di sistemazione idraulica quali argini o casse di espansione e ogni altra misura idraulica atta ad incidere sulle dinamiche fluviali, solo se compatibili con l'assetto di progetto dell'alveo derivante dalla delimitazione della zona esondabile;
- c. i depositi temporanei conseguenti e connessi ad attività estrattive autorizzate ed agli impianti di trattamento del materiale estratto in loco e da realizzare secondo le modalità prescritte dai dispositivi autorizzativi;
- d. gli impianti di trattamento d'acque reflue, qualora sia dimostrata l'impossibilità della loro localizzazione al di fuori di queste zone, nonché gli ampliamenti e messa in sicurezza di quelli esistenti; i relativi interventi sono soggetti a parere di compatibilità dell'Autorità di bacino.

Gli interventi consentiti debbono assicurare il mantenimento o il miglioramento delle condizioni di drenaggio superficiale dell'area, l'assenza di interferenze negative con la funzionalità delle opere di difesa esistenti. In questa classe sono inoltre consentite:

- al di fuori dei centri edificati (come definiti dall'art. 18 Legge n° 865 del 22.10.71), opere di nuova edificazione, di ampliamento e di ristrutturazione edilizia senza aumento di superficie o volume, interessanti edifici per attività agricole e residenze rurali connesse alla conduzione aziendale, purché le superfici abitabili siano realizzate a quote compatibili con la piena di riferimento;
- interventi di ristrutturazione edilizia interessanti edifici residenziali, comportanti anche sopraelevazione degli edifici senza aumento di superficie o volume (lettera d) art. 31 della L. 5 agosto 1978 n. 457);
- interventi di adeguamento igienico-funzionale (anche con ampliamento) degli edifici esistenti, ove necessario, per il rispetto della legislazione vigente anche in materia di sicurezza sul lavoro connessi ad esigenze delle attività e degli usi in atto;
- altri interventi di nuova edificazione, purché siano verificati gli aspetti tecnici precisati di seguito.

Per le aree di tipo c), l'alta pericolosità/vulnerabilità comporta gravi limitazioni per la modifica delle destinazioni d'uso delle particelle. Dovrà essere esclusa qualsiasi nuova edificazione, se non opere tese al consolidamento o alla sistemazione idrogeologica per la messa in sicurezza dei siti. Per gli edifici esistenti saranno consentiti esclusivamente interventi così come definiti dall'art. 31, lettere a) b) c) della L. 457/1978. Si dovranno inoltre fornire indicazioni in merito alle opere di sistemazione idrogeologica e, per i nuclei abitati esistenti, quando non sarà strettamente necessario provvedere al loro trasferimento, dovranno essere predisposti idonei piani di protezione civile ed inoltre dovrà essere valutata la necessità di predisporre sistemi di monitoraggio geologico che permettano di tenere sotto controllo l'evoluzione dei fenomeni in atto. Eventuali opere pubbliche e di interesse pubblico che non prevedano la presenza continuativa e temporanea di persone, dovranno essere valutate puntualmente. A tal fine, alle istanze per l'approvazione da parte dell'autorità comunale, dovrà essere allegata apposita relazione geologica e geotecnica che dimostri la compatibilità degli interventi previsti con la situazione di grave rischio idrogeologico. In queste aree sono *esclusivamente consentiti*:

- gli interventi di demolizione senza ricostruzione;
- gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo degli edifici, così come definiti alle lettere a), b) e c) dell'art. 31 della L. 5 agosto 1978, n. 457;
- gli interventi volti a mitigare la vulnerabilità degli edifici e degli impianti esistenti e a migliorare la tutela della pubblica incolumità, senza aumenti di superficie e volume, senza cambiamenti di destinazione d'uso che comportino aumento del carico insediativo;
- gli interventi necessari per la manutenzione ordinaria e straordinaria di opere pubbliche e di interesse pubblico e di restauro e di risanamento conservativo di beni di interesse culturale, compatibili con la normativa di tutela;
- i cambiamenti delle destinazioni colturali, purché non interessanti una fascia di ampiezza di 4 m dal ciglio della sponda ai sensi del R.D. 523/1904;
- gli interventi volti alla ricostituzione degli equilibri naturali alterati e alla eliminazione, per quanto possibile, dei fattori incompatibili di interferenza antropica;
- le opere di difesa, di sistemazione idraulica e di monitoraggio dei fenomeni;
- la ristrutturazione e la realizzazione di infrastrutture lineari e a rete riferite a servizi pubblici essenziali non altrimenti localizzabili, previo studio di compatibilità dell'intervento con lo stato di dissesto esistente validato dall'Autorità competente. Gli interventi devono comunque garantire la sicurezza dell'esercizio delle funzioni per cui sono destinati, tenuto conto delle condizioni idrauliche presenti;
- l'ampliamento o la ristrutturazione degli impianti di trattamento delle acque reflue;
- l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti già autorizzate ai sensi del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 (o per le quali sia stata presentata comunicazione di inizio attività, nel rispetto delle norme tecniche e dei requisiti specificati all'art. 31 dello stesso D.Lgs. 22/1997) alla data di entrata in vigore del PAI (8 agosto 2001), limitatamente alla

durata dell'autorizzazione stessa. Tale autorizzazione può essere rinnovata fino ad esaurimento della capacità residua derivante dalla autorizzazione originaria per le discariche e fino al termine della vita tecnica per gli impianti a tecnologia complessa, previo studio di compatibilità validato dall'Autorità competente. Alla scadenza devono essere effettuate le operazioni di messa in sicurezza e ripristino del sito, così come definite all'art. 6 del suddetto decreto legislativo.

Ai fini della mitigazione dell'elevato livello di rischio presente in queste zone, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le opere relative ad interventi di restauro e risanamento conservativo degli edifici esistenti:

- non dovranno prevedere l'apertura di varchi e finestre perpendicolarmente al flusso principale della corrente;
- non dovrà essere permessa la trasformazione della destinazione d'uso dei locali al solo piano terra o interrati in stanze in cui le persone stazionino per lungo tempo (per esempio camere da letto);
- non sarà inoltre permessa la realizzazione di piani interrati aventi qualsiasi destinazione d'uso.

I corsi d'acqua presenti in queste aree non vanno inoltre assolutamente coperti e/o intubati.

ART.26 - TUTELA DEI CORPI IDRICI SUPERFICIALI E SOTTERRANEI

La tutela si applica in riferimento all'art.35 del P.T.C.P. e si esplica nei modi prescritti nel secondo comma del medesimo articolo ⁶¹ relativamente al controllo degli scarichi, al lagunaggio di liquami, alle ricerche idriche, alla realizzazione di discariche, alla modifica delle falde freatiche, allo stoccaggio di rifiuti e ai pozzi neri assorbenti.

In queste zone gli atti amministrativi relativi allo smaltimento di liquami zootecnici, alla derivazione di acque superficiali, alla realizzazione di infrastrutture a rete, allo stoccaggio di idrocarburi, ai pozzi dismessi e ad iniziative per limitare la diffusione di sostanze inquinanti e per un uso razionale delle acque, dovranno essere conformi alle direttive del terzo comma dell'art.35 del P.T.C.P. ⁶²

⁶¹ Art.35, comma 2° del P.T.C.P.

2. Nelle zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei ricomprese nei perimetri definiti nelle tavole del presente Piano contrassegnate dalle lettere A1 e A4, od in tale perimetro intercluse, vale la prescrizione per cui, fermi restando i compiti di cui al D.P.R. 24 maggio 1988, n.236, sono vietati:

- a. gli scarichi liberi sul suolo e nel sottosuolo di liquidi e di altre sostanze di qualsiasi genere o provenienza con la sola eccezione della distribuzione agronomica del letame o liquami e delle sostanze ad uso agrario, nel rispetto dei contenuti dello specifico piano di settore, nonché dei reflui trattati provenienti da civili abitazioni, o da usi assimilabili che sono consentiti nei limiti delle relative disposizioni statali e regionali;
- b. lo stoccaggio o accumuli dei liquami prodotti da allevamenti zootecnici e dei concimi organici con la sola eccezione di appositi contenitori impermeabilizzati; questi ultimi non possono essere comunque ubicati nelle zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua;
- c. la ricerca di acque sotterranee e l'escavo di pozzi, nei fondi propri o altrui, ove non autorizzati dalle pubbliche autorità competenti ai sensi dell'art.95 del R.D. 11 dicembre 1933, n.1775;
- d. la realizzazione e l'esercizio di nuove discariche per lo smaltimento dei rifiuti di qualsiasi genere e provenienza, con l'esclusione delle discariche di prima categoria e di seconda categoria tipo a), di cui al D.C.I. 27 luglio 1984, nonché di terre di lavaggio provenienti dagli zuccherifici, nel rispetto delle disposizioni statali e regionali in materia;
- e. l'interramento, l'interruzione o la deviazione delle falde acquifere sotterranee, con particolare riguardo per quelle alimentanti pozzi ed acquedotti per uso idropotabile;
- f. lo stoccaggio di rifiuti pericolosi. È ammesso il deposito temporaneo di cui alla lettera m), comma 1) dell'art.6 del D.Lgs n.22/97;
- g. pozzi neri di tipo assorbente.

⁶² Art.35, comma 3° del P.T.C.P.

3. Nelle zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei valgono inoltre le seguenti direttive:

- a. devono essere promosse iniziative di lotta guidata/integrata e orientare le scelte di indirizzi colturali tali da controllare la diffusione nel suolo e sottosuolo di azoto e altri nutrienti;
- b. lo smaltimento di liquami zootecnici deve essere limitato in linea con quanto previsto dal Piano Stralcio Settore Zootecnico del Piano di Risanamento delle Acque Regionale e dallo specifico Piano di Settore Infraregionale;

CAPO IV - GESTIONE E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO

ART.27 - PROGETTO DI TUTELA, RECUPERO E VALORIZZAZIONE DEL FIUME TREBBIA

La zona è individuata in riferimento all'art.39 del P.T.C.P. ed è parte di un più vasto ambito di riqualificazione del basso corso del Trebbia e dei terreni perfluviali ad esso riferibili dall'abitato di Rivergaro fino alla foce nel Po.

La Provincia e il Comune potranno definire, mediante propri strumenti di attuazione della pianificazione, disposizioni volte al recupero e alla valorizzazione di queste aree al fine della loro fruizione turistica, culturale e ambientale; questi progetti potranno proporre motivate rettifiche alla perimetrazione della zona interessata senza che ciò costituisca variante al P.T.C.P.

ART.28 - UNITÀ DI PAESAGGIO

Le zone sono individuate in riferimento agli artt.40 e 41 di P.T.C.P.

Le normative prescrittive e di indirizzo dettate al presente Titolo II sono finalizzate alla salvaguardia ed al mantenimento delle componenti del paesaggio, con particolare riguardo agli aspetti del sistema antropico e delle emergenze fisiche e naturalistiche del territorio.

Più specificatamente nei siti archeologici segnalati nelle cartografie di Piano è prescritto il divieto di arature profonde, lo spianamento o lo sbancamento dei luoghi con eliminazione di dossi o terrazzi e di pozzi.

Le previsioni insediative di Piano e la relativa normativa di attuazione del successivo Titolo III si uniformano agli indirizzi e alle raccomandazioni formulate dal P.T.C.P. per le Unità di paesaggio.

Nelle Unità di paesaggio, come successivamente definite, andranno inoltre osservate le ulteriori limitazioni dettate per i nuovi insediamenti, al fine della salvaguardia delle specificità del sistema insediativo di ogni unità paesaggistica.

1) Ambienti fluviali

Le nuove costruzioni rurali dovranno realizzarsi esclusivamente in contiguità dell'esistente ed essere concepite come sua integrazione per dislocazione, assetto planivolumetrico, definizione prospettica e materiali impiegati, al fine di non deteriorare la qualità intrinseca di un ambiente per la gran parte del quale il P.T.C.P. prevede interventi di riqualificazione ambientale.

Negli ambienti fluviali prossimi agli abitati andranno perseguite azioni per la riqualificazione e per la fruizione delle zone, anche con l'allestimento di percorsi pedonali o ciclabili; in modo particolare nelle aree in condizioni di degrado dovranno prevedersi interventi per il loro recupero ambientale anche con l'allestimento di fasce alberate.

-
- c. le deviazioni di acque superficiali devono essere regolate in modo da garantire il livello di deflusso (deflusso minimo vitale) necessario alla vita negli alvei sottesi e tale da non danneggiare gli equilibri degli ecosistemi interessati (L.36/95);
 - d. le fognature e le altre reti tecnologiche devono essere a tenuta e dotate di dispositivi necessari per la loro periodica verifica;
 - e. devono essere attivate misure per la programmazione di un razionale uso delle acque incentivando forme di risparmio per le diverse utilizzazioni;
 - f. gli stoccaggi interrati di idrocarburi devono essere collocati in manufatto a tenuta, ovvero essere realizzati con cisterne a doppia camicia, ispezionabile;
 - g. i pozzi dismessi devono essere chiusi secondo le modalità stabilite dall'autorità competente.

2) Ambienti dell'alta pianura

Gli interventi edilizi di nuova costruzione, di consistenti ampliamenti o di ristrutturazione radicale del preesistente dovranno in ogni caso conformarsi all'intorno costruito, così da non pregiudicare il valore specifico degli insediamenti rurali e le caratteristiche particolari dell'intorno ambientale in cui questi sono dislocati; è in ogni caso auspicabile la messa a dimora di nuovi impianti vegetali che contribuisca alla riqualificazione ambientale di queste zone.

L'Amministrazione Comunale dovrà favorire interventi di valorizzazione e potenziamento della rete di percorsi esistenti lungo le aste del reticolo idrografico minore per salvaguardare la loro fruizione.

3) Paesaggio delle vallecole

Per esso, oltre alle cautele esposte al precedente punto 2) "Ambienti dell'alta pianura", è prescritto che i nuovi insediamenti rurali si dislochino esclusivamente sui terrazzamenti alti, delimitati dagli Orli superiori di scarpate riportati sulle cartografie di Piano.

L'Amministrazione Comunale dovrà perseguire politiche di salvaguardia della rete dei percorsi e dei sentieri esistenti per consentire la loro fruizione.

Gli interventi in queste zone dovranno porre particolare riguardo al controllo e alla regimazione delle acque superficiali al fine di prevenire fenomeni di dissesto.

4) Paesaggi di collina

Le nuove costruzioni rurali dovranno dislocarsi in prossimità delle linee di crinale ad esclusione delle zone di fondovalle della Trebbia costituite da terrazzi fluviali di origine più o meno antica e prive di aggetti morfologici sommitali di spartiacque, come rilevabile nelle cartografie di P.R.G. con riguardo alle zone interessate da linee di crinale.

Al fine di preservare un elemento caratterizzante questo paesaggio, dovrà evitarsi il disboscamento di ampie fasce boscate per la realizzazione di linee e impianti tecnologici.

L'Amministrazione Comunale dovrà perseguire politiche di salvaguardia della rete dei percorsi e dei sentieri esistenti per consentire la loro fruizione.

TITOLO III - EDIFICABILITÀ E SISTEMA INSEDIATIVO

CAPO I - AMBITI CONSOLIDATI

ART.29 - INSEDIAMENTI DI VECCHIO IMPIANTO

Queste zone sono destinate alla residenza, ai servizi e a quegli insediamenti normalmente connessi alla residenza e più specificatamente alle funzioni 1)-Abitative, 2)-Terziarie e 4)-Ricettive con esclusione della voce b)-insediamenti per attività turistiche temporanee all'aperto, di cui al prec. art.11; le zone destinate alle funzioni di Servizio, di cui al punto 3) del prec. art.11, sono specificatamente individuate nelle tavole di Piano. Potranno comunque mantenersi le funzioni Agricole e Produttive già insediate, come pure potrà autorizzarsi l'insediamento di nuove attività tecnico-distributive di cui al prec. art.11, punto 5d).

Gli Insediamenti di vecchio impianto sono costituiti da:

1) Insediamenti storici

Gli immobili e le aree ricadenti negli Insediamenti storici sono sottoposti alla disciplina particolareggiata degli interventi edilizi, come specificata nel precedente art.21 e nelle cartografie di Piano; in ogni caso sia gli immobili che le aree libere dovranno essere adibiti o destinati ad usi conformi al loro carattere storico, così da non pregiudicarne la conservazione e l'integrità.

Le zone nelle quali, alla data di adozione della presente Variante, sono vigenti Piani di recupero approvati ai sensi della L.N. 457/1978 e della L.R. 47/1978 e succ. mod. e integr., sono sottoposte alle norme previste nei Piani stessi.

2) Zone di vecchia formazione

Queste zone, di prevalente origine rurale, sono recuperabili a fini extragricoli tramite interventi conservativi, ristrutturativi, di abbattimento e ricostruzione, di ampliamento del 20% del Volume totale preesistente (Vt).

Gli interventi dovranno comunque salvaguardare le caratteristiche morfologiche degli insediamenti e tendere alla tutela degli spazi liberi e dei beni testimoniali in essi presenti, come specificati nelle cartografie di Piano.

Gli interventi ristrutturativi potranno comunque prevedere l'adeguamento delle altezze interne dei piani agibili o abitabili ai minimi di legge, anche tramite soprizzo della linea di gronda e di colmo.

Limitatamente alle aziende agricole funzionanti e non ricadenti nell'abitato di Rivergaro-Capoluogo potranno comunque consentirsi ampliamenti, nuove costruzioni e modifiche alle destinazioni d'uso dei fabbricati esistenti nel rispetto degli indici agricoli di zona come definiti nel successivo Capo III "Zone agricole extraurbane".

3) Complessi agricoli negli abitati

Sono costituiti da insediamenti rurali in gran parte già dismessi dall'uso agricolo.

Questi insediamenti possono recuperarsi all'uso extra-agricolo tramite interventi risanativi, ristrutturativi, di abbattimento e ricostruzione, di ampliamento del 20% del Volume totale preesistente (Vt).

Gli interventi edilizi sono comunque subordinati alla compilazione di Progetto unitario esteso alle intere zone che dovrà salvaguardare le caratteristiche morfologiche degli insediamenti e tendere alla tutela degli spazi liberi e dei beni testimoniali in essi presenti, come specificati nelle cartografie di Piano.

Limitatamente alle aziende agricole funzionanti e non ricadenti nell'abitato di Rivergaro-Capoluogo potranno comunque consentirsi ampliamenti, nuove costruzioni e modifiche alle destinazioni d'uso dei fabbricati esistenti nel rispetto degli indici agricoli di zona come definiti nel successivo Capo III "Zone agricole extraurbane".

ART.30 - INSEDIAMENTI RESIDENZIALI RECENTI

Sono destinate alle attività previste al prec. art.11 e più precisamente alle funzioni 1)-Abitative, 2)-Terziarie e 4)-Ricettive con esclusione della voce b)-insediamenti per attività turistiche temporanee all'aperto.

Gli interventi sulle costruzioni esistenti dovranno tendere alla tutela dei beni di interesse testimoniale, come specificati nelle cartografie di Piano.

Le zone sottoposte a Programma di intervento potranno attuarsi per stralci funzionali a condizione che, dai richiedenti lo stralcio, sia presentato uno studio di massima sull'intero comparto previsto dal P.R.G.

Nelle zone abitative limitrofe a strutture o attività che possono provocare disagi alla residenzialità quali importanti assi stradali, insediamenti produttivi o rurali, ecc., vanno previste opportune cortine alberate al fine della mitigazione delle fonti di disagio.

Gli Insediamenti residenziali recenti comprendono le seguenti zone:

1) Insediamenti residenziali intensivi

Sono costituiti da insediamenti edilizi a media o alta densità realizzati prevalentemente dalla seconda metà del novecento.

In essi sono consentiti interventi di risanamento, ristrutturativi, di abbattimento e ricostruzione del Volume utile (Vu) preesistente; gli ampliamenti e le nuove costruzioni dovranno rispettare i seguenti indici:

If = 2,00 mc/mq nel Capoluogo e 1,50 mc/mq nei centri frazionali, Hmax = 10,50 mt, Rc = 35%, Ip = 20%.

2) Zone residenziali estensive

Si riferiscono ad insediamenti di edilizia a bassa densità, dotata di ampie aree pertinenziali a verde privato, realizzati a partire dall'interguerra.

In esse sono consentiti interventi di risanamento, ristrutturativi, di abbattimento e ricostruzione del Volume utile (Vu) preesistente; gli ampliamenti e le nuove costruzioni dovranno rispettare i seguenti indici: If = 0,50 mc/mq, Hmax = 7,50 mt, Rc = 30%, Ip = 40%.

3) Comparti residenziali di recente formazione

Comprendono insediamenti residenziali realizzati nell'ultimo quarto del '900 –a bassa, media o alta densità edilizia- con piani di urbanizzazione completamente attuati.

In essi sono consentiti interventi di risanamento, ristrutturativi, di abbattimento e ricostruzione del Volume utile (Vu) preesistente; gli ampliamenti e le nuove costruzioni dovranno rispettare i seguenti indici:

Comparti residenziali intensivi, $I_f = 1,50$ mc/mq, $H_{max} = 10,50$ mt, $I_p = 20\%$.

Comparti residenziali seminintensivi, $I_f = 0,80$ mc/mq, $H_{max} = 7,50$ mt, $I_p = 30\%$.

Comparti residenziali estensivi, $I_f = 0,30$ mc/mq, $H_{max} = 7,50$ mt, $I_p = 40\%$.

ART.31 - INSEDIAMENTI RECENTI PER ATTIVITÀ PRODUTTIVE, TERZIARIE E RICETTIVE

Si riferiscono ad ambiti urbani insediati con strutture produttive, terziarie o ricettive formatesi prevalentemente nell'ultima metà del novecento.

Gli interventi sulle costruzioni esistenti dovranno tendere alla tutela dei beni di interesse testimoniale, come specificati nelle cartografie di Piano.

Nelle aree confinanti con zone prevalentemente abitative andranno realizzate le più idonee barriere-filtro per la limitazione dei disagi derivanti da rumori, fumi, polveri, ecc.

Questi insediamenti comprendono le seguenti zone:

1) Insediamenti produttivi polifunzionali

Sono costituiti da zone a prevalente destinazione produttiva in compresenza con altre attività terziarie di diverso genere e relative abitazioni di servizio, realizzate a partire dai primi decenni del novecento.

Questi insediamenti sono destinati alle attività previste al precedente art.11 ai punti 2)-Terziarie e 5)-Produttive con esclusione della voce "c-allevamenti zootecnici di tipo industriale" e al punto 1)-Abitative limitatamente alla costruzione di uno o due alloggi di Su complessiva non superiore a mq.200 per ogni attività; in ogni caso la superficie da adibire ad alloggi non potrà essere superiore al 30% della superficie utile totale dell'intervento.

In essi sono consentiti interventi di risanamento, ristrutturativi, di abbattimento e ricostruzione; nel caso di ampliamenti o nuove costruzioni dovranno osservarsi i seguenti indici:
 $U_f = 0,60$ mq/mq, $H_{max} = 10,00$ mt, $R_c = 60\%$, $I_p = 10\%$.

2) Comparti produttivi di recente formazione

Si riferiscono ad insediamenti a prevalente destinazione produttiva, realizzati con piani di urbanizzazione completamente attuati nell'ultimo ventennio.

Questi insediamenti sono destinati alle attività previste al precedente art.11 ai punti 2)-Terziarie e 5)-Produttive con esclusione della voce "c-allevamenti zootecnici di tipo industriale" e al punto 1)-Abitative limitatamente alla costruzione di uno o due alloggi di Su complessiva non superiore a mq.200 per ogni attività; in ogni caso la superficie da adibire ad alloggi non potrà essere superiore al 50% della superficie utile totale dell'intervento.

In essi sono consentiti interventi di risanamento, ristrutturativi, di abbattimento e ricostruzione; nel caso di ampliamenti o nuove costruzioni dovranno osservarsi i seguenti indici:
 $U_f = 0,60$ mq/mq, $H_{max} = 10,00$ mt, $R_c = 60\%$, $I_p = 10\%$.

3) Aree per il campeggio

Comprendono il campeggio esistente nel Capoluogo e aree contigue destinate all'ampliamento dello stesso o ad insediamenti a bassa densità edilizia per attività terziarie e ricettive o per il tempo libero.

Più in particolare sono destinabili alle attività previste al precedente art.11 ai punti 2)-Terziarie limitatamente alle voci "a-attività per il commercio al dettaglio" e "b-pubblici esercizi", 3)-di

Servizio limitatamente alle voci “d-spazi di verde attrezzato” ed “e-attrezzature per impianti sportivi”, 4)-Ricettive con esclusione della voce “c-attività per l'esercizio del turismo rurale” e 1)-Abitative di servizio alle altre funzioni; la superficie utile degli edifici destinati ad abitazione non potrà superare il 30% della Superficie utile totale dell'intervento.

Questa zona si attua con Programma di intervento secondo gli indici e le prescrizioni successivamente esposti.

Gli interventi di ristrutturazione e di ampliamento del campeggio già in funzione dovranno uniformarsi alla specifica normativa di settore di cui alla L.R. n.1/1985 e succ. mod. e integr.

Gli interventi di nuova costruzione o di attrezzamento relativi alle altre funzioni ammesse dovranno osservare i seguenti indici: $U_f = 0,10$ mq/mq, $H_{max} = 10,50$ mt, $I_p = 50\%$.

4) Zone di impianti per il trattamento di inerti

Si riferiscono alle aree occupate da impianti fissi per la lavorazione e la trasformazione dei materiali inerti ricadenti nelle fasce di tutela del Trebbia di cui al precedente art.18.

Gli interventi in queste zone sono subordinati alla verifica di compatibilità dell'impianto in sede di variante al Piano infraregionale delle attività estrattive, come specificato al successivo art.40, secondo le modalità e le procedure dell'art.16 bis del P.T.C.P.

5) Aree per attività floro-vivaistiche

Sono destinate ad impianti per la coltivazione e la commercializzazione di essenze vegetali.

In esse il Piano si attua con Programma di intervento con $U_f = 0,10$ mq/mq. Le aree dovranno essere corredate di serre fisse in misura non inferiore al 50% della Superficie utile totale dell'intervento; è consentita la realizzazione di uno o due alloggi di servizio di Su complessiva non superiore a mq.200.

6) Aree per il tempo libero a parco attrezzato

Si riferiscono ad aree di consistenti dimensioni destinate a parco, in cui è ammessa la realizzazione di essenziali strutture per la loro fruizione.

In esse vanno prioritariamente previste azioni di potenziamento e manutenzione delle essenze vegetali; sono inoltre consentite le seguenti attrezzature e costruzioni nel rispetto dell'indice di permeabilità $I_p = 80\%$ e dell'indice di utilizzazione fondiaria $U_f = 0,10$ mq/mq:

- impianti sportivi e ricreativi quali campi da tennis e per bocce, piscine ed altre costruzioni per attività di “catering” o banchetti, corredate dei necessari manufatti e servizi (locali per impianti tecnologici, servizi igienici, depositi attrezzi, ecc.)
- abitazioni per la proprietà e/o il custode.

7) Zone per attività ricettive

Sono destinate alle funzioni ricettive di cui al punto 4) del precedente art.11.

In esse il Piano si attua con intervento edilizio diretto secondo i seguenti indici: $U_f = 0,60$ mq/mq, $H_{max} = 10,50$ mt.⁶³

⁶³ Il punto 7) è stato introdotto da Variante approvata con Decreto del Presidente della Provincia n.19 del 5/6/2008

ART.32 - SISTEMA DEI SERVIZI CONSOLIDATI

Comprende i servizi ed le attrezzature pubbliche esistenti ed altre aree da attrezzare, di limitate dimensioni, interne al territorio urbanizzato che il P.R.G. destina all'uso pubblico.

Le cartografie di Piano specificano le tipologie dei servizi, in attuazione al Piano dei servizi di cui al precedente art.12; in queste aree possono realizzarsi tutte le opere necessarie alla conservazione ed al potenziamento delle funzioni pubbliche già insediate o per l'attrezzamento delle nuove, da attuarsi nel rispetto della legislazione di settore attinente le specifiche attività esercitate.

ART.33 - AREE DESTINATE AL VERDE PRIVATO ⁶⁴

In esse ricadono spazi pertinenziali di edifici esistenti quali parchi, giardini o orti, che rivestono una particolare funzione nell'equilibrio ecologico e nell'assetto paesaggistico dell'ambiente urbano ed altre aree interne agli insediamenti da destinare alla formazione di nuovi spazi pertinenziali di verde attrezzato.

Nelle zone pertinenziali ad edifici prevalentemente abitativi sono ammesse esclusivamente le seguenti attrezzature e costruzioni accessorie alla residenza, nel rispetto dell'indice di permeabilità $I_p = 50\%$:

- impianti sportivi e ricreativi quali campi da tennis e per bocce, piscine ed altre attrezzature per il tempo libero, corredati dei necessari manufatti e servizi (locali per impianti tecnologici, servizi igienici, depositi attrezzi, ecc.) nella misura massima di 20 mq
- autorimesse per gli edifici totalmente o parzialmente sprovvisti, nella misura massima del 30% della Su purchè interrata per almeno 3/4 della loro altezza lorda, ricoperte da uno strato di terreno permeabile a prato e inserite adeguatamente nel lotto anche tramite riporti di terreno
- locali di modesta consistenza nella misura massima di 20 mq (piccoli manufatti per ricoveri attrezzi, depositi, ecc.) necessari per il ricovero degli strumenti necessari la manutenzione delle aree pertinenziali.

Nelle aree pertinenziali ad attività terziarie per pubblici esercizi (ristoranti, bar, tavole calde ecc.) è consentita l'installazione di strutture aperte per spazi di ristoro o intrattenimento, fermo restando il rispetto dell'indice di permeabilità $I_p = 50\%$ e la contemporanea previsione di misure di mitigazione ambientale per il loro inserimento nel contesto urbano; queste strutture dovranno essere obbligatoriamente rimosse al momento della cessazione dell'attività di pubblico esercizio al servizio della quale sono state autorizzate.

Nelle zone pertinenziali ad insediamenti per attività produttive è consentito l'attrezzamento delle aree per destinarle a piazzali e depositi a cielo aperto, nel rispetto comunque dell'indice di permeabilità $I_p = 50\%$ e la contemporanea previsione di misure di mitigazione ambientale anche con la messa a dimora di siepi e alberature; in ogni caso le aree carrabili o per parcheggi dovranno essere realizzate con fondo non permeabile e dovrà essere prodotta idonea documentazione che asseveri che nelle aree per depositi a cielo aperto non sussista il rischio di percolamento nel terreno di sostanze inquinanti.

Per gli eventuali edifici esistenti nelle aree destinate al verde privato sono consentiti interventi di restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia e di ampliamento del 20% del Volume totale preesistente (V_t) con il mantenimento della destinazione d'uso esistente o volti al recupero a fini abitativi degli stessi.

⁶⁴ Articolo modificato e integrato da Variante al P.R.G. approvata con delibera del Consiglio Comunale n.23 del 31/7/2007

CAPO II - AREE DI NUOVA INFRASTRUTTURAZIONE

ART.34 - ZONE RESIDENZIALI DI NUOVO IMPIANTO

Sono destinate alle attività previste al prec. art.11 e più precisamente alle funzioni 1)-Abitative, 2)-Terziarie e 4)-Ricettive con esclusione della voce b)-insediamenti per attività turistiche temporanee all'aperto.

Nelle aree di nuova infrastrutturazione i Piani urbanistici attuativi o il Programma di intervento potranno estendersi alle intere zone individuate graficamente nelle cartografie di Piano o avvenire per stralci funzionali a condizione che, dai richiedenti lo stralcio, sia presentato uno studio di massima sull'intero comparto previsto dal P.R.G.

Nelle zone abitative limitrofe a strutture o attività che possono provocare disagi alla residenzialità quali importanti assi stradali, insediamenti produttivi o rurali, ecc., vanno previste opportune cortine alberate al fine della mitigazione delle fonti di disagio.

Le zone residenziali di nuovo impianto si articolano in:

1) Zone residenziali in corso di urbanizzazione

Si riferiscono ad aree destinate a nuovi insediamenti residenziali ad alta o a bassa densità edilizia in corso di realizzazione.

In esse il Piano si attua secondo gli indici, le norme e le prescrizioni contenute nei Piani urbanistici attuativi approvati.

2) Zone di nuovo impianto per edilizia residenziale intensiva

Sono destinate ai nuovi insediamenti edilizi a medio-alta densità.

In esse il Piano si attua con Piano urbanistico attuativo o con Programma di intervento, come specificato nelle cartografie di progetto, secondo i seguenti indici:

$I_t = 10.000 \text{ mc/ha}$, $H_{\text{max}} = 10,50 \text{ mt}$, $R_c = 35\%$, $I_p = 30\%$.

3) Zone di nuovo impianto per edilizia residenziale estensiva

Sono destinate ai nuovi insediamenti a bassa densità edilizia.

In esse il P.R.G. si attua con Piano urbanistico attuativo o con Programma di intervento, come specificato nelle cartografie di progetto, secondo i seguenti indici:

$I_t = 5.000 \text{ mc/ha}$, $H_{\text{max}} = 7,50 \text{ mt}$, $R_c = 30\%$, $I_p = 40\%$.

4) Comparti residenziali e per servizi pubblici di nuovo impianto

Si riferiscono ad ambiti polifunzionali destinati a nuovi insediamenti residenziali.

In essi il Piano si attua con Piano urbanistico attuativo, come specificato nelle cartografie di progetto, che dovrà obbligatoriamente prevedere

- a) una zona destinata alle Funzioni di servizio, di cui al punto 3) del precedente art.11, nella quantità del 50% della superficie complessiva; in queste aree potrà inoltre essere localizzata anche la viabilità di allaccio al servizio degli insediamenti residenziali
- b) una zona edificabile destinata ai nuovi insediamenti residenziali ed alle altre attività previste al precedente art.34 nella quantità del 50% della superficie complessiva, da attuare secondo i seguenti indici:

$I_t = 5.000 \text{ mc/ha}$, $H_{\text{max}} = 7,50 \text{ mt}$, $R_c = 30\%$, $I_p = 40\%$.

Le cartografie di Piano individuano, di massima, le aree per le singole funzioni; il Piano urbanistico attuativo, previo parere dell'Amministrazione Comunale e nel rispetto delle quantità precedentemente stabilite, potrà localizzare in tutto o in parte le zone per le Funzioni di servizio di cui al precedente punto a) anche su aree limitrofe destinate dal Piano dei servizi a spazi pubblici attrezzati esterni al Comparto perimetrato nelle cartografie di progetto, senza che ciò costituisca variante al P.R.G.

5) Comparto residenziale nel capoluogo-zona sportiva

Si riferisce all'ambito di espansione dell'abitato nel capoluogo sito in prossimità delle strutture sportive esistenti, destinato a nuovi insediamenti a prevalente destinazione residenziale.

In esso il Piano si attua con Piano urbanistico attuativo, come specificato nelle cartografie di progetto, da predisporre sulla base dello schema di infrastrutturazione dell'area allegato all'Accordo di programma approvato con Decreto del Presidente della Provincia di Piacenza n. 19 del 5/6/2008, secondo i seguenti indici: Volume utile (Vu) massimo edificabile = 65.000 mc., Hmax = 10,50 mt., Rc = 35%, Ip = 30%. Fermo restando i carichi urbanistici massimi previsti, il Piano urbanistico attuativo potrà prevedere, limitatamente a singoli subcomparti da sottoporre a progetto unitario, la possibilità di realizzare edifici di Hmax = 13,50 mt.⁶⁵

ART.35 - ZONE PER INSEDIAMENTI PRODUTTIVI, TERZIARI E RICETTIVI DI NUOVO IMPIANTO

Nelle aree di nuova infrastrutturazione i Piani urbanistici attuativi o il Programma di intervento potranno estendersi alle intere zone individuate graficamente nelle cartografie di Piano o avvenire per stralci funzionali a condizione che, dai richiedenti lo stralcio, sia presentato uno studio di massima sull'intero comparto previsto dal P.R.G.

Nelle aree destinate ad attività che possono arrecare disagi alla residenzialità andranno realizzate le più idonee barriere-filtro al confine con le zone prevalentemente abitative, per la limitazione dei disagi derivanti da rumori, fumi, polveri, ecc.

Queste zone si articolano in:

1) Zone per insediamenti turistico-alberghieri in corso di urbanizzazione

Si riferiscono ad aree per insediamenti turistico-alberghieri in fase di realizzazione

In esse il P.R.G. si attua secondo gli indici, le norme e le prescrizioni contenute nei Piani urbanistici attuativi approvati.

2) Nuovi insediamenti commerciali e direzionali

Sono destinati ad insediamenti polifunzionali per attività commerciali, terziarie e residenziali di servizio e più specificatamente alle attività previste al precedente art.11 ai punti 2)-Terziarie e 1)-Abitative di servizio alle altre funzioni, purchè di incidenza non superiore al 30% della superficie utile totale dell'intervento.

In essi il P.R.G. si attua con piano particolareggiato di iniziativa privata secondo i seguenti indici:

Ut = 4.000 mq/ha, Hmax = 10,50 mt, Ip = 15%.

⁶⁵ Il punto 5) è stato introdotto da Variante approvata con Decreto del Presidente della Provincia n.19 del 5/6/2008

3) Nuovi insediamenti per attività produttive

Sono zone destinate a nuovi insediamenti produttivi polifunzionali caratterizzati dalla compresenza di attività produttive, terziarie e relative abitazioni di servizio

Questi insediamenti sono destinati alle attività previste al precedente art.11 ai punti 2)-Terziarie e 5)-Produttive con esclusione della voce "c-allevamenti zootecnici di tipo industriale" e al punto 1)-Abitative limitatamente alla costruzione di uno o due alloggi di Su complessiva non superiore a mq.200 per ogni attività; in ogni caso la superficie da adibire ad alloggi non potrà essere superiore al 30% della superficie utile totale dell'intervento.

In essi il Piano si attua con Piano urbanistico attuativo o con Programma di intervento, come specificato nelle cartografie di progetto, secondo i seguenti indici:

Ut = 4.500 mq/ha, Rc = 60%, Ip = 10%.

Più in particolare l'attuazione del nuovo insediamento posto lungo la statale 45 in località Niviano contrassegnato nella tav.P3.2 con asterisco, dovrà concorrere all'adeguamento della sezione stradale della comunale per Larzano dalla SS45 fino al corso del rio Trebbiola.⁶⁶

4) Aree per attività ricettive e per il tempo libero di nuovo impianto

Sono destinate alle attività previste al precedente art.11 ai punti 2)-Terziarie limitatamente alle voci "a-attività per il commercio al dettaglio" e "b-pubblici esercizi", 3)-di Servizio limitatamente alle voci "d-spazi di verde attrezzato" ed "e-attrezzature per impianti sportivi", 4)-Ricettive e 1)-Abitative di servizio alle altre funzioni; la superficie utile degli edifici destinati ad abitazione non potrà superare il 30% della Superficie utile totale dell'intervento.

In esse il Piano si attua con piano particolareggiato di iniziativa privata secondo i seguenti indici: Ut = 2.000 mq/ha, Hmax = 10,50 mt, Ip = 50%.

ART.36 - AREE DI POTENZIAMENTO DEI SERVIZI

Sono destinate alle attività specificate nelle cartografie di Piano, in attuazione al Piano dei servizi di cui al precedente art.12 e possono utilizzarsi conformemente alle procedure e alle norme dettate nel medesimo articolo.

In queste zone il P.R.G. si attua per intervento edilizio diretto previa redazione di un progetto unitario esteso, di norma, all'intera zona omogenea di competenza che deve contenere l'organizzazione e la sistemazione degli spazi, la definizione dell'assetto planivolumetrico delle costruzioni, le specifiche funzioni previste, le modalità e le prescrizioni per l'attuazione delle previsioni.

⁶⁶ Comma introdotto da Variante al P.R.G. approvata con delibera del Consiglio Comunale n.23 del 31/7/2007

CAPO III - ZONE AGRICOLE EXTRAURBANE

ART.37 - NUOVI INSEDIAMENTI RURALI

Le nuove costruzioni rurali sono destinate alle attività connesse alla conduzione dei fondi; per esse l'edificabilità è regolata in riferimento alle specifiche destinazioni d'uso o funzioni insediabili specificate al punto 6) del prec. art.11 "Funzioni agricole", nonché agli indici e parametri successivamente esposti.

La richiesta di concessione dovrà essere corredata di relazione tecnica sull'attività aziendale che dovrà contenere:

- l'illustrazione del progetto con l'indicazione del fabbisogno di vani e delle strutture di servizio conseguenti (1) alla capacità zootecnica riferita alla Superficie agricola utilizzata (SAU), (2) agli indirizzi produttivi, ai piani colturali ed alle eventuali forme di riconversione aziendale o di ristrutturazione fondiaria, (3) alla dotazione di macchine agricole, (4) alle unità lavorative impiegate a tempo pieno ed a tempo parziale, ecc.
- se del caso, elaborati grafici in opportuna scala che correlino la superficie aziendale e le aree di intervento edificatorio con il terreno circostante e le sue infrastrutture, con particolare riferimento al sistema idrografico e viabilistico, alle fonti di approvvigionamento idrico, ai modi di smaltimento o di depurazione degli scarichi inquinanti, alla rete elettrica, idrica, ecc.

Qualora gli indici e i parametri dimensionali successivamente esposti non risultino sufficienti a soddisfare i fabbisogni insorgenti derivati dagli obiettivi e dalle esigenze produttive dell'azienda agricola, potranno comunque autorizzarsi gli ulteriori fabbricati necessari, in seguito alla presentazione di un Piano di sviluppo aziendale o interaziendale redatto conformemente alla L.R. n.18/1977 e succ. mod. e integr., da approvarsi con le procedure dell'art.25 della L.R. n.47/1978 e succ. mod. e integr.

Le nuove costruzioni dovranno porsi in rapporto di assonanza con le caratteristiche tipologiche e gli elementi tipici dell'edilizia rurale tradizionale; la colorazione delle facciate dovrà riferirsi alle tinte tipiche della zona, con esclusione del colore bianco. Più in particolare nei fabbricati rurali di servizio e per allevamenti, dovranno evitarsi coperture piane o con falde di pendenze molto ridotte, fascioni di coronamento in pannelli prefabbricati di tipo industriale e ampie superfici in cemento a vista nelle strutture o negli elementi di tamponamento prefabbricati.

La realizzazione di costruzioni rurali dovrà rispettare i seguenti indici e parametri:

1) Abitazioni rurali

L'edificazione di nuove costruzioni, gli ampliamenti e gli interventi di abbattimento e ricostruzione non dovranno superare i seguenti indici, comprensivi delle superfici dei fabbricati esistenti per abitazioni rurali:

- superficie utile (Su) = 140 mq. per ogni nucleo familiare con almeno una unità lavorativa impiegata nell'azienda, sommata a 25 mq. di Su per ogni componente il nucleo familiare eccedente le quattro unità. Per i nuclei diversi da quello del conduttore è richiesta almeno una unità lavorativa a tempo pieno. Non può essere comunque superata la Su residenziale di 420 mq. da realizzarsi in un unico edificio
- superficie per fabbricati di servizio alla residenza = 140 mq. per ogni nucleo familiare.

La costruzione di nuove abitazioni, nelle aziende totalmente o parzialmente sprovviste di fabbricati residenziali, è consentita solamente nel caso in cui le stesse siano dotate delle seguenti Superfici agricole utilizzate minime:

Aziende esistenti alla data di adozione delle presenti norme

- ha 1,5 per terreni a colture orticole e frutticole specializzate, ivi compreso il vigneto
- ha 4,0 per terreni a seminativo irriguo (cereali, foraggere, ecc.)

- ha 6,0 per terreni a seminativo asciutto (cereali, foraggere, ecc.)
- ha 15,0 per terreni altrimenti classificabili (a pascolo, boschivi, incolti, ecc.)

Aziende di nuova formazione

- ha 4,5 per terreni a colture orticole e frutticole specializzate, ivi compreso il vigneto
- ha 12,0 per terreni a seminativo irriguo (cereali, foraggere, ecc.)
- ha 18,0 per terreni a seminativo asciutto (cereali, foraggere, ecc.)
- ha 35,0 per terreni altrimenti classificabili (a pascolo, boschivi, incolti, ecc.).

La relazione tecnica sull'attività aziendale o il Piano di sviluppo aziendale o interaziendale indicheranno il tipo di coltura effettivamente praticato, indipendentemente dalla classificazione catastale dei terreni del fondo rurale.

Nelle aziende con terreni di diverse classificazioni colturali, la superficie agricola utilizzata minima deriverà dalla media ponderata delle diverse superfici minime come prima definite.

La richiesta di concessione dovrà comunque essere corredata del certificato catastale storico ventennale relativo all'intera unità poderale per la verifica delle prescrizioni relative all'ultimo comma del punto 3) "Patrimonio edilizio destinabile ad altre attività" del succ. art.38.

2) Costruzioni rurali di servizio

Le nuove costruzioni, gli ampliamenti nonché gli interventi di abbattimento e ricostruzione sono consentiti nel rispetto dell' $U_f \max = 80 \text{ mq/ha}$ di SAU e dell' $H_{\max} = 8,00 \text{ mt}$ (ad esclusione di particolari strutture tecnologiche quali silos, ecc.) per la realizzazione di fienili, depositi di prodotti agricoli (cereali, ortofruttili, insilati ecc.), di magazzini (per mangimi, sementi, antiparassitari, fertilizzanti ecc.), di ricoveri macchine ed attrezzi agricoli comprensivi degli spazi interni di servizio (officine, banchine di carico, deposito di carburanti ecc.), di serre fisse e di costruzioni per l'allevamento di animali domestici destinati al consumo familiare (piccoli pollai, ecc.).

La realizzazione di impianti tecnici al servizio degli allevamenti e del territorio agricolo quali concimaie a platea, vasche liquetame, pozzetti liquame, lagoni di accumulo, impianti di depurazione, vasche di lagunaggio, ecc., dovrà avvenire nel rispetto delle norme vigenti in materia di igiene ed antinquinamento.

3) Costruzioni rurali per l'allevamento aziendale o interaziendale e fabbricati e impianti di servizio

Le nuove costruzioni, gli ampliamenti, gli interventi di abbattimento e ricostruzione sono consentiti secondo gli indici e i parametri di seguito esposti, nel rispetto comunque delle prescrizioni della L.R. 50/1995 e succ. mod. e integr. e delle altre norme regionali e nazionali vigenti in materia:

- a) "Zone vulnerabili" come definite dal Piano territoriale regionale per il risanamento e la tutela delle acque - Stralcio per il comparto zootecnico: $U_f = 40 \text{ mq/ha}$ di Superficie agricola utilizzata (SAU) e $H_{\max} = 8,00 \text{ mt}$
- b) Altre zone del territorio comunale: in esse si applicano gli indici di cui al precedente punto a) in misura doppia.

4) Costruzioni rurali specializzate per la lavorazione, trasformazione, conservazione ed alienazione di prodotti agricoli o zootecnici dell'azienda

Per le nuove costruzioni, gli ampliamenti, gli interventi di abbattimento e ricostruzione è consentito lo sfruttamento dei seguenti indici:

- edifici per la lavorazione, prima trasformazione e conservazione di prodotti agricoli e ortofruttili (frigo, magazzini, ecc.): $U_f = 50 \text{ mq/ha}$ di SAU della coltura specializzata e $H_{\max} = 8,00 \text{ mt}$

- cantine: $U_f = 100$ mq/ha di SAU per il primo ettaro di vigneto oltre a 40mq/ha per ogni ettaro successivo e $H_{max} = 8,00$ mt
- caseifici: $U_f = 10$ mq/ha di SAU riferita alle colture destinate esclusivamente all'alimentazione del bestiame e $H_{max} = 8,00$ mt.

ART.38 - INSEDIAMENTI ESISTENTI NEL TERRITORIO EXTRAURBANO

Gli insediamenti esistenti nelle zone agricole del territorio extraurbano sono destinati alle funzioni agricole connesse alla conduzione dei fondi rurali e alle altre attività espressamente consentite nel presente articolo per il recupero degli edifici non più funzionali all'esercizio dell'attività agricola.

Gli interventi sulle costruzioni esistenti dovranno comunque salvaguardare le caratteristiche morfologiche degli insediamenti e tendere alla tutela degli spazi liberi e dei beni testimoniali in essi presenti, come specificati nelle cartografie di Piano.

Gli interventi dovranno attuarsi conformemente alle seguenti prescrizioni:

1) Costruzioni per l'esercizio di attività agrituristiche

L'attività agrituristiche si esplica nei modi e con le specifiche attività stabiliti all'art.2 di L.R. 28/6/1994 n.26 ed è esercitata esclusivamente dai soggetti aventi i requisiti stabiliti all'art.5 della legge medesima ⁶⁷.

I fabbricati esistenti, anche con interventi di ristrutturazione edilizia e di abbattimento e ricostruzione, potranno essere destinati all'esercizio di attività agrituristiche.

Le dimensioni massime degli spazi per l'ospitalità, tanto in appositi locali che in spazi aperti non potranno in ogni caso superare le quantità stabilite dal primo comma dell'art.10 della L.R. n.26/1994 ⁶⁸. Inoltre potranno destinarsi ulteriori locali per lo svolgimento delle attività

⁶⁷ Artt.2 e 5 di LR 28/6/1994 n°26

Art.2 *Definizione delle attività agrituristiche:*

1. per attività agrituristiche si intendono esclusivamente le attività di ricezione e di ospitalità esercitate dai soggetti di cui all'art.5.
2. Costituisce, in particolare, attività agrituristiche:
 - a) dare alloggio in appositi locali dell'azienda agricola;
 - b) ospitare in spazi aperti, purchè attrezzati di servizi essenziali nel rispetto delle norme igienico-sanitarie;
 - c) somministrare pasti e bevande, ivi comprese quelle a contenuto alcolico e superalcolico, comunque tipici del territorio così come specificato all'art.6;
 - d) vendere agli ospiti e al pubblico generi tipici alimentari ed artigianali prodotti dall'azienda, o ricavati, anche attraverso lavorazioni esterne, da materie prime prodotte nell'azienda;
 - e) allevare cavalli, a scopi di agriturismo equestre, od allevare altre specie zootecniche ai fini di richiamo turistico;
 - f) organizzare attività ricreative, culturali, musicali e sportive finalizzate al trattenimento degli ospiti che usufruiscono dei servizi di ricezione e/o ristorazione dell'azienda.

Art.5 *Operatori agrituristiche:*

1. Possono svolgere attività agrituristiche gli imprenditori agricoli, di cui all'art.2135 del codice civile, singoli od associati, che svolgono l'attività agricola da almeno un biennio, mediante l'utilizzazione della propria azienda. Gli imprenditori possono valersi di familiari collaboratori di cui all'art.230 bis del codice civile e di propri dipendenti.
2. I soggetti interessati all'esercizio dell'agriturismo devono essere in possesso, alla data di presentazione della richiesta di iscrizione nell'elenco degli operatori agrituristiche di cui all'art.12, della qualifica di imprenditore agricolo e dell'attestato di frequenza al corso per operatore agrituristiche attivato nel territorio della provincia.

⁶⁸ Art.10, 1° comma, di LR 28/6/1994 n°26

Art.10 *Volume delle strutture agrituristiche:*

1. L'attività agrituristiche è consentita, nel rispetto dei criteri consentiti all'art.9, secondo i volumi di seguito indicati:
 - a) L'ospitalità in camere ammobiliate è ammessa nei fabbricati esistenti sul fondo fino ad un massimo di otto camere, elevabili a quindici nelle zone di prevalente interesse agrituristiche, così come individuate all'art.7;

agrituristiche di servizio di cui ai punti c), d), e), f) dell'art.2 di L.R. n°26/1994, purchè complementari alla conduzione dell'azienda agricola stessa, come è previsto all'art.3 della medesima legge ⁶⁹.

In applicazione al primo comma dell'art.9 di L.R. 26/1994, nel caso in cui i fondi siano privi di edifici adibiti ad abitazione dell'imprenditore potranno utilizzarsi per attività agrituristiche i locali occupati dall'abitazione dello stesso ricadenti nei centri abitati, anche nel caso in cui il fondo sia ubicato in Comuni limitrofi.

2) Complessi vincolati all'uso rurale

Le cartografie di Piano individuano, con apposita grafia, le costruzioni esistenti nelle zone agricole destinate agli usi rurali.

In ogni caso, indipendentemente dalle previsioni grafiche di Piano, rimangono vincolate all'uso rurale le costruzioni realizzate in funzione della conduzione del fondo e delle esigenze dell'imprenditore agricolo a titolo principale per l'intera durata decennale di validità dell'atto d'obbligo col quale il concessionario risulta obbligato al mantenimento della destinazione d'uso agricola.

Le costruzioni che le cartografie di Piano specificatamente vincolano all'uso agricolo sono destinabili ad altre attività, previa deliberazione del Consiglio Comunale su motivata richiesta dell'interessato:

- a) qualora alla data di adozione del Piano già non siano dotate di congruo fondo coltivo ovvero di Superficie agricola utilizzata inferiore alla minima, oppure eccedano o superino, per masse edilizie, gli indici di edificabilità determinati al precedente art.37 tanto per gli interi fabbricati che per loro parti limitate;
- b) oppure qualora in seguito all'approvazione di un Piano di sviluppo aziendale o interaziendale interi fabbricati, o parti di essi, risultino non utilizzabili e non destinati all'uso rurale in rapporto ai nuovi indirizzi produttivi dell'azienda.

3) Patrimonio edilizio destinabile ad altre attività

Per il patrimonio edilizio di origine rurale ricadente nelle zone agricole che il P.R.G. già non vincola all'uso rurale secondo le prescrizioni esposte al prec. punto 2) "Complessi vincolati all'uso rurale", sono ammessi interventi di ristrutturazione con il mantenimento dell'uso rurale in atto, nonché ampliamenti e modifiche alle destinazioni d'uso nel rispetto degli indici e delle prescrizioni del precedente art.37 "Nuovi insediamenti rurali".

Queste costruzioni sono inoltre destinabili ad altre attività nei modi e secondo gli indici stabiliti al punto 3) "Complessi agricoli negli abitati" del prec. art.29 con esclusione degli interventi di abbattimento e ricostruzione. Le opere autorizzabili devono comunque uniformarsi funzionalmente e architettonicamente alle preesistenze; non è comunque consentito il recupero di manufatti precari (quali tettoie e baracche) e dei volumi tecnici di servizio di altezza inferiore a

b) L'ospitalità in spazi aperti è ammessa fino ad un massimo di dieci piazzole, elevabili a quindici nelle zone di prevalente interesse agrituristico, così come individuate all'art.7;

⁶⁹ **Art.3 di LR 28/6/1994 n°26**

Art.3 Connessione e complementarietà dell'attività agrituristica

1. Le attività di cui all'art.2 sono svolte in rapporto di connessione e complementarietà rispetto alla conduzione dell'azienda agricola.

2. Il volume dell'attività agrituristica deve essere inferiore al limite massimo delle giornate di lavoro occorrenti per l'attività agricola. La determinazione delle giornate di lavoro deve tener conto delle condizioni di particolare disagio operativo in relazione al territorio e delle tecniche colturali adottate.

mt. 2.50, come prescritto al punto c) del comma tredicesimo dell'art. 40 di LR n° 47/1978 come succ. integr. e mod⁷⁰.

Questi interventi di recupero e rifunzionalizzazione sono subordinati, se del caso, alla specificazione delle opere da realizzare sulle aree e sugli edifici pertinenziali al fine della conservazione o della riqualificazione del complesso insediativo e del suo immediato intorno ambientale, anche con opere di manutenzione dei drenaggi, di consolidamento idrogeologico, di demolizione di eventuali corpi accessori incongrui e di allaccio alle reti infrastrutturali esistenti, di piantumazioni, di posa di siepi e filari.

Nel caso in cui vengano recuperati edifici abitativi prima asserviti all'uso agricolo con destinazioni non connesse all'attività rurale, non è autorizzabile per la medesima unità poderal, o per parte di essa anche a seguito di frazionamento, la costruzione di nuovi edifici per abitazioni rurali.

4) Edifici non utilizzati a fini rurali

Per le costruzioni ricadenti nelle zone agricole non rientranti nei casi esposti al prec. punto 3) "Patrimonio edilizio destinabile ad altre attività", relative ad edifici non utilizzati a fini rurali (ovvero per i quali con certificazione catastale, o comunque con altro documento probante, già risulta in atto alla data di adozione delle presenti norme una destinazione d'uso extra-agricola) possono mantenersi le destinazioni in atto, nei modi e secondo gli indici stabiliti dal punto 2) "Zone di vecchia formazione" del prec. art.29.

ART.39 - AREE AGRICOLE PERIURBANE

Si riferiscono ai territori agricoli contigui agli abitati; si articolano in:

1) Zone di rispetto all'abitato

Le nuove costruzioni e gli ampliamenti relativi alle costruzioni rurali dovranno rispettare le seguenti distanze minime con riguardo tanto alle costruzioni già esistenti negli abitati che alle previsioni relative alle zone di nuovo impianto:

- costruzioni per abitazioni rurali e costruzioni rurali di servizio: mt.50
- costruzioni rurali per l'allevamento aziendale o interaziendale comprensive dei contenitori chiusi destinati all'accumulo di liquame e costruzioni rurali specializzate per la lavorazione, trasformazione, conservazione ed alienazione dei prodotti agricoli e zootecnici: mt.200
- contenitori aperti per lo stoccaggio di liquami di cui all'art.18 della L.R. n.7/1983 e succ. mod. e integr.: mt.300.

⁷⁰ **Art.40, comma 13°, di LR 7/12/1978 n° 47 come succ. integr. e mod.**

13. Il Comune, attraverso il P.R.G. o sua variante, adottata anche ai sensi dell'art. 15, comma 4, come sostituito, provvede a disciplinare gli interventi ammissibili sul restante patrimonio edilizio esistente nelle zone E ed a definire le condizioni ed i limiti per il recupero degli edifici non più funzionali all'esercizio dell'attività agricola, in conformità ai seguenti principi:

- a) per gli edifici con originaria funzione abitativa, il P.R.G., di norma, deve prevedere la possibilità di recupero per uso residenziale, anche non connesso con l'esercizio di attività agricole, ed eventualmente per gli altri usi compatibili con la tipologia dell'immobile;
- b) per gli edifici con originaria funzione diversa da quella abitativa, il P.R.G. può consentire soltanto interventi di recupero che risultino compatibili con le attuali caratteristiche tipologiche degli edifici stessi e per gli usi compatibili con il contesto ambientale;
- c) non è comunque consentito il recupero di tettoie, baracche ed ogni altro manufatto precario, nonchè dei proservizi di altezza inferiore a m. 2,5.

2) Zone agricole intercluse e periurbane

Sono aree contermini o interne agli abitati in cui preservare la discontinuità del sistema insediativo.

Queste zone sono destinate alla conduzione agricola dei fondi, con esclusione di ogni forma di edificazione rurale, e all'attrezzamento di strutture ricreative e per il tempo libero private integrative del reddito agrario e più in particolare alle attività previste al precedente art.11 al punto 3)-di Servizio limitatamente alle voci "d-Spazi di verde attrezzato" ed "e-Attrezzature per impianti sportivi", secondo i seguenti indici: $U_f = 0,05 \text{ mq/mq}$, $I_p = 75\%$.

TITOLO IV – NORME FINALI

CAPO I – REGOLAMENTAZIONE DI PARTICOLARI ATTIVITÀ

ART.40 - PARTICOLARI PRESCRIZIONI PER GLI IMPIANTI DI TRASFORMAZIONE DEGLI INERTI

Gli impianti di trasformazione degli inerti ricadenti negli alvei dei corsi d'acqua e nelle zone o fasce di tutela degli stessi di cui al prec. art.18, sono soggetti a verifica di compatibilità in sede di variante al Piano infraregionale delle attività estrattive, ai sensi del comma primo dell'art.16 bis del P.T.C.P.⁷¹

Per gli impianti esistenti ritenuti compatibili dovrà essere predisposto, nei termini, con le modalità ed i contenuti indicati nel comma quarto del medesimo art.16 bis, un progetto di riqualificazione ambientale dell'impianto al fine del suo ammodernamento e della mitigazione dell'impatto indotto dall'impianto stesso⁷².

Gli impianti ritenuti non compatibili saranno assoggettati alle prescrizioni del comma quinto del medesimo art.16 bis per la cessazione dell'attività⁷³.

⁷¹ Art.16 bis, comma 1° del P.T.C.P.

1. La Provincia, in sede di Variante o di revisione del PIAE vigente, individua, all'interno delle fasce A, B, C, gli impianti per la trasformazione di inerti e le relative pertinenze e ne verifica il grado di compatibilità, in relazione alle caratteristiche paesistico-ambientali ed idrauliche dell'area in cui sono siti, nonché in relazione allo stato di efficienza dei medesimi, assicurando comunque che la loro presenza ed eventuale permanenza non contrasti con progetti di riqualificazione ambientale d'area vasta.

Nella stessa sede la Provincia, di concerto con i Comuni, individua altresì aree idonee al trasferimento degli impianti ritenuti non compatibili e definisce un sistema di incentivi alla delocalizzazione, anche attraverso l'assegnazione di ulteriori quote estraibili, definendo esattamente previsioni e quantitativi interessati, fermo restando il rispetto del fabbisogno previsto dal PIAE.

⁷² Art.16 bis, comma 4° del P.T.C.P.

4. Entro due anni dall'approvazione del PAE in adeguamento al PIAE contenente la determinazione della compatibilità o meno degli impianti di trasformazione, per ogni impianto ritenuto compatibile nelle fasce A, B e C dovrà essere predisposto, a cura dell'esercente ed approvato dal Comune, un Progetto di qualificazione ambientale mirato ad individuare gli impatti indotti e le relative misure di mitigazione nell'area interessata dall'impianto e in un suo intorno significativo. Nel Progetto dovranno altresì essere indicati gli eventuali interventi di manutenzione, ammodernamento, ampliamento e/o riassetto funzionale ed adeguamento igienico, sui complessi e sulle loro pertinenze, nonché l'installazione di strutture ed impianti tecnologici non fissi, ivi compresi quelli volti ad adempiere a disposizioni e/o obiettivi di tutela dell'ambiente e della sicurezza, con conseguenti adeguamenti di natura urbanistica ed edilizia.

Il Progetto dovrà inoltre essere corredato, per gli impianti siti in fascia A, da una verifica di compatibilità idraulica tesa a dimostrare l'intatta capacità di portata dell'alveo; le opere dovranno comunque essere realizzate in modo da non arrecare danno o da risultare di pregiudizio per la pubblica incolumità in caso di piena.

Il Progetto dovrà altresì contenere l'indicazione dei tempi di attuazione; la sua mancata presentazione all'approvazione comunale nei tempi previsti comporta il diniego di eventuali autorizzazioni e/o concessioni per gli interventi di cui al presente comma, fatti salvi gli interventi di adeguamento alle norme sulla sicurezza e igiene dei lavoratori, derivanti da obblighi di legge.

⁷³ Art.16 bis, comma 5° del P.T.C.P.

5. Nelle more della loro delocalizzazione, gli impianti ritenuti non compatibili non potranno essere assoggettati ad aggiornamenti tecnologici, se non relativi alla sicurezza e igiene dei lavoratori, derivanti da obblighi di legge, ferma restando comunque la predisposizione, a cura dell'esercente ed approvata dal Comune, di un programma che dovrà definire i tempi di cessazione delle stesse attività in essere e le relative modalità. Il Programma dovrà inoltre indicare l'assetto finale e gli interventi per la riqualificazione delle aree al termine dell'attività dell'impianto.

ART.41 - ADEMPIMENTI REGOLAMENTATIVI DEL D.LGS. 114/98 PER GLI INSEDIAMENTI COMMERCIALI

Il P.R.G. recepisce le determinazioni assunte nella Conferenza provinciale dei servizi in data 8/5/2000 in merito alla localizzazione delle strutture di vendita in sede fissa.

Il precedente art.15 al punto 3) "Zonizzazioni specifiche per gli insediamenti commerciali" recepisce le zone per la localizzazione delle strutture di vendita in attuazione alle determinazioni soprarichiamate.

L'Allegato A alle presenti norme recepisce le disposizioni normative di settore per gli insediamenti commerciali, adeguandole e coordinandole con i contenuti delle presenti norme.

ART.42 - RAZIONALIZZAZIONE DELLA RETE DISTRIBUTIVA DEI CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE

Il P.R.G. recepisce il Piano di razionalizzazione della rete distributiva dei distributori di carburanti, predisposto in attuazione al D.Lgs. n.32/1998 come succ. mod. e integr.

Il precedente art.15 al punto 4) "Zonizzazioni specifiche per gli impianti di distribuzione dei carburanti" recepisce le particolari previsioni per l'installazione di nuovi impianti contenute nel suddetto Piano.

L'Allegato B recepisce le disposizioni normative di settore coordinate con i contenuti delle presenti norme.

CAPO II - NORMATIVE FINALI

ART.43 - EDIFICI IN CONTRASTO CON IL P.R.G.

Gli edifici esistenti in contrasto con le destinazioni di zona previste dal P.R.G., purchè non ricadenti in zone F e G, potranno subire trasformazioni per adeguarsi alle presenti norme; potranno inoltre essere soggetti ad interventi diversi limitatamente a quelli previsti dall'art.9 della L.N. 10/1977 (concessioni gratuite) e dal settimo comma di art.4 di L.N. 398/1993 come succ. mod. e integr. (denuncia di inizio attività); è inoltre consentito il mantenimento della destinazione d'uso, comunque nel rispetto dei vincoli e limitazioni all'edificabilità e alle prescrizioni e direttive per la tutela del territorio stabilite dal P.R.G.

Nel caso di edifici ricadenti in zone omogenee F, G in contrasto con le destinazioni di zona, sono consentiti esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria ed il mantenimento della destinazione d'uso ovvero la sua variazione all'interno del medesimo raggruppamento di categorie di funzioni come definite dalle presenti norme.

ART.44 - DIVIETO DI INSTALLAZIONI PUBBLICITARIE

L'installazione di pannelli pubblicitari permanenti o provvisori è regolata dall'art.23 del Nuovo Codice della Strada e dall'art.73 del P.T.C.P.

In modo particolare valgono le specifiche limitazioni formulate dall'art.73 del P.T.C.P. nelle zone ricadenti nel prec. art.17 al punto 1) "Formazioni boschive", nel prec. art.18 ai punti 1) "Alvei incisi", 2) "Alvei di piena", 3) "Zone di conservazione del sistema fluviale", 4) "Zone di recupero ambientale del sistema fluviale" e 5) "Zone ad elevato grado di antropizzazione", nel prec. art.19 al punto 1) "Zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale" e nel prec. art.20 ai punti 1) "Aree di concentrazione dei materiali archeologici" e 2) "Altri siti di rinvenimenti archeologici"⁷⁴.

⁷⁴ **Art.73, comma 1° del P.T.C.P.**

1. Nel sistema forestale e boschivo, nelle zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua, negli invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua, nelle zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale, nelle zone ed elementi di interesse storico-archeologico, nelle zone di tutela naturalistica, nelle zone dei fontanili e delle risorgive, vale la prescrizione per cui è vietata, all'esterno della perimetrazione del territorio urbanizzato di cui all'articolo 13, comma 2 numero 3, della legge regionale 7 dicembre 1978, n.47, l'installazione di pannelli pubblicitari, permanenti o provvisori, ad eccezione delle insegne e delle indicazioni segnalabili relative alle attività produttive e ai servizi pubblici e privati ivi esistenti, nonché delle indicazioni segnalabili aventi finalità turistica di fruizione locale.

ALLEGATI

A
Insediamenti commerciali

B
Distributori di carburante

ALLEGATO A - INSEDIAMENTI COMMERCIALI

Norme di adeguamento degli strumenti urbanistici generali ed attuativi ai provvedimenti regionali e provinciali emanati in attuazione del D.Lgs. 114 del 31/3/1998

Testo approvato con delibera del Consiglio Comunale n.62 del 17/8/2000 in seguito alle determinazioni della Conferenza Provinciale dei Servizi in data 8/5/2000.

Testo coordinato con le Norme di attuazione della presente Variante generale al P.R.G. 2001.

CAPO I GENERALITA'

Art. 1 Contenuti delle norme

1.01 Le presenti norme, unitamente alla Relazione illustrativa e agli elaborati cartografici, costituiscono la documentazione ai fini della Conferenza dei servizi di cui all'art. 7 della L.R. 14/99 in attuazione del D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 114

Art. 2 Obiettivi

2.01 Le presenti norme privilegiano l'obiettivo primario della verifica di compatibilità delle scelte di localizzazione delle funzioni commerciali, con riguardo ai fattori di accessibilità, mobilità, traffico, inquinamento e salvaguardia del centro storico ed ai sensi dell'art.7 comma 5 della L.R. 14/99 costituiscono adeguamento degli strumenti urbanistici generali ed attuativi del PRG, relativamente alla disciplina delle attività commerciali, alla realizzazione di immobili da adibire ad usi commerciali ed alle trasformazioni edilizie, urbanistiche e/o dell'uso degli immobili esistenti.

CAPO II DEFINIZIONI

Art. 3 Tipologie fondamentali

3.01 Ai fini della presente normativa, si definiscono tipologie fondamentali degli esercizi commerciali:

- a) esercizi di vicinato quelli aventi superfici di vendita non superiore a 150 mq;
- b) medie strutture di vendita, gli esercizi commerciali aventi superficie di vendita superiore a 150 mq. e fino a 1.500 mq;
- c) grandi strutture di vendita, gli esercizi aventi superficie superiore a 1.500 mq.

Art. 4 Settori merceologici

4.01 Nelle medie e grandi strutture di vendita, la normativa specifica i settori merceologici ammessi, secondo le seguenti categorie:

- a) Vendita di prodotti alimentari
- b) Vendita di prodotti non alimentari

Art. 5 Superficie di vendita

5.01 La superficie di vendita di un esercizio commerciale è costituita dall'area o dalle aree destinate alla vendita, comprese quelle occupate da banchi, scaffalature, vetrine e quelle dei locali frequentabili dai clienti, adibiti all'esposizione delle merci e collegati direttamente all'esercizio di vendita.

5.02 Non costituisce superficie di vendita quella dei locali destinati a magazzini, depositi, lavorazioni, uffici, servizi igienici, impianti tecnici e altri servizi per i quali non è previsto l'ingresso dei clienti, nonché gli spazi di "avancassa" purchè non adibiti all'esposizione di merci.

5.03 Per superficie di vendita di un centro commerciale si intende quella risultante dalla somma delle superfici di vendita degli esercizi al dettaglio in esso presenti.

Art. 6 Aggregazioni di Esercizi Commerciali

- 6.01** Si definisce centro commerciale un'aggregazione in cui più esercizi commerciali sono inseriti in una struttura a destinazione specifica e usufruiscono di infrastrutture comuni e di spazi di servizio gestiti unitariamente; i centri commerciali possono comprendere anche pubblici esercizi ed attività paracommerciali (quali servizi bancari, servizi alle persone, ecc.)
- 6.02** Nell'ambito dei centri commerciali, si definiscono:
- a) **centri commerciali di vicinato** quelli nei quali gli esercizi, considerati singolarmente, rientrano nella dimensione degli esercizi di vicinato, salvo l'eventuale presenza di una medio-piccola struttura;
 - b) **centri commerciali d'attrazione di livello inferiore** quelli comprensivi di medie strutture le cui superfici, complessivamente, risultano inferiori ai limiti di 4.500 mq. di superficie di vendita per le strutture alimentari e di 10.000 mq. per le strutture non alimentari e con superficie territoriale dell'insediamento non superiore a 5 ettari.
- 6.03** Si definisce "**complesso commerciale di vicinato**" e non costituisce "centro commerciale", un'aggregazione di esercizi di vendita nell'ambito di una o più unità edilizie destinate anche ad altre funzioni non commerciali, costituita da più esercizi di vicinato, eventualmente con la presenza anche di medio-piccole strutture di vendita, e da esercizi paracommerciali e ricreativi con accessi separati ancorché collocati in contenitori contigui e caratterizzati da attrattività unitaria per gli utenti. Per tali aggregazioni, i requisiti urbanistici non si applicano con riferimento alla superficie complessiva, ma a quella dei singoli esercizi.

Art. 7 Parcheggi Pertinenziali

- 7.01** I parcheggi pertinenziali sono aree o costruzioni o porzioni di aree o di costruzioni, adibiti al parcheggio di veicoli, al servizio esclusivo di un determinato insediamento commerciale in sede fissa e devono essere di uso comune, ossia destinati a tutti i clienti.
- 7.02** Le dimensioni lineari del singolo posto auto, al netto degli spazi di manovra non devono essere inferiori a mt. 2,5x 4,8.
- 7.03** Ai fini del rispetto della L. 24 marzo 1989, n. 122, la superficie convenzionale di "un posto auto", comprensiva dei relativi spazi di disimpegno, deve considerarsi pari a mq. 25.
- 7.04** La localizzazione ed organizzazione nonché le caratteristiche dimensionali e tipologiche dei parcheggi pertinenziali relativi ad un esercizio commerciale o centro commerciale, devono essere individuate nel rispetto delle specifiche condizioni e dei requisiti e criteri della normativa regionale di settore.

CAPO III USI DEL TERRITORIO

Art. 8 Articolazione delle tipologie commerciali

- 8.01** Le tipologie fondamentali degli esercizi commerciali di cui all'art. 3, in termini di classi dimensionali sono articolate nelle seguenti categorie:
- 1) **Esercizi di vicinato** aventi superfici di vendita non superiore a mq. 150;

- 2) medie strutture di vendita aventi superfici superiori a 150 mq, e fino a 1.500 mq., articolate in ulteriori classi dimensionali:
- A medio piccole strutture di vendita di tipo A** costituite da esercizi commerciali con superficie di vendita da 151 fino a 400 mq.
 - B medio piccole strutture di vendita di tipo B** costituite da esercizi e centri commerciali con superficie di vendita da 401 fino a 800 mq.
 - C medio grandi strutture di vendita** costituite da esercizi e centri commerciali con superficie di vendita da 801 fino a 1500 mq.

Art. 9 Dotazione minima di parcheggi.

9.01 In tutte le nuove costruzioni, nelle demolizioni con ricostruzione, negli ampliamenti superiori al 20% della superficie di vendita già autorizzata, nei casi di superamento del limite dimensionale delle sottotipologie di medie strutture, nonché nei cambi di uso tra le diverse tipologie fondamentali di esercizi commerciali e tra le categorie fondamentali di cui all'art. 11 delle NTA del PRG vanno previsti spazi di parcheggio pertinenziale di uso comune (P1), nelle quantità non inferiori ai valori indicati nella seguente tabella:

USI	Parcheggi privati P1
Esercizi di vicinato Alimentari e non alimentari o misti	10 mq / 33 mq Su di spazi aperti, direttamente accessibili da parte della clientela
Medie strutture di vendita	
Medio-piccole strutture di vendita tipo A	
- Alimentari	25mq / 30 mq. Sup. di vendita o frazione
- Non alimentari	25mq / 40 mq. Sup. di vendita o frazione
Medio-piccole strutture di vendita tipo B	
- Alimentari	25mq / 18 mq. sup. di vendita o frazione
- Non alimentari	25mq / 25 mq. sup. di vendita o frazione
Medio-grandi strutture di vendita	
- Alimentari	25mq / 13 mq. sup. di vendita o frazione
- Non alimentari	25mq / 20 mq. sup. di vendita o frazione
Centri Commerciali e Complessi Commerciali di Vicinato	Alle dotazioni richieste relative alle singole attività commerciali si sommano le dotazioni relative alle altre eventuali funzioni presenti o previste (pubblici esercizi, attività terziarie, ricreative, ecc.) nella misura prevista dalle NTA del PRG.

9.02 In aggiunta alle dotazioni prescritte di posti auto, le medio-grandi strutture di vendita di prodotti alimentari devono essere dotate di un'area pertinenziale riservata alle operazioni di carico e scarico merci e al parcheggio di veicoli merci, dimensionata secondo le esigenze attese ed aventi le caratteristiche e peculiarità previste dalle specifiche norme regionali di settore.

9.03 Le quantità di cui all'art. 9.01 e 9.02, sono da considerarsi dotazioni minime ai sensi delle presenti norme in materia commerciale.

9.04 Nel caso in cui sia documentata l'impossibilità tecnica di reperire i parcheggi pertinenziali può essere concessa la riduzione delle dotazioni prescritte nei precedenti punti, solo nei seguenti casi:

9.05.01 a) nell'ambito dei Progetti di valorizzazione commerciale di aree urbane di cui all'art. 8 della L.R. 14/99 qualora sia previsto dal progetto che l'accesso dell'utenza avvenga in misura significativa a piedi o con i mezzi collettivi o con veicoli leggeri, e purchè gli interventi siano limitati alla ristrutturazione edilizia ed al cambio d'uso. La dotazione di parcheggi è comunque richiesta nel caso di interventi di ristrutturazione urbanistica, demolizione con ricostruzione, e di nuova costruzione;

9.05.02 b) nel caso di formazione di centri commerciali di vicinato o di complessi commerciali di vicinato in cui sono comprese medie strutture di vendita, purchè nell'ambito di centri storici e a condizione che gli interventi edilizi siano limitati al cambio d'uso, alla ristrutturazione edilizia e recupero di edifici preesistenti

9.06 Nei suddetti casi a) e b) è richiesta, in alternativa, la realizzazione di opere di arredo urbano o di miglioramento dell'accessibilità pedonale o con veicoli leggeri

Art. 10 Standards Urbanistici

10.01 Fino all'approvazione della riforma regionale della legge sulla tutela e uso del territorio, in materia di aree per standards urbanistici si applicano le norme della L.R. 47/78 e successive modifiche ed integrazioni con le seguenti prescrizioni:

10.02 agli esercizi di vicinato ricompresi in ambiti prevalentemente residenziali, sono applicabili le norme sugli standards relativi agli insediamenti residenziali;

10.03 alle medie strutture commerciali, ancorchè inserite in ambiti comprendenti altre funzioni, si applicano sempre le norme sugli standards relativi agli insediamenti commerciali.

Art. 11 Settori merceologici misti

11.01 Al fine dell'applicazione degli standard, nel caso di esercizi commerciali che vendono prodotti alimentari e non alimentari si applicano le norme riferite agli esercizi del settore alimentare, salvo che la superficie di vendita riservata al settore alimentare risulti inferiore al 3% di quella complessiva

CAPO IV LOCALIZZAZIONE DELLE STRUTTURE DI VENDITA

Art. 12 Insediamento di nuovi esercizi di vicinato

12.01 Gli esercizi di vicinato sono ammessi nei tessuti urbani consolidati, nelle frazioni, nelle aree residenziali ed artigianali di espansione e nelle zone commerciali e direzionali.

12.02 La destinazione d'uso ad esercizio di vicinato è vietata nelle zone extraurbane, agricole e al di fuori dei nuclei abitati, tranne gli specifici casi e condizioni di ammissibilità previsti dalla presente normativa.

Art. 13 Insediamenti di nuove medie strutture di vendita

13.01 L'insediamento di nuove medie strutture di vendita è **ammesso**:

a) nell'ambito o in contiguità di aree di consolidata presenza di servizi commerciali,

- b) con funzioni di rafforzamento dell'attrattività delle aree stesse;
- b) nell'ambito di progetti di valorizzazione commerciale, approvati ai sensi dell'art. 8 della L.R. 14/99 o di progetti urbanistici attuativi sulla base delle specifiche discipline d'intervento previste nella presente normativa;
- c) lungo gli assi della viabilità urbana principale di scorrimento e di quartiere;
- d) nel rispetto delle condizioni di accessibilità di cui all'art. 14;
- e) previa valutazione dei possibili impatti dei nuovi insediamenti commerciali, sull'ambiente, sulla mobilità e sulla rete preesistente dei servizi pubblici e privati.

13.02 L'insediamento di nuove medie strutture di vendita è **vietato**:

- a) in esercizi isolati nel territorio extraurbano;
- b) nelle zone classificate nelle classi I e II della Zonizzazione acustica, mentre per le altre zone acustiche ne sarà valutata la compatibilità:

13.03 Nel Centro Storico è vietato l'insediamento di nuove medio-grandi e grandi strutture di vendita.

13.04 L'insediamento di nuove medio-grandi strutture di vendita, anche qualora avvenga per cambio d'uso di edifici preesistenti, e fatti salvi i casi generali di non ammissibilità all'insediamento di medie strutture di cui ai punti 0.2 e 0.3 , è consentito solo:

- a) in aree già assoggettate ad un piano urbanistico attuativo nel rispetto delle condizioni e prescrizioni della presente normativa;
- b) previa approvazione di un piano urbanistico attuativo, conforme alle previsioni del P.R.G., alle norme della L.R. n. 14/99 e conseguenti provvedimenti applicativi regionali e provinciali, non interessante il Centro Storico e comprendente in sede di convenzione, anche l'impegno del proponente a realizzare le opere di mitigazione ambientale e/o di miglioramento dell'accessibilità e ad adempiere agli obblighi ed alle condizioni contenute nella presente normativa di settore.

Art. 14 Condizioni di accessibilità per le medie strutture

14.01 Per l'insediamento di medie strutture di vendita devono essere assicurati i seguenti requisiti minimi di localizzazione e di organizzazione degli accessi:

- a) idoneità della collocazione rispetto alla gerarchia della rete viaria;
- b) efficacia della collocazione rispetto ai nodi di interscambio fra mobilità individuale e collettiva;
- c) efficienza dell'innesto fra viabilità pubblica e privata.

14.02 Per garantire i requisiti di accessibilità di cui al precedente comma sono richiesti i seguenti livelli minimi di prestazione, variabili a seconda della tipologia della struttura e del settore merceologico:

14.02.01 IDONEITA' RISPETTO ALLA GERARCHIA DELLA RETE VIARIA

- a) **Medio-grandi** strutture di vendita di prodotti alimentari:
la struttura deve avere accesso diretto da strada extraurbana principale con caratteristiche geometriche pari a quelle del tipo IV CNR.
- b) Collocazione di **medie** strutture di vendita nell'ambito di preesistenti aggregazioni:
nel solo caso di collocazione nell'ambito di preesistenti aggregazioni di medie strutture di vendita, è considerato sufficiente come livello di prestazione, che la struttura sia accessibile da strada extraurbana con caratteristiche geometriche pari a quelle di tipo V CNR.

14.02.02 EFFICACIA RISPETTO AI NODI DI INTERSCAMBIO**Medie strutture** di vendita:

la struttura deve essere collocata a meno di cento metri fra l'ingresso alla struttura stessa e una fermata di servizi di trasporto urbano o suburbano collettivo a media o elevata frequenza; in carenza di tale requisito possono essere definiti obblighi convenzionali di linea di trasporto collettivo in essere o per l'attivazione di un servizio privato di trasporto collettivo–navetta fra la struttura, il centro urbano e il più idoneo nodo di scambio intermodale.

14.02.03 EFFICIENZA DELL'INNESTO FRA VIABILITA' PUBBLICA E PRIVATA**Medio-grandi** strutture di vendita di prodotti **alimentari**:

è richiesto l'innesto canalizzato ad uso esclusivo della struttura di vendita, con corsie di accelerazione, decelerazione e di accumulo di lunghezze concorrenti ai sensi dell'art. 12 della L.R. 14/99.

14.03 Il raggiungimento di prestazioni più elevate di quelle minime contenute nel precedente comma, costituisce elemento di priorità fra domande concorrenti ai sensi dell'art. 12 della L.R. 14/99

CAPO V Disciplina d'uso del territorio per le attività commerciali**Art. 15 Suddivisione in Zone**

15.01 Ai soli fini della disciplina delle attività commerciali di cui ai capi precedenti, il territorio comunale è suddiviso in ZONE secondo la seguente classificazione:

ZONA 1 : Centro Storico e area urbana consolidata di Rivergaro e di Niviano

ZONA 2 : Aree esterne alla Zona n. 1, Aree di Espansione, Zone a prevalente destinazione produttiva e Zone turistiche

ZONA 3 : Territorio Extraurbano

Art. 16 Disciplina delle attività commerciali nella ZONA 1

16.01 Tali aree sono complessivamente ed espressamente individuate ai fini della elaborazione di progetti di valorizzazione commerciale (PVC) di cui all'art. 8 della L.R. 5 luglio 1999, n. 14 per il perseguimento dei seguenti specifici obiettivi:

- 1 promuovere lo sviluppo e la riqualificazione commerciale riconoscendo il Centro Storico come area commerciale naturale e privilegiata;
- 2 favorire l'organizzazione e l'associazionismo degli operatori al fine di aumentare la forza di attrazione delle aree e le professionalità presenti ed incentivare l'economia di scala;
- 3 favorire la riorganizzazione urbanistica, mediante l'indicazione di opportunità commerciali che agevolino il recupero e la riqualificazione di contenitori preesistenti;
- 4 favorire la miglior fruizione dei servizi da parte dell'utenza, mediante la riorganizzazione commerciale e dei servizi connessi, tra cui quelli per i parcheggi e per il trasporto pubblico;
- 5 favorire la più specifica caratterizzazione di zone a diversa valenza commerciale;
- 6 favorire la più ampia concorrenzialità tra le diverse forme di impresa, incentivando la vitalità commerciale e proponendo ulteriori possibilità di sviluppo agli operatori esistenti anche attraverso una qualificata rivitalizzazione del centro storico;
- 7 favorire lo sviluppo di esercizi di vicinato che trattano prodotti nuovi e di qualità;

8 favorire nell'ambito dei PVC, la creazione di "percorsi" di acquisto ed il potenziamento e miglioramento di quelli esistenti.

- 16.02** Nell'ambito di progetti di valorizzazione commerciale (PVC), è ammessa la realizzazione di Centri Commerciali di Vicinato per favorire la promozione ed il rilancio dell'assetto commerciale, con la eventuale presenza di una medio-piccola struttura di vendita.
- 16.03** Nel rispetto delle prescrizioni edilizie, degli specifici caratteri tipologici ed architettonici nonché compatibilmente con i valori storici e artistici da preservare, è consentita la nuova destinazione d'uso commerciale solo nei piani terra degli edifici
- 16.04** Per gli esercizi commerciali esistenti la cui attività venga dismessa dopo l'entrata in vigore delle presenti norme, è ammesso il riutilizzo commerciale, solo per esercizi di vicinato, senza l'adeguamento della dotazione di parcheggi di cui all'art. 9.
- 16.05** Per gli esercizi di vicinato la dotazione minima di parcheggi pertinenziali di uso comune (P1) è prescritta solo nei casi di cui all'art. 9.01 della presente normativa.
- 16.06** All'esterno dei Centri storici, oltre che nelle aree espressamente individuate dove è ammesso l'inserimento di una struttura, per ogni localizzazione eventualmente integrata da esercizi di vicinato ed altre attività terziarie, la nuova destinazione d'uso di locali a medio-piccole strutture di vendita di tipo A e B è consentito solo all'interno di strumenti urbanistici attuativi e nei casi in cui sia rispettata la dotazione minima di parcheggi pertinenziali (P1) di cui all'art. 9.01 e la dotazione minima di parcheggi pubblici (P2) di cui all'art. 46 comma 3, della LR. 47/78.
- 16.07** Nelle localizzazioni non espressamente individuate nelle tavole allegate, le dotazioni di parcheggi (P1) e (P2) di cui al comma precedente non sono monetizzabili; la verifica della dotazione dei parcheggi di cui sopra è condizione inderogabile per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività commerciale.

Art. 17 Disposizioni inerenti le attività commerciali in Zona 2

- 17.01** La dotazione minima di parcheggi P1 e P2 di cui all'art. 9 è prescritta in tutti i casi e non è monetizzabile; la verifica della dotazione dei parcheggi di cui sopra è condizione inderogabile per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività commerciale.
- 17.02** Gli usi a media struttura di vendita sono ammessi unicamente nei casi espressamente previsti dalle tavole allegate alle presenti norme.

Art. 18 Disposizioni inerenti le attività commerciali in Zona 3

- 18.01** Nelle zone e negli edifici esistenti nel territorio extraurbano (ad esclusione dei casi specifici previsti ai punti 3 e 4 dell'art. 38 delle N.T.A. del P.R.G.) è vietato qualsiasi uso ed attività ai fini commerciali.
- 18.02** In tutti i centri frazionali diversi da Niviano e Rivergaro, è ammessa la destinazione di un immobile esistente per la creazione di un servizio commerciale polifunzionale, ai sensi dell'art. 6, primo comma lettera e) del D. Lgs. 114/98.

Art. 19 Norme Finali

- 19.01** Per quanto non riportato nelle presenti norme si rimanda alla L.R. n. 14 del 5 luglio 1999 ed a conseguenti provvedimenti applicativi regionali e provinciali nonché ai criteri

e norme procedurali per il rilascio delle medie strutture di vendita adottati ai sensi dell'art. 8 comma 3 del D. Lgs. 114/98

ALLEGATO B - DISTRIBUTORI DI CARBURANTE

Criteria, requisiti e caratteristiche delle aree private sulle quali possono essere installati i nuovi impianti di distribuzione dei carburanti, norme per la loro installazione e per la ristrutturazione e il potenziamento degli esistenti

Testo coordinato con le Norme di attuazione della presente Variante generale al P.R.G. 2001.

CRITERI, REQUISITI E CARATTERISTICHE DELLE AREE PRIVATE SULLE QUALI POSSONO ESSERE INSTALLATI I NUOVI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI, NORME PER LA LORO INSTALLAZIONE E PER LA RISTRUTTURAZIONE E IL POTENZIAMENTO DEGLI ESISTENTI.

(Art.2 comma 1 del D.Leg.vo n.32 dell'11.02.1998 modificato dall'art.1 comma 1 del D.Leg.vo n.346 dell'08.09.1999, dal D.L. n.383 del 29.10.1999 convertito con modificazioni nella L.n.28.12.1999)

ART.1 INDICAZIONI PER LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE CARBURANTE

1.01 Ai fini dell'applicazione della Legge Regionale 18 agosto 1994, n.33 e della Delibera di Giunta Regionale del 16/02/2000 n. 2000/203, nel prospetto che segue, accanto ad ogni zona sono riportate le Zone urbanistiche che la costituiscono, così come individuate negli strumenti urbanistici comunali:

zona 1: Insediamenti storici

zona 2: Zone di vecchia formazione, Complessi agricoli negli abitati, Insediamenti residenziali recenti, Zone residenziali di nuovo impianto, Aree destinate al verde privato, Zone IdC2

zona 3: Insediamenti recenti per attività produttive, terziarie e ricettive, Zone per insediamenti produttivi, terziari e ricettivi di nuovo impianto, Zone IdC3

zona 4: Nuovi insediamenti rurali, Insediamenti esistenti nel territorio extraurbano, Fasce di rispetto stradale, Aree agricole periurbane

1.02 Per raggiungere le finalità proposte, esaminando il territorio comunale e la zonizzazione di PRG, considerando che i centri abitati sono di modeste dimensioni ed all'interno degli stessi risulta difficile individuare aree da destinare a nuovi impianti che possono perseguire le finalità del D.Lgs.11 febbraio 1998 n.32 e seguenti, si è provveduto a classificare alcune aree limitrofe alle zone 2 e 3, che verranno considerate a tutti gli effetti, per quanto riguarda il computo della distanza tra impianti di cui all'art. 3, come facenti parte delle stesse. Tali aree sono individuate sulle tavole di PRG con la sigla "IdC2" e "IdC3".

1.03 Nella **zona 1** caratterizzata come centro storico, cioè le parti del territorio interessate da agglomerati urbanistico-edilizi che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale oppure da porzioni di essi, comprese le aree circostanti che possono considerarsi, per tali caratteristiche, parte integrante degli agglomerati stessi l'impianto assolve ad una funzione di servizio nei confronti degli utenti "itineranti", oltre che di quelli che hanno la loro abituale dimora nei centri storici stessi. Si ammettono unicamente il mantenimento degli impianti esistenti e tipologie di impianto "agili", preferibilmente del tipo "chioschi".

Nella **zona 2** caratterizzata come zona residenziale di completamento e/o di espansione, cioè le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate diverse dalla zona 1, a prevalente destinazione residenziale, l'impianto assolve prioritariamente alla funzione di fronteggiare la domanda in relazione ad un'utenza "locale". Si ammettono, pertanto, tipologie di impianto del tipo "stazioni di servizio - stazioni di rifornimento" con prevalente dotazione di servizi connessi al mezzo.

Nella **zona 3** caratterizzata da zone per insediamenti produttivi e commerciali, cioè le parti del territorio destinate ad insediamenti a prevalente funzione produttiva di tipo industriale, artigianale, commerciale, direzionale e turistica, nonché le parti del territorio destinate ad attrezzature pubbliche di interesse generale, l'impianto assolve prioritariamente un compito di rifornimento, congiuntamente allo svolgimento di altre

attività. Si ammettono, pertanto, tipologie di impianto del tipo "stazione di servizio - stazione di rifornimento" con servizi commerciali connessi alla persona e al mezzo.

Nella **zona 4** caratterizzata da zone agricole, cioè le parti del territorio destinate ad usi agricoli l'impianto assolve prioritariamente la funzione di infrastruttura per la viabilità diretta alla domanda "itinerante". Si ammettono, pertanto, tipologie di impianto del tipo "stazioni di servizio - stazioni di rifornimento", con servizi commerciali connessi alla persona e al mezzo.

- 1.04 Negli Ambiti di cui agli artt. 29 e 30 delle N.T.A. del P.R.G. 2001 non è consentita la localizzazione di nuovi impianti di distribuzione carburante; è consentito il mantenimento degli impianti esistenti purché non contrasti con altre disposizioni di legge o regolamentari; per gli impianti esistenti sono ammessi altresì interventi di recupero e completa ristrutturazione nel rispetto degli indici urbanistico-edilizi prescritti per le Zone in cui sono localizzati.
- 1.05 Negli Ambiti di cui all'art. 31 e nelle Zone di cui agli artt. 34 e 35 sono consentiti interventi di recupero, ristrutturazione e nuova costruzione di impianti di distribuzione carburante con relativi servizi accessori, nel rispetto degli indici urbanistico-edilizi prescritti per le Zone in cui sono localizzati; nel caso di aree sottoposte a Piano Urbanistico Esecutivo preventivo è consentita la localizzazione di nuovi impianti di distribuzione carburante con relativi servizi accessori, sempreché vengano compresi nei relativi Piani Urbanistici Esecutivi o che la loro realizzazione avvenga contestualmente o successivamente alle realizzazione delle opere di urbanizzazione, fermo restando la previsione di aree per servizi pubblici nelle quantità previste dalle norme e nel rispetto degli indici urbanistico-edilizi prescritti per le Zone in cui sono localizzati.
- 1.06 Nelle Fasce di rispetto stradale, nelle Aree di cui all'art.33, nelle Aree agricole periurbane, nelle Zone IdC2, e nelle Zone IdC3 sono consentiti interventi di recupero, ristrutturazione e nuova costruzione di impianti di distribuzione carburante con relativi servizi accessori, previa stipula di una convenzione con il Comune o presentazione di atto unilaterale d'obbligo redatto in conformità allo schema di convenzione approvato dall'Amministrazione, con firme autenticate.

Il perimetro dei sopraddetti impianti può essere ampliato all'interno delle adiacenti Zone urbanistiche per un massimo di 60 mt. di profondità, misurati dal confine stradale;

Le aree comprese all'interno del perimetro dell'impianto di distribuzione carburante di cui al presente art. 1.06 (per le Zone di cui all'art. 1.05 l'intervento deve essere conforme agli indici urbanistico-edilizi prescritti nelle N.T.A.) verranno computate al fine del calcolo delle superfici utili realizzabili secondo gli indici urbanistico-edilizi di seguito riportati, da applicare sia negli interventi di ristrutturazione che di nuova costruzione:
 altezza massima del fabbricato m. 5.00;
 U.f. = 0.15 mq./mq.

- 1.07 La tipologia e le estensioni minime e massime consentite per gli impianti di distribuzione carburanti sono le seguenti:

Delibera di Giunta Regionale del 16/02/2000 n. 2000/203.	zona 2		zona 3		zona 4	
	min	max	min	max	min	max
Tipo di impianto						
stazione di servizio	1.000	4.000	1.800	4.000	3.000	15.000
stazione di rifornimento	900	4.000	1.500	4.000	2.000	10.000

chiosco	720	3.000	900	3.000	1.200	5.000
---------	-----	-------	-----	-------	-------	-------

- 1.08 Indipendentemente dalla superficie minima prevista per i nuovi impianti va comunque osservato un fronte minimo stradale di ml 60, fatte salve le prescrizioni ANAS e di altri enti pubblici per le strade di rispettiva competenza, purché in aumento.
- 1.09 I nuovi impianti di distribuzione carburanti devono avere le caratteristiche minime della "stazione di servizio" e "stazione di rifornimento" così come definite dalla normativa regionale in materia ed essere ubicati su aree conformi alle previsioni ed alle seguenti norme tecniche.
- 1.10 Non vengono stabilite le superfici per punti appoggiati e punti isolati in quanto non è consentito il rilascio di nuove autorizzazioni a dette tipologie.
- 1.11 La localizzazione di nuovi impianti stradali di distribuzione carburanti deve essere tale da non impedire la visuale anche parziale dei beni di interesse storico, artistico, architettonico e contesti di valore ambientale; non devono inoltre costituire elemento di sovrapposizioni e/o di interferenza con particolari aggregati urbani di pregio architettonico - ambientale. E' vietata l'installazione di nuovi impianti stradali di distribuzioni carburanti nelle aree di pertinenza o limitrofe ad edifici tutelati ai sensi della Legge 1089/39.
- 1.12 L'installazione di nuovi impianti stradali di distribuzione carburanti non é consentita in prossimità di intersezioni, fossi, fermate di mezzi pubblici e lungo tratti di strada in curva o a visibilità limitata ai sensi dell'art. 60 del D.P.R. 495/92, nonché in corrispondenza di canalizzazioni semaforiche. Quelli esistenti dovranno spostare gli accessi in modo che non siano collocati in corrispondenza delle suddette canalizzazioni, entro i termini di cui al D.Lgs. 285/92 e successive modifiche, se non diversamente stabilito dalla già notificata incompatibilità di cui all'art. 1 comma 5 del D.Lgs. 32/98 in materia di accessi, e secondo quanto specificato nel successivo punto relativo agli accessi. Nel caso in cui ciò non sia possibile, l'impianto dovrà essere rimosso.
- 1.13 Non é consentita l'installazione di nuovi impianti di distribuzione carburanti nelle fasce di rispetto dei cimiteri, né il potenziamento di quelli esistenti, come disposto dal R.D. 277/1934 n. 1265.
- 1.14 Lungo le curve di raggio inferiore a ml 300 non possono essere installati impianti di distribuzione carburanti. Ove i raggi minimi di curvatura siano compresi fra i ml 300 ed i ml 100 l'installazione è consentita fuori dalla curva oltre i punti di tangenza. Per le curve di raggio inferiore o uguale a ml 100 gli impianti potranno sorgere a ml 95 dal punto di tangenza della curva, ove siano rispettate le altre precedenti prescrizioni.
- 1.15 Gli accessi agli impianti collocati all'interno di aree comprendenti altre attività dovranno essere fisicamente separati e non interferire con questi. Per gli impianti ricadenti lungo strade a quattro o più corsie, ai fini della sicurezza stradale, le corsie di accelerazione e decelerazione dovranno avere una lunghezza minima rispettivamente di ml 75 e di ml 60 e larghezza non inferiore ml 3, raccordate al piazzale con curve di raggio non inferiore a ml 10.
Sulle strade di tipo B, C e D, così come definite dal D.Lgs. 285/92, gli accessi dovranno avere una larghezza di ml 15 e aiuola spartitraffico centrale di ml 30 oltre alle corsie di accelerazione e decelerazione ove previste dall'Ente proprietario della strada. Sia gli impianti di nuova costruzione che quelli esistenti non possono avere contemporaneamente accessi su due o più strade.
Gli accessi degli impianti esistenti situati su strade comunali devono avere una distanza da incrocio o intersezione pari a:
- m 10 nelle strade urbane di scorrimento; - m 6 nelle strade di quartiere.

ART.2 DEFINIZIONI ATTINENTI LA RETE E GLI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE AUTOMATICA DI CARBURANTI PER USO DI AUTOTRAZIONE

2.01 Si intendono per:

A. Carburanti

le benzine (super, senza piombo), le miscele di benzine e olio lubrificante, il gasolio per autotrazione, il gas di petrolio liquefatto per autotrazione, il gas metano per autotrazione, nonché tutti gli altri carburanti per autotrazione in commercio conformi ai requisiti indicati per ciascun carburante nelle tabelle U.N.I. - C.U.N.A.

B. Rete

l'insieme dei punti di vendita eroganti carburanti per autotrazione, ad esclusione degli impianti situati sulla rete autostradale, sui raccordi e sulle tangenziali classificate come autostrada nonché gli impianti ad uso privato avio e per natanti, e di quelli utilizzati esclusivamente per autoveicoli di proprietà di amministrazioni pubbliche.

C. Impianto

1) per impianto ad uso pubblico si intende l'infrastruttura legata alla viabilità consistente un complesso commerciale unitario costituito da uno o più apparecchi di erogazione di carburanti e dei prodotti erogabili con le relative attrezzature ed accessori. Quale pertinenza stradale di servizio, i relativi accessi non costituiscono accessi privati;

2) per impianto ad uso pubblico per natanti si intende il complesso commerciale unitario costituito da uno o più apparecchi di erogazione di carburanti destinati al rifornimento ed alla manutenzione dei natanti;

3) per impianto di carburante per autotrazione ad uso privato si intende qualsiasi apparecchiatura meccanica costituita da uno o più serbatoi collegati a un qualsiasi sistema di erogazione omologato, stabilmente installata all'interno dell'area ad uso industriale o commerciale, cantieri, magazzini e simili di proprietà di imprese private e usata per l'attività propria e/o per il rifornimento dei mezzi e degli automezzi dell'impresa.

D. Tipologie di impianto

per tipologia di un impianto si intendono i vari tipi d'impianto costituenti la rete e aventi i seguenti requisiti minimi:

1) Stazione di servizio:

- la presenza di colonnine a semplice o a multipla erogazione con l'idoneo spazio per l'effettuazione del rifornimento (da computarsi nell'area di pertinenza dell'impianto al di fuori dalla sede stradale) in relazione alla semplice o multipla erogazione delle stesse;
- la presenza di un punto aria e un punto acqua;
- la presenza di una pensilina per offrire riparo durante l'effettuazione del rifornimento;
- la presenza di una adeguata superficie coperta occupata da locali destinati ad uso proprio per gli addetti e per servizi all'utenza (spogliatoi, servizi igienici per gli addetti e per gli utenti e magazzino, e/o gommista e/o elettrauto e/o officina riparazioni e/o locali di ristoro all'utenza ecc.);
- la presenza di lavaggio;
- la presenza di apparecchiature self-service pre-pagamento.

2) Stazione di rifornimento:

- la presenza di colonnine a semplice o multipla erogazione con l'idoneo spazio per l'effettuazione del rifornimento (nel senso precedentemente indicato) in relazione alla semplice o multipla erogazione della stesse;
- la presenza di almeno un punto aria e di un punto acqua;
- la pensilina per offrire riparo durante l'effettuazione del rifornimento;
- la presenza di un locale per addetti con annesso spogliatoio e servizi igienici;
- la presenza di servizi igienici per gli utenti;
- la presenza di apparecchiature self-service pre-pagamento.

3) *Chiosco*:

- la presenza di colonnine a semplice o multipla erogazione con l'idoneo spazio (nel senso precedentemente indicato) per l'effettuazione del rifornimento in relazione alla semplice o multipla erogazione delle colonnine stesse;
- la presenza di un punto aria e di un punto acqua;
- la presenza di una pensilina a copertura delle sole colonnine;
- la presenza di un locale per addetti, dotato di servizio igienico.

4) *Punto isolato*

costituito da uno o più apparecchi a semplice o a doppia erogazione di carburante con relativi serbatoi ed eventuale pensilina, senza alcuna struttura sussidiaria.

5) *Punto appoggiato*

costituito da uno o più apparecchi a semplice o a doppia erogazione di carburante annessi ad altra attività commerciale o artigianale di servizio.

E. Erogatore

l'insieme di attrezzature che realizzano il trasferimento del carburante dal serbatoio dell'impianto al serbatoio del mezzo, misurando contemporaneamente i volumi e/o le quantità trasferiti. Esso è composto da:

- 1) una pompa o un sistema di adduzione;
- 2) un contatore o un misuratore;
- 3) una pistola o una valvola di intercettazione;
- 4) tubazioni che li connettono.

F. Colonnina

l'apparecchiatura contenente uno o più erogatori.

G. Self-service pre-pagamento

le apparecchiature a moneta e/o lettura ottica o magnetica per l'erogazione automatica del carburante delle quali l'utente si serve direttamente provvedendo anticipatamente al pagamento del relativo importo e per il cui funzionamento è escluso l'intervento di apposito personale.

H. Self-service post-pagamento

il complesso di apparecchiature per l'erogazione automatica del carburante usate direttamente dall'utente, in cui il pagamento del relativo importo viene, successivamente all'operazione di prelievo di carburante, effettuato ad apposito personale incaricato che, mediante consolle elettronica e cassa centralizzata provvede al controllo ed al comando dell'erogazione.

I. Apparecchi accettatori di carte di credito

le apparecchiature per mezzo delle quali il pagamento dell'importo relativo all'erogazione di carburanti avviene mediante carta di credito.

L. Modifica dell'impianto

- 1) la sostituzione delle colonnine ad un solo erogatore con altre ad erogazione multipla per prodotti già autorizzati;
- 2) la installazione di nuovi serbatoi per prodotti già autorizzati o la sostituzione con altri di diversa capacità;
- 3) l'aumento e la diminuzione delle colonnine;
- 4) l'inserimento o la variazione del quantitativo dell'olio lubrificante in dotazione;
- 5) il cambio di destinazione degli erogatori e dei serbatoi tra prodotti della stessa categoria;
- 6) l'installazione di dispositivi self-service post pagamento;
- 7) l'installazione di apparecchi accettatori di carta di credito;
- 8) la trasformazione dell'impianto da stazione di vendita alimentata da carro bombolaio a stazione di vendita alimentata da metanodotto e viceversa;
- 9) l'aumento degli erogatori di rifornimento di metano.

M. Potenziamento dell'impianto

- 1) aggiunta di un carburante;
- 2) installazione di apparecchiature self-service pre-pagamento.

N. Trasferimento dell'impianto

lo spostamento di un impianto dalla posizione in cui si trova in un'altra per motivi di dissesto idrogeologico o per pubblico interesse.

O. Trasferimento della titolarità

la voltura dell'autorizzazione da un soggetto ad un altro.

P. Concentrazione

la realizzazione di un impianto mediante utilizzazione di autorizzazioni relative a più impianti esistenti ed in esercizio su una area già occupata da un impianto preesistente e la cui composizione finale risulta dalla sommatoria dei servizi e prodotti autorizzati in precedenza.

Q. Incompatibilità tra impianto e territorio

la situazione di contrasto con sito di localizzazione, determinata da:

- 1) intralcio al traffico, quando, nel tratto di sede stradale prospiciente l'impianto, indipendentemente dal fatto che su di esso la circolazione avvenga in un senso o nei due sensi di marcia e qualunque sia l'ampiezza della sede stradale stessa, l'effettuazione del rifornimento di carburante comporta l'arresto sulla propria sede o la deviazione della propria sede di movimento di una linea di flusso del traffico stesso;
- 2) salvaguardia delle risorse e beni storici- artistici-ambientali qualora le strutture dell'impianto per la loro ubicazione rechino loro pregiudizio;
- 3) incompatibilità con le norme previste dal Nuovo Codice della Strada e relativo regolamento.

R. Ragioni di utilità pubblica

l'interesse pubblico che giustifica la presenza di un impianto su un determinato territorio quando, in caso di sua eliminazione, il più vicino punto di vendita al suddetto impianto si collochi ad una distanza superiore a km 15. Dette distanze vanno misurate con riferimento al percorso stradale minimo tra due impianti nel rispetto della segnaletica stradale.

ART.3 DISTANZE MINIME PER L'INSEDIAMENTO DEGLI IMPIANTI AD USO PUBBLICO

- 3.01 Ai fini delle localizzazioni di nuovi impianti di erogazione di benzine e gasolio si dovrà tener conto delle distanze, come di seguito definite.
Distanze tra impianti in metri: **Zona 2 - mt. 500, Zona 3 - mt. 800, Zona 4 - mt. 3000**
- 3.02 Fermo restando il rispetto delle distanze di sicurezza vigenti, non possono essere installate apparecchiature per la distribuzione di g.p.l o metano ad una distanza inferiore a Km 12 nell'ambito dei Comuni appartenenti alla zona appenninica e nei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti e di Km 15 nell'ambito dei restanti Comuni del territorio regionale, con riferimento al percorso stradale minimo tra due impianti di distribuzione di g.p.l. o metano, nel rispetto della segnaletica stradale.
- 3.03 Nel caso di gravi motivi accertati dal Comune quale l'instabilità geomorfologica, le distanze di cui al comma precedente non si applicano nel caso di trasferimento all'interno dello stesso comune di impianti esistenti e funzionanti.
- 3.04 Le distanze vanno misurate con riferimento al percorso stradale minimo fra le colonnine più prossime dei due impianti nel rispetto della segnaletica stradale. La distanza fra due impianti localizzati in zone comunali diverse sarà eguale alla media aritmetica delle distanze proprie di ognuna delle due zone. La distanza fra impianti di comuni confinanti

che appartengono a zone diverse sarà eguale alla media aritmetica delle distanze proprie della zona comunale in cui si intende localizzare l'impianto e proprie della classificazione adottata per i comuni in funzione della zona di appartenenza. Non vengono definite le distanze per la zona comunale 1 (centro storico) in quanto in tale zona non è consentito l'insediamento di nuovi impianti.

Ai fini del calcolo della media aritmetica delle distanze relative a zone diverse di cui ai commi precedenti, la zona 1 assume convenzionalmente valore zero.

- 3.05 Sono fatte salve le maggiori distanze prescritte dalla regolamentazione adottata dall'ANAS e dagli altri Enti per le strade di rispettiva competenza.

ART.4 DISPOSIZIONI PROCEDURALI

- 4.01 Il rilascio delle autorizzazioni all'installazione di impianti di distribuzione di carburanti per autotrazione ad uso pubblico e privato è definito come di seguito riportato agli artt. 4.01.01 e 4.01.02.

4.01.01 Impianti ad uso pubblico:

A. Nuove autorizzazioni per l'installazione e l'esercizio di impianti di distribuzione di carburanti ad uso pubblico possono essere rilasciate nel rispetto della normativa vigente, nonché da quanto previsto dal presente Corpo Normativo. Fino alla data prevista per la liberalizzazione del settore, le autorizzazioni vanno rilasciate ai soggetti che hanno presentato il programma di chiusura e smantellamento degli impianti previsto all'art. 3 del comma 2 del D.Lgs 32/98. Il rilascio dell'autorizzazione di nuovi impianti per la distribuzione di g.p.l. e metano per autotrazione è rilasciata dal Comune nel solo rispetto del presente Allegato Normativo.

B. I nuovi impianti ad uso pubblico devono riferirsi alle tipologie previste all'art. 2.01 lett. d.1 e lett. d.2.

C. Non possono formare oggetto di rinuncia gli impianti che assolvono funzioni di pubblica utilità.

D. Le norme di cui alla lettera A non sono applicabili per gli impianti di rifornimento natanti.

E. Gli impianti di carburanti per i natanti ad uso pubblico devono essere ubicati in posizione tale da rendere impossibile il rifornimento ai veicoli stradali e non sono soggetti a quanto previsto all'art. 3 comma 1 D.Lgs. 32/98 e successive modificazioni.

4.01.02 Impianto ad uso privato

A. Le norme di cui alla lettera A dell'art. 4.01.01 non si applica agli impianti ad uso privato.

B. L'autorizzazione per nuovi impianti ad uso privato è rilasciata dal Comune previo mero accertamento dell'avvenuto espletamento degli adempimenti eventualmente necessari ai fini urbanistici, ambientali, di sicurezza e fiscali.

C. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione nel caso di cooperative o consorzi di autotrasportatori, sono considerati automezzi dell'impresa anche quelli dei soci, con esclusione degli automezzi adibiti ad uso personale.

D. L'autorizzazione deve contenere il divieto di cessione del carburante a terzi a titolo oneroso o gratuito, con l'avvertenza che in caso di inosservanza l'autorizzazione sarà revocata.

E. Ai fini del rispetto della normativa vigente in materia fiscale e di sicurezza, l'esercizio degli impianti ad uso privato con capacità complessiva superiore a mc 10 deve essere preceduto dal collaudo.

ART.5 INCOMPATIBILITA'

- 5.01 Sono incompatibili gli impianti ad uso pubblico in contrasto con una o più ipotesi previste all'art. 2.01 lettera q), con esclusione degli impianti che assolvano a ragioni di utilità pubblica ai sensi del comma 4 dell'art. 3 del D.Lgs. 32/98, nonché gli impianti elencati nel programma di chiusura di cui all'art. 3 comma 2 del D.Lgs. 32/98 e successive modificazioni e quelli di cui all'art. 2.01 lettera r).
- 5.02 Il Comune deve revocare l'autorizzazione dell'impianto dichiarato incompatibile qualora il titolare non abbia adeguato l'impianto alle norme entro i termini di legge.
- 5.03 Dovranno essere revocate le concessioni di suolo pubblico rilasciate agli impianti incompatibili ai sensi dell'art. 5.01.
- 5.04 Il superamento delle incompatibilità di cui al precedente art. 2.01 lettere q.1 e q.3 deve essere dichiarato dall'ente proprietario della strada interessata.
- 5.05 Gli impianti incompatibili non possono essere autorizzati ad effettuare modifiche o potenziamenti nella sede originaria, mentre le relative autorizzazioni, possono essere utilizzate per attuare concentrazioni di impianti, ovvero possono costituire oggetto di rinuncia.

ART.6 MODIFICA DEGLI IMPIANTI

- 6.01 Le modifiche di cui all'art. 2.01 lettera l), con esclusione della lettera l).2).4).6), non sono soggette ad autorizzazione da parte dell'Amministrazione Comunale bensì alla sola presa d'atto della nuova composizione dell'impianto. L'intestatario dell'autorizzazione deve comunicare preventivamente le modifiche da realizzare all'ente concedente indicando la data di inizio e del presumibile termine.
- 6.02 In tutti i casi di modifica degli impianti devono essere rispettate le norme di sicurezza e quelle fiscali.
- 6.03 Non possono essere considerate modifiche le operazioni di normale manutenzione consistenti nella sostituzione di serbatoi con altri delle medesime dimensioni, nel cambio di colonnine o di loro parti ed altre operazioni similari. Dette operazioni di manutenzione devono comunque essere preventivamente comunicate al Comune con l'indicazione dell'inizio dei lavori e presumibile termine.
- 6.04 L'autorizzazione all'installazione di dispositivi post pagamento in impianti esistenti può essere rilasciata soltanto a quelli dotati di autonomi servizi all'automobile e all'automobilista, nonché di autonome attività commerciali integrative.
- 6.05 Sono soggette a collaudo le modifiche di cui all'art. 2.01 lettera l.2).4).
- 6.06 Gli impianti con apparecchiature post pagamento devono esporre in modo ben visibile al pubblico, un cartello indicante l'esistenza di dette apparecchiature.

ART.7 POTENZIAMENTO DEGLI IMPIANTI

- 7.01 Il potenziamento degli impianti è finalizzato al miglioramento della qualità del servizio da rendere agli utenti, del livello di utilizzazione degli impianti nonché della efficienza della rete di distribuzione. Fino alla data prevista per la liberalizzazione del settore può essere rilasciato ai soggetti che hanno presentato il programma di chiusura e smantellamento degli impianti previsto dall'art. 3 comma 2 del D.Lgs. 32/98 e successive modifiche nonché gli impianti di solo g.p.l. o metano.

- 7.02 L'accoglimento della richiesta di potenziamento anche degli impianti di solo g.p.l. o metano è subordinato alla rinuncia da parte dell'intestatario, per ogni caso previsto all'art. 2.01 lett. m) del presente atto, di almeno una autorizzazione relativa ad un impianto esistente e funzionante alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 32/98 in grado di dimostrare l'erogato effettivo di carburanti negli ultimi 12 mesi precedenti alla richiesta. Può essere inoltre accolta la domanda di potenziamento previa rinuncia da parte dell'intestatario, per ogni caso previsto all'art. 2.01 lett. m), di due autorizzazioni relative ad impianti autorizzati alla sospensione dell'attività da più di un anno. Il potenziamento di impianti di solo g.p.l. o solo metano con altri prodotti è inoltre soggetto al rispetto delle distanze di cui all'art. 3.01.
- 7.03 Le limitazioni di cui sopra non valgono per il potenziamento con metano o GPL di impianti esistenti, salvo quanto previsto all'art. 3.02.
- 7.04 Non possono formare oggetto di rinuncia gli impianti che assolvano funzioni di pubblica utilità ai sensi della presente normativa.
- 7.05 I potenziamenti non possono essere autorizzati negli impianti appartenenti alle tipologie "punti isolati" e "punti appoggiati" ed in quelli incompatibili ai sensi all'art. 2.01 lett. q). Il potenziamento di un chiosco con self-service pre-pagamento è condizionato anche all'adeguamento dell'impianto alle tipologie stazione di rifornimento o di servizio di cui all'art. 2.01 lett. d.1 e d.2.
- 7.06 Al fine di salvaguardare il servizio pubblico nella zona appenninica, potranno essere potenziati con le apparecchiature self-service pre-pagamento senza la rinuncia di alcuna autorizzazione, gli impianti di pubblica utilità che distano più di 10 km da altro impianto.

ART.8 CONCENTRAZIONE DEGLI IMPIANTI

- 8.01 L'autorizzazione per la concentrazione di più impianti la cui composizione finale deve risultare dalla sommatoria dei prodotti e servizi autorizzati in precedenza, può essere rilasciata solo se si tratta di impianti attivi e funzionanti e non incompatibili ai sensi dell'art. 5.
- 8.02 Non possono comunque essere utilizzate per operazioni di concentrazione le autorizzazioni relative ad impianti che assolvono a ragioni di utilità pubblica.

ART.9 PROCEDURA PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI.

- 9.01 Le domande per nuovi impianti, dovranno essere corredate da:
- autocertificazione attestante la disponibilità del terreno e le disposizioni planimetriche dell'impianto;
 - perizia giurata redatta da tecnico abilitato attestante il rispetto delle disposizioni di Piano Regolatore, delle norme per la tutela dei beni storici e artistici, delle prescrizioni fiscali, sanitarie, ambientali, stradali, di prevenzione incendi e delle presenti norme regionali. Contestualmente deve essere presentata richiesta della relativa concessione edilizia.
- 9.02 Le domande volte a richiedere il rilascio dell'autorizzazione al potenziamento o alla concentrazione di un impianto, devono essere corredate da autocertificazione attestante la compatibilità dell'impianto ai sensi dell'art. 5 e dalla planimetria dell'impianto.

- 9.03 L'autorizzazione e la concessione edilizia dovranno essere rilasciate entro novanta giorni dalla presentazione della relativa domanda completa di quanto previsto ai commi precedenti.
- 9.04 Il termine entro cui l'impianto deve essere posto in esercizio, che è comunque unico anche per più lavori previsti nella medesima richiesta, decorre dalla data di notifica del provvedimento, e può essere prorogato qualora ne venga richiesta la proroga almeno un mese prima della scadenza. La proroga ha la durata massima di mesi sei. Oltre tale termine possono essere accordate proroghe solo per documentati casi di forza maggiore.
- 9.05 In tutti i casi previsti di rinuncia nello stesso Comune, l'impianto deve essere smantellato e la relativa autorizzazione revocata contestualmente dal Comune interessato nell'atto di rilascio dell'autorizzazione richiesta.
- 9.06 L'autorizzazione a nuovi impianti, al potenziamento e alla concentrazione comportante la chiusura di impianti situati in Comuni diversi è rilasciata a condizione che sia integrata con il provvedimento di chiusura del preesistente impianto. Detta chiusura è disposta nel provvedimento di revoca del Comune di provenienza dell'impianto.
- 9.07 Sono sottoposti a collaudo i nuovi impianti, quelli oggetto di concentrazione e/o potenziamenti e le modifiche di cui all'art. 2.01 lettera l).2).4).
- 9.08 La documentazione da allegare alla domanda di concessione edilizia e di autorizzazione petrolifera è la seguente:
- a) Relazione tecnica particolareggiata dalla quale risulti la esatta progressiva chilometrica o l'esatto indirizzo del progettato nuovo impianto di distribuzione di carburanti, la descrizione delle opere che si intendono realizzare e delle loro caratteristiche costruttive, nonché il numero ed il tipo degli erogatori, il tipo e la capacità dei serbatoi, la previsione di allaccio ai servizi a rete fognaria, idrica, ecc.;
 - b) Perizia giurata redatta da tecnico abilitato iscritto all'albo, attestante il rispetto di tutte le norme e prescrizioni urbanistiche, fiscali, concernenti la sicurezza sanitaria ed ambientale, la tutela dei beni storici e artistici, la sicurezza stradale, le norme di indirizzo programmatico della Regione, nonché il rispetto di tutti i criteri, requisiti e caratteristiche di cui alla normativa vigente. La perizia giurata dovrà fare riferimento ai pareri preventivi degli enti coinvolti nella procedura citando gli estremi degli stessi.
 - c) planimetrie in scala catastale riproducenti una zona sufficientemente estesa rispetto al punto di intervento, tale da permettere una corretta visualizzazione dell'inserimento, con indicata la toponomastica;
 - d) estratto autentico di mappa o tipo di frazionamento rilasciato dall'U.T.E. in data non anteriore a mesi 6 (sei) e certificato catastale con riportata l'esatta superficie della/delle particelle oggetto d'intervento;
 - e) planimetria dello stato di fatto in scala 1:500, con l'indicazione del lotto sul quale deve sorgere l'impianto, completa di tutte le quote orizzontali e verticali riferite a capisaldi interni ed esterni al lotto stesso, atte ad individuare l'andamento planimetrico ed altimetrico, compresi i fabbricati ed accessori esistenti nei lotti limitrofi con le relative altezze e distacchi, gli allineamenti stradali quotati, sia dei fabbricati che delle recinzioni, la larghezza delle strade prospettanti il lotto, nonché tutte le servitù e vincoli di qualsiasi genere esistenti sull'area d'intervento ed eventuali essenze arboree di pregio;
 - f) planimetrie di progetto in scala 1:100 di tutti i manufatti da realizzare;
 - g) planimetria di progetto in scala 1:100 con riportate le indicazioni quotate della planivolumetria di progetto, la sistemazione dell'area con particolare riferimento agli accessi, all'aiuola spartitraffico, ai marciapiedi, agli spazi per il parcheggio e la manovra dei veicoli, alle aree a verde ed alla eventuale recinzione per la quale,

laddove realizzata, dovrà essere fornita apposita sezione con particolare del prospetto in scala 1:20 che dovrà essere conforme a quanto previsto dal vigente Regolamento Edilizio Comunale;

- h) planimetria di progetto in scala 1:100 riportante con diversa simbologia, tutte le reti (fognaria, idrica, telefonica, ecc.) con indicato il dimensionamento delle stesse;
- i) planimetria di progetto in scala 1:100 indicante con diversa colorazione, tutte le tubazioni inerenti l'impianto di erogazione carburante compreso l'impianto di recupero vapori, le colonnine e la loro distanza da tutti gli altri manufatti;
- j) planimetria in scala 1:100 indicante gli interventi di segnaletica orizzontale e verticale (comprese tutte le insegne), da realizzare a cura e spese del richiedente, riportante altresì l'indicazione dei principali percorsi veicolari ed eventualmente pedonali, previsti all'interno dell'area, nonché le modalità di separazione degli stessi;
- k) prospetti esterni in scala 1:100 riportanti tutte le insegne (a colori), la colorazione definitiva e le relative altezze di tutti i manufatti dell'impianto. Qualora vengano realizzati edifici in aderenza ad altri esistenti, i prospetti dovranno comprendere anche quelli delle facciate adiacenti o, se di notevoli dimensioni, di una parte significativa delle stesse;
- l) sezioni in scala 1:100 con indicate le quote definitive di tutta l'area e la quota di riferimento che dovrà essere quella stradale esistente o di progetto;
- m) dati metrici relativi alla superficie fondiaria, alla superficie coperta, al volume, agli indici di fabbricazione ed all'altezza dei fabbricati, nonché il dimensionamento delle aree di urbanizzazione primaria calcolate secondo le norme di P.R.G. per le destinazioni d'uso insediate a servizio dell'impianto di distribuzione carburanti;
- n) pareri dei comuni ove gli impianti vengono rinunciati ai fini del rilascio dell'autorizzazione a nuovo impianto, al potenziamento e alla concentrazione.

Tutta la documentazione deve essere redatta e firmata da tecnico abilitato, nei modi e nei termini di legge e controfirmata dall'avente titolo alla concessione edilizia ed inviata al competente ufficio comunale.

ART.10 TRASFERIMENTO DELL'AUTORIZZAZIONE IN CASO DI TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETÀ DEGLI IMPIANTI.

- 10.01 L'autorizzazione può essere trasferita a terzi solo unitamente alla proprietà delle attrezzature del relativo impianto. Le parti ne danno comunicazione al Comune, alla Regione e UTF entro quindici giorni dalla registrazione dell'atto di compra vendita o di affitto. Il Comune ne prende atto ed invia copia all'interessato, nonché alla Regione, all'UTF ed ai VV.F.
- 10.02 Nel caso di trasferimento della titolarità di un impianto a causa di morte, il subentrante ha diritto ad ottenere la voltura dell'autorizzazione a proprio nome, purché alleggi alla comunicazione l'estratto dell'atto di morte e copia dell'atto notarile di successione testamentaria.

ART.11 DECADENZA E REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE.

- 11.01 L'autorizzazione cessa per decadenza che viene disposta dal Comune:
 - 1) per inattività non autorizzata, previa diffida a riattivare il distributore entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento.
 - 2) per inosservanza in generale, da parte del titolare dell'autorizzazione, degli obblighi imposti dalla normativa vigente quando l'inadempienza sia riconosciuta di tale gravità da compromettere la sicurezza e da turbare la continuità e regolarità dell'attività di distribuzione di carburanti;

3) per revoca per motivi di pubblico interesse. L'autorizzazione revocata su richiesta del titolare potrà essere sostituita da altro titolo riferito ad una diversa localizzazione nel rispetto dei vincoli di cui al presente Corpo Normativo.

4) per revoca conformemente alle disposizioni del presente atto con particolare riferimento agli artt. 5.02 e 5.03 e artt. 9.05 e 9.06.

- 11.02 La revoca della concessione di suolo pubblico da parte del Comune, comporta anche la revoca del provvedimento di autorizzazione dell'impianto di distribuzione di carburanti che su tale suolo insiste.
- 11.03 La decadenza e la revoca sono disposte dal Comune con provvedimento motivato nel quale deve essere stabilito il giorno a partire dal quale deve cessare l'esercizio dell'impianto. Il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo della riduzione in pristino delle superfici occupate dai relativi impianti nei modi indicati dagli enti competenti.

ART.12 SOSPENSIONE TEMPORANEA DELL'ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI.

- 12.01 I titolari delle autorizzazioni e i gestori, salvo i prescritti casi di sospensione per ferie, e per recupero delle festività soppresse, non possono sospendere l'esercizio degli impianti senza l'autorizzazione del Comune.
- 12.02 Le richieste di sospensione temporanea dell'esercizio degli impianti, presentate dal titolare dell'autorizzazione, possono essere accolte dai Comuni solo per cause di forza maggiore che determinano un'oggettiva impossibilità di funzionamento dei distributori. In caso di mancanza di gestore il periodo di sospensione non potrà complessivamente essere superiore a sei mesi per anno.
- 12.03 Per salvaguardare le esigenze dell'utenza, la sospensione dell'attività di impianti ubicati in località ad intenso volume di traffico e di quelli considerati di pubblica utilità, può essere autorizzata solo per brevi e determinati periodi di tempo e comunque non superiori a sei mesi per anno. Negli altri casi di inattività, per comprovata causa di forza maggiore, la sospensione può essere accordata per il periodo massimo di un anno, prorogabili solo nel caso di ricorsi in atto.
- 12.04 Le autorità competenti per gravi ed urgenti ragioni di sicurezza o di interesse pubblico possono ordinare l'immediata sospensione dell'attività degli impianti e lo svuotamento dei serbatoi.

ART.13 PRELIEVO DI CARBURANTE IN RECIPIENTI PRESSO IMPIANTI STRADALI

- 13.01 Il rilascio delle attestazioni per il prelievo di carburante in recipienti da parte di operatori economici e altri utenti presso distributori automatici di carburanti è effettuato dal Comune, che dovrà disporre che il prelievo avvenga presso impianti prestabiliti e comunque situati in aree poste fuori dalla sede stradale, fatte salve eventuali prescrizioni al riguardo dell'autorità sanitaria per quanto di competenza nonché le norme di sicurezza sugli impianti e recipienti di competenza dei Vigili del Fuoco e le norme fiscali in materia.
- Il Comune verificherà inoltre che gli operatori economici e altri utenti interessati abbiano l'attività nelle vicinanze dell'impianto prestabilito e siano in possesso di impianti o attrezzature rifornibili solo sul posto di lavoro.

ART.14 COLLAUDO

- 14.01 Al fine di riscontrare la rispondenza dell'impianto a quanto autorizzato ed il rispetto delle norme vigenti il Comune costituisce una apposita commissione di collaudo di cui fanno parte:
- il responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune che funge da Presidente;
 - un rappresentante dell'U.T.F. competente per territorio ai sensi dell'art. 16 comma 3 lett. i del D.Lgs. 105/90;
 - un rappresentante del Comando Provinciale dei VV.F.;
 - un rappresentante dell'ARPA competente per territorio;
 - funge da Segretario un impiegato del Comune.
- Copia del verbale di collaudo é trasmessa al richiedente e agli enti interessati.
- 14.02 Alla domanda di collaudo devono essere allegate le ricevute di versamento alle tesorerie delle somme previste dalle varie amministrazioni coinvolte. Nel rispetto del criterio di economicità devono essere evitate duplicazioni di sopraluoghi; a tal fine il richiedente il collaudo provvede a fornire gli atti già emessi da parte degli Enti. Nel rispetto del criterio di economicità devono essere evitate duplicazioni di sopraluoghi da parte degli enti coinvolti nella procedura.
- 14.03 Il richiedente, ai fini del collaudo, provvede al versamento delle somme determinate dalle amministrazioni interessate alle proprie tesorerie. Copia delle ricevute di versamento va allegata alla domanda di collaudo.
- 14.04 La verifica dell'idoneità tecnica degli impianti ai fini della sicurezza sanitaria e ambientale é effettuata al momento del collaudo e non oltre quindici anni dalla precedente verifica.

ART.15 VIABILITÀ

- 15.01 I nuovi impianti stradali di distribuzione carburanti, nonché quelli esistenti, non devono impegnare in ogni caso la carreggiata stradale ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 295/92 ed art. 61 comma 3 del D.P.R. 495/92. La separazione fisica tra area di impianto e carreggiata stradale dovrà essere realizzata mediante la costruzione di un'aiuola spartitraffico avente le caratteristiche di cui al successivo art. 17.06.
- Sulle strade di competenza dell'Anas e della Provincia, fermo restando il fronte minimo stabilito dai predetti enti, la separazione fisica tra area di impianto e carreggiata stradale, oltre che dalle seguenti norme, dovrà essere conforme alle eventuali prescrizioni particolari impartite dagli stessi.
- 15.02 Gli impianti incompatibili con una o più ipotesi previste dall'art. 2.01 lettera q non possono essere modificati e/o potenziati né essere oggetto di concentrazione di altri impianti.
- 15.03 L'autorizzazione a nuovi impianti, al potenziamento e alla concentrazione comportante la chiusura di impianti situati in Comuni diversi é rilasciata a condizione che sia integrata con il provvedimento di revoca del preesistente impianto e la ricevuta di consegna del libro carico-scarico e della licenza fiscale all'U.T.F. relative all'impianto rinunciato. Detta chiusura é disposta nel provvedimento di revoca del Comune di provenienza dell'impianto.

ART.16 OCCUPAZIONE DI AREE PUBBLICHE

- 16.01 Qualora per la realizzazione di un impianto stradale di distribuzione di carburanti su area privata sia necessaria l'occupazione in via precaria di aree di proprietà comunale, l'occupazione é soggetta a concessione previa corresponsione del canone previsto.

- 16.02 I nuovi impianti non potranno occupare né suolo né sottosuolo pubblico con serbatoi e/o tubazioni necessarie all'erogazione di carburante. Sono ammessi solo ed esclusivamente gli allacci alla rete di approvvigionamento idrico, alla rete fognaria, al gasdotto, nonché alle reti elettriche e telefoniche.
- 16.03 Agli impianti esistenti, per i quali non esistono i requisiti minimi di adeguamento alla presente normativa ed alle norme del nuovo Codice della Strada in materia di accessi e realizzazione di spartitraffico, dovrà essere revocata la concessione di suolo pubblico e le attrezzature dovranno essere rimosse entro sessanta giorni dalla scadenza dei termini di comunicazione di incompatibilità effettuata ai sensi dell'art. 1 comma 5 del D. Lgs.32/98 e come disposto dall'art. 3 comma 2 dello stesso decreto.

ART.17 PRESCRIZIONI TECNICHE

- 17.01 Nelle fasce di rispetto della viabilità possono essere installati esclusivamente gli impianti e le pertinenze necessarie all'erogazione dei carburanti ed i relativi manufatti. Sono consentiti anche la realizzazione del ricovero per il gestore con annessi servizi nonché gli impianti per il lavaggio degli autoveicoli che comunque non potranno essere collocati ad una distanza inferiore a ml 10 dalla carreggiata stradale. Tutte le altre strutture dovranno essere edificate al di fuori delle fasce di rispetto.
- 17.02 Nei nuovi impianti e nel caso di ristrutturazione completa di impianti esistenti, sia le colonnine sia i serbatoi e le altre attrezzature costituenti l'impianto, compresi gli autolavaggi, dovranno essere posti ad una distanza non inferiore a ml 5 dai confini di proprietà e a ml 10 dagli altri edifici esistenti o previsti. Le tubazioni di equilibrio o impianto di recupero dei vapori non potranno essere poste ad una distanza inferiore a ml 1,5 dai confini di proprietà.
- 17.03 Tutti gli scarichi, compresi quelli degli impianti di lavaggio degli autoveicoli, dovranno essere autorizzati dall'autorità competente e realizzati secondo le norme vigenti. Le opere di canalizzazione al servizio della strada, delle quali è indispensabile la copertura, devono essere tutte realizzate con strutture in calcestruzzo cementizio e se la lunghezza del tratto coperto supera i ml 10, dovranno essere provviste di idonei pozzetti carrabili ed ispezionabili, da eseguirsi a cura e spese dei titolari degli impianti. Particolari manufatti dovranno essere concordati con l'ufficio tecnico comunale.
- 17.04 Nei nuovi impianti potranno essere installati solo serbatoi interrati a doppia parete, muniti anche di sistema di rilevazione perdite. Negli impianti esistenti quando necessari o sia prevista la sostituzione dei serbatoi, dovranno essere posti in opera solo ed esclusivamente quelli a doppia parete muniti di sistema di monitoraggio perdite. L'installazione e l'esercizio dei serbatoi deve comunque essere conforme al Decreto del Ministero dell'Ambiente del 24/5/1999 n. 246 *"Regolamento recante norme concernenti i requisiti tecnici per la costruzione, l'installazione e l'esercizio dei serbatoi interrati"*.
- 17.05 Se nell'impianto di distribuzione carburanti sono previsti servizi connessi alla persona ed ai mezzi la dotazione minima di parcheggi dovrà essere quella stabilita dal P.R.G. per attività analoghe poste al di fuori delle aree dell'impianto.
- 17.06 Lo spartitraffico deve essere ubicato ad una distanza minima di ml 2 dalla carreggiata stradale ed avere una profondità minima di ml 0,80 e massima di ml 1,5, realizzato mediante cordolatura di altezza non superiore a cm 20. Sullo spartitraffico non possono essere impiantati segnali di qualsiasi genere, piantagioni od altro, eccedenti l'altezza di ml 0,80 misurata dal piano della banchina stradale o degli accessi. Tale norma non si applica all'insegna sul palo indicante la società.
- 17.07 Se in luogo delle banchine stradali esistono marciapiedi rialzati, anche la zona corrispondente antistante lo spartitraffico dell'impianto deve essere sistemata con marciapiede avente le stesse caratteristiche (sopralzo, cordolatura, pavimentazione) dei

marciapiedi esistenti e perfettamente allineati con questi. In tal caso, in corrispondenza degli accessi, ferme restando le già stabilite dimensioni dei medesimi, devono essere creati nei marciapiedi e da entrambi i lati, appositi inviti a 45° allo scopo di facilitare l'ingresso e l'uscita degli autoveicoli. Dovranno inoltre essere realizzati appositi scivoli per le persone portatrici di handicap o con difficoltà motorie.

17.08 L'abbattimento di piantagioni é disciplinato dalle norme contenute nella Circolare 11/8/1966 n. 8321 del Ministero dei Lavori Pubblici - Ispettorato Generale Circolazione. In particolare l'abbattimento di alberature e piantagioni può essere ammesso una volta che sia accertata l'assoluta necessità per l'istituzione degli accessi ed ove non sia assolutamente impossibile spostare l'accesso in altre posizioni. In ogni caso l'abbattimento delle piantagioni deve essere limitato al minimo indispensabile e ne é prescritta la reintegrazione a cura e spese del richiedente, laddove indicato dal Comune ed in numero di tre esemplari per ogni albero abbattuto. Inoltre non é consentito l'abbattimento di alberature e/o piantagioni tutelate ai sensi della L. 1497/39 e dalle Leggi Regionali in materia.

17.09 La ditta proprietaria dell'impianto di distribuzione carburanti ha la facoltà di esporre nell'ambito del medesimo l'insegna (anche luminosa) ed il nominativo della società con l'eventuale dicitura "stazione di rifornimento" o "stazione di servizio" alle seguenti condizioni:

1. Le insegne poste parallele alla carreggiata o su pensiline devono avere dimensione massima di mq 10 (dieci);

2. Le insegne su palina devono avere dimensione massima di mq 4 (quattro) se non collocate parallelamente all'asse della carreggiata;

3. Le insegne devono essere poste lungo il fronte stradale, lungo le corsie di accelerazione e decelerazione ed in corrispondenza degli accessi;

4. Deve essere posizionato per ogni senso di marcia un solo cartello, insegna o impianto fisso, riprodotto il marchio di fabbrica, la ragione sociale o quanto sopra previsto;

5. Le insegne devono essere posizionate ad almeno ml 3 dal margine della carreggiata; in presenza di un ostacolo naturale devono essere allineate con esso ed in ogni caso non devono sporgere su marciapiedi o pertinenze stradali;

6. L'insegna, se luminosa, non può essere a luce intermittente né avere intensità superiore a 160 candele/mq e comunque non deve provocare abbagliamento o distrazione o ingenerare confusione, per l'uso dei colori adottati, con la segnaletica stradale, soprattutto se posta in prossimità di impianti semaforizzati o di intersezioni;

7. L'insegna deve avere sagoma regolare che in ogni caso non può essere quella di disco o triangolo.

8. L'insegna non deve in ogni caso interferire con la segnaletica stradale;

9. Deve essere collocato sull'aiuola spartitraffico un apposito pannello indicante il prezzo dei singoli prodotti erogati la cui superficie non potrà essere superiore a mq 2.

Sono consentite scritte luminose variabili solo ed esclusivamente all'interno dei box del gestore e solo se poste parallelamente al senso di marcia. La loro dimensione non dovrà comunque essere superiore a mq 1 ed i colori utilizzati non potranno essere quelli degli impianti semaforici. Il mancato rispetto di quanto sopra prescritto comporterà l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 24 del D.Lgs. 507/93, disponendo altresì la rimozione, a carico del proprietario dell'impianto, di quanto non conforme, entro i termini stabiliti dall'ordine di rimozione.

Quanto previsto dall'art. 23 del D.Lgs. 285/92 e relativo Regolamento di Attuazione per quanto riguarda i mezzi pubblicitari, è esteso anche alle strade di tipo C e D.

- 17.10 Tutti gli impianti devono essere dotati di idonea segnaletica stradale come previsto dal Codice della Strada. Detta segnaletica deve indicare il percorso ai rifornimenti, individuare l'accesso, l'uscita e impedire eventuali manovre di svolta a sinistra.
- 17.11 Gli impianti di cui all'art. 2 comma 2 della L. 496/99 possono essere dotati di autonome attività commerciali integrative su superfici non superiori a quelle degli esercizi di vicinato di cui all'art. 4 comma 1 lett. d) del D.Lgs. 114/98, nonché di quelle determinate dal Ministero dell'Industria Commercio e Artigianato.
- 17.12 Impianti ad uso privato.
I serbatoi di contenimento del carburante dovranno avere le stesse caratteristiche tecniche degli impianti ad uso pubblico (interrati, a doppia parete dotata di rilevatore di eventuali perdite e sistema di recupero vapori). In caso di sostituzione dei serbatoi esistenti, dovranno essere collocati solo ed esclusivamente serbatoi a doppia parete con rilevatore di perdite. L'area dove avviene il rifornimento dei mezzi deve essere impermeabilizzata e pavimentata, munita di idonei sistemi di raccolta delle acque meteoriche ed eventuali sistemi di contenimento versamenti accidentali di idrocarburi. Il carburante potrà essere erogato solo ed esclusivamente ai mezzi intestati alla ditta richiedente, e nessuna pubblicità o cartello pubblicitario potrà essere utilizzato per segnalare la presenza dell'impianto. L'inosservanza di tali norme comporterà la revoca dell'autorizzazione comunale. La documentazione da presentare per l'installazione di un nuovo impianto di distribuzione carburanti ad uso privato è quella di cui al precedente art. 9.08 eccetto i punti g), j), k), m), n). Le competenze dell'U.T.F. riguardano esclusivamente gli impianti aventi capacità complessiva superiore a mc 10,00.

ART.18 SMANTELLAMENTO E RIMOZIONE

- 18.01 Nel caso di smantellamento e rimozione di un impianto di distribuzione carburanti sia pubblico che privato, deve essere richiesta apposita autorizzazione edilizia. L'autorizzazione allo smantellamento e la rimozione devono prevedere:
- a) la cessazione di tutte le attività complementari all'impianto;
 - b) il ripristino dell'area alla situazione originale mediante l'adeguamento alle previsioni del P.R.G.;
 - c) la rimozione di tutte le attrezzature costituenti l'impianto, sopra e sotto suolo, con smaltimento delle stesse presso i centri autorizzati;
 - d) l'eventuale bonifica del suolo nel caso in cui si siano verificati episodi anche pregressi di inquinamento, da concordarsi con l'organo competente. Le comunicazioni di inizio e fine lavori di smantellamento dovranno essere fatte oltre che all'ufficio autorizzazioni edilizie, all'ufficio impianti carburanti e all'A.R.P.A. onde consentire i dovuti controlli di competenza.

ALLEGATO C – FASCE FLUVIALI DEL PIANO DELL'AUTORITÀ DI BACINO (P.A.I.)

1. **Fascia A**

La fascia A è distinta in due zone (zona A1 e zona A2). Pertanto oltre alle norme generali valide per tutta la fascia A vengono elaborate norme specifiche per le zone A1 e A2.

Nella fascia A sono vietate:

- a. le attività di trasformazione dello stato dei luoghi, sotto l'aspetto morfologico, idraulico, infrastrutturale ed edilizio, escluse quelle elencate nei successivi commi del presente articolo;
- b. l'apertura di discariche pubbliche e private, di qualsiasi tipo, il deposito di sostanze pericolose e di materiali a cielo aperto (edilizio, rottami, autovetture e altro), nonché di impianti di rottamazione e per lo smaltimento dei rifiuti, compresi gli stoccaggi provvisori di materiali o di rifiuti di qualsiasi genere, con esclusione di quelli temporanei di inerti conseguenti ad attività estrattive autorizzate e da realizzare secondo modalità prescritte dalla convenzione;
- c. nell'alveo inciso e per una fascia di 10 m dallo stesso, le coltivazioni erbacee non permanenti e le coltivazioni arboree, al fine di assicurare il mantenimento o il ripristino di una fascia di vegetazione ripariale autoctona lungo le sponde dell'alveo inciso, avente funzione di stabilizzazione delle stesse e di riduzione della velocità della corrente;
- d. nell'alveo inciso e per una fascia di 10 m dallo stesso, l'utilizzazione agricola del suolo, i rimboschimenti a scopo produttivo, l'impianto di arboricoltura da legno.

Nell'alveo inciso, zona A1, sono inoltre vietati:

- a. l'uso agricolo del suolo, le attività zootecniche ed il pascolo;
- b. le coltivazioni a pioppeto;
- c. le estrazioni di materiale litoide, salvo che non derivino da interventi di difesa e sistemazione idraulica finalizzati alla regimazione delle acque ed alla rinaturalizzazione del corso d'acqua. Tali interventi dovranno comunque essere individuati dai Piani di Bacino e dai relativi Programmi di intervento ed essere subordinati ad autorizzazione dell'Autorità idraulica competente.

Nella zona A1, è ammesso il completamento delle opere pubbliche o di interesse pubblico in corso se approvate alla data di adozione del PTPR.

Nella zona A1, nel rispetto della legislazione vigente, previa autorizzazione dell'Autorità idraulica competente, sono ammesse opere e progetti volti alla ricostituzione degli equilibri naturali alterati ed alla eliminazione di fattori incompatibili di interferenza antropica e in particolare:

- a. interventi finalizzati al mantenimento delle condizioni di sicurezza idraulica purché conformi ai criteri di rinaturalizzazione del sistema delle acque superficiali;
- b. interventi di manutenzione idraulica, se previsti, anche su proposta delle Amministrazioni competenti, dall'Autorità di bacino del fiume Po, nei Programmi triennali di intervento ai sensi degli artt. 21 e seguenti della L. 18 maggio 1989, n. 183. Gli interventi di manutenzione idraulica possono prevedere l'asportazione di materiale litoide dagli alvei, in accordo con quanto disposto all'art. 97, lettera m) del R.D. 25 luglio 1904, n. 523, se finalizzata esclusivamente alla conservazione della sezione utile di deflusso, al mantenimento della officiosità delle opere e delle infrastrutture, nonché alla tutela dell'equilibrio geostatico e geomorfologico dei terreni interessati e alla tutela e al recupero

- ambientale. Gli interventi di manutenzione idraulica devono mantenere le caratteristiche naturali dell'alveo e salvaguardare la varietà e la molteplicità delle biocenosi riparie, tenendo conto anche delle risultanze della Carta della natura di cui all'art. 3, comma 3, della L. 16 dicembre 1991, n. 394: "Legge quadro sulle aree protette". Devono inoltre essere effettuati in maniera tale da non compromettere le funzioni biologiche del corso d'acqua e degli ecosistemi ripariali. Gli interventi di manutenzione idraulica che comportano l'asportazione di materiale litoide dagli alvei devono essere conformi alla "Direttiva in materia di attività estrattive nelle aree fluviali del bacino del fiume Po" approvata dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino con deliberazione n. 26 dell'11 dicembre 1997, come Allegato n. 4 alle Norme di attuazione del primo "Piano Stralcio delle Fasce Fluviali";
- c. opere di regimazione e di difesa idraulica e interventi di sistemazione idraulica quali argini e casse di espansione. Nel caso in cui gli interventi di sistemazione dell'alveo prevedano, unitamente o meno alla realizzazione di opere, l'asportazione di materiali inerti dall'alveo inciso o di piena, il progetto deve contenere anche la quantificazione dei volumi di materiale da estrarre. Qualora gli interventi non siano a carattere locale ma estesi a un tratto di dimensioni significative e comportino l'asportazione di quantità rilevanti di materiali inerti, il progetto di intervento deve valutare le condizioni di assetto morfologico, idraulico, naturalistico e paesaggistico dell'intero tronco interessato, con particolare riferimento al bilancio del trasporto solido interessante il tronco stesso;
 - d. interventi di rinaturazione finalizzati al mantenimento ed ampliamento delle aree di esondazione, anche attraverso l'acquisizione di aree da destinare al demanio ai sensi della L. 37/94, il mancato rinnovo delle concessioni in atto non compatibili, la riattivazione o la ricostituzione di ambienti umidi, il ripristino e l'ampliamento delle aree a vegetazione spontanea. Gli interventi devono assicurare la compatibilità con l'assetto delle opere idrauliche di difesa, la riqualificazione e la protezione degli ecosistemi relittuali, degli habitat esistenti e delle aree a naturalità elevata e la ridotta incidenza sul bilancio del trasporto solido del tronco fluviale interessato; qualora preveda l'asportazione di materiali inerti dall'alveo inciso o di piena, il progetto deve contenere la quantificazione dei volumi di materiale da estrarre. L'Autorità di bacino del fiume Po approva una direttiva tecnica concernente i criteri, gli indirizzi e le prescrizioni per gli interventi di rinaturazione e del loro monitoraggio e di formulazione dei Programmi triennali;
 - e. parchi, riserve e/o aree di valorizzazione dell'ambiente fluviale, di carattere regionale, provinciale o comunale, prevedendo anche attrezzature mobili di supporto ad attività o usi sportivi e del tempo libero purché in condizioni di sicurezza idraulica;
 - f. infrastrutture tecniche di bonifica montana e di difesa del suolo, di canalizzazioni, di opere di difesa idraulica e simili, nonché attività di esercizio e di gestione delle stesse. Gli interventi di cui alle lettere a., b., c., ed f., dovranno attenersi a criteri di basso impatto ambientale e ricorrere ove possibile all'impiego di tecniche di ingegneria naturalistica ai sensi della Direttiva assunta dalla Giunta regionale con del. n. 3939 del 6.09.1994.

Nella zona A1, nel rispetto della legislazione vigente, previa autorizzazione dell'Autorità idraulica competente, sono ammesse occupazioni temporanee che non riducano la capacità di portata dell'alveo e organizzate in modo da non arrecare danno o risultare di pregiudizio per la pubblica incolumità in caso di piena e in particolare:

- a. attrezzature per attività di studio faunistico e vegetazionale e per il rilevamento delle caratteristiche idrauliche, idrogeologiche, idrobiologiche e idro-chimiche del corso d'acqua;
- b. infrastrutture e attrezzature per eventuali attività di ricerca nel sottosuolo di carattere geognostico, se previste in strumenti di pianificazione nazionali, regionali e/o provinciali, previa verifica di impatto ambientale;
- c. il mantenimento, la ristrutturazione e la rilocalizzazione di capanni ed altre attrezzature per la pesca o il ricovero delle piccole imbarcazioni, purché mobili e realizzate con materiali tradizionali;
- d. piste e guadi, della larghezza massima 4,0 m., di collegamento fra le cave ubicate in golenia e l'impianto di trasformazione (frantoio), nonché impianti ed attrezzature per il trasporto dei materiali estratti, purché vengano previste dagli strumenti di pianificazione di settore e

- sottoposti a studio di compatibilità ambientale e ripristinate le aree al termine dell'attività estrattiva;
- e. la realizzazione di canali di accesso per natanti alle cave di estrazione ubicate in golena, per il trasporto all'impianto di trasformazione, purché previste nei Piani di settore;
 - f. i prelievi manuali di ciottoli, senza taglio di vegetazione, per quantitativi non superiori a 150 m³ annui;
 - g. interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché di restauro e di risanamento conservativo, esclusivamente dei manufatti edilizi isolati aventi interesse storico-artistico o storico-testimoniale legati al fiume.

Nella zona A1, nel rispetto della legislazione vigente, se previste negli strumenti di pianificazione regionali e/o provinciali e comunque corredate da una verifica di fattibilità tecnica ed economica e di compatibilità ambientale e previa autorizzazione dell'Autorità idraulica competente, è ammessa la realizzazione di opere connesse alle infrastrutture ed attrezzature di seguito elencate:

- a. linee di comunicazioni viarie e ferroviarie;
- b. impianti per l'approvvigionamento idrico e reti per lo scolo delle acque e opere di captazione e distribuzione delle acque ad usi irrigui;
- c. sistemi tecnologici per il trasporto dell'energia e delle materie prime e/o semilavorati;
- d. approdi e porti per la navigazione interna.

Le strade, gli impianti per l'approvvigionamento idrico e per le telecomunicazioni, gli impianti a rete per lo smaltimento dei reflui, i sistemi tecnologici per il trasporto dell'energia che abbiano rilevanza meramente locale, in quanto al servizio della popolazione di non più di un Comune ovvero di parti della popolazione di due Comuni confinanti, sono ammessi se previsti dalla pianificazione comunale e previa autorizzazione dell'Autorità idraulica competente. Nella definizione dei progetti di realizzazione, di ampliamento e di rifacimento delle infrastrutture lineari e degli impianti di cui al presente comma si deve comunque evitare che essi corrano parallelamente ai corsi d'acqua.

I progetti devono essere corredate da uno studio che documenti la compatibilità ambientale ed idraulica. Gli interventi e gli studi sono sottoposti all'Autorità Idraulica competente ai fini dell'espressione di parere di compatibilità rispetto al Piano di Bacino o ai suoi stralci. Le opere devono essere progettate nel rispetto dei criteri e delle prescrizioni tecniche per la verifica idraulica di cui ad apposita direttiva emanata dall'Autorità di bacino del fiume Po.

Nell'alveo di piena, zona A2, previa autorizzazione dell'Autorità idraulica competente è ammessa la realizzazione di nuove opere pubbliche di competenza degli organi statali, regionali e degli altri enti territoriali e quelle di interesse pubblico, oltre agli interventi ammessi in zona A1, purché non pregiudichino la naturalità dell'ambiente fluviale e a condizione che non modificano i fenomeni idraulici naturali che possono aver luogo nelle fasce, costituendo ostacolo al deflusso e non limitino in modo significativo la capacità di invaso ed inoltre:

- a. impianti per la trasmissione di segnali radiotelevisivi e di collegamento, impianti a rete e puntuali per le comunicazioni;
- b. opere relative a interventi di demolizione senza ricostruzione, manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento conservativo, come definiti all'art. 31, lettere a), b), c) della L. 5 agosto 1978, n. 457, senza aumenti di superficie o volume e con interventi volti a mitigare la vulnerabilità dell'edificio;
- c. variazione degli usi esistenti finalizzata alla realizzazione di attività compatibili e pienamente integrate con le caratteristiche del contesto ambientale e purché le eventuali superfici abitabili siano in sicurezza rispetto alla piena di riferimento;
- d. il miglioramento fondiario limitato alle infrastrutture rurali compatibili con l'assetto idraulico-ambientale;
- e. le normali pratiche agricole, purché compatibili con l'ambiente fluviale e torrentizio ed attuate con l'utilizzo di metodi di coltivazione che tendano a ridurre ed eliminare i

- fertilizzanti, i fitofarmaci e gli altri presidi chimici ed a migliorare le caratteristiche naturali delle aree coltivate, ossia con le tecniche agronomiche riportate nei Disciplinari di produzione integrata previsti dalle normative vigenti in regione Emilia-Romagna;
- f. le attività silvicolture che dovranno realizzarsi attraverso accorgimenti nelle modalità di impianto che possano migliorare la compatibilità ambientale, con esclusione dei tratti a rischio idraulico ed in particolare delle specifiche aree individuate dall'Autorità di Bacino del Fiume Po negli stralci del Piano di bacino;
 - g. le attività di allevamento zootecnico di tipo non intensivo nei limiti della legislazione e regolamentazione regionale vigente;
 - h. la realizzazione di strade poderali ed interpoderali di larghezza non superiore a 4 m, se strettamente necessarie alla conduzione agricola del fondo;
 - i. la realizzazione di capanni e ricoveri per i mezzi agricoli purché mobili e/o realizzati con materiali tradizionali;
 - l. impianti per lo sport ed il tempo libero esistenti di gestione pubblica o privata purché connessi con l'ambiente fluviale, potranno potenziare le loro attrezzature solo se realizzate nel rispetto ed armonia con il sistema ambientale ed a condizione che le superfici abitabili o agibili siano a quote compatibili con la piena di riferimento;
 - m. il restauro e la ristrutturazione di rustici aziendali ed interaziendali e di altre strutture strettamente connessi alla conduzione agricola del fondo ed alle esigenze dei soggetti aventi i requisiti di imprenditori agricoli a titolo principale, ai sensi delle vigenti leggi regionali. L'autorizzazione per gli interventi edilizi dovrà essere subordinata ad un'attenta valutazione del livello di sicurezza delle popolazioni, attraverso previsioni e prevenzioni che considerino le ipotesi di rischio idraulico;
 - n. le estrazioni di materiali litoidi, se il fabbisogno non risulta altrimenti soddisfacibile e se previste dal Piano infraregionale delle attività estrattive;
 - o. gli impianti di trattamento dei materiali litoidi estratti, nell'ambito dell'area autorizzata all'esercizio dell'attività di cava, limitatamente al periodo di coltivazione della cava stessa;
 - p. punti di riserva d'acqua per lo spegnimento di incendi.

Ai terreni demaniali si applicano le disposizioni della zona A1. Le aree del demanio fluviale di nuova formazione, ai sensi della L. 5 gennaio 1994, n. 37, a partire dalla data di approvazione del presente Piano, sono destinate esclusivamente al miglioramento della componente naturale della regione fluviale e non possono essere oggetto di sdemanializzazione. Nei terreni demaniali ricadenti all'interno delle fasce A e B, fermo restando quanto previsto dall'art. 8 della L. 5 gennaio 1994, n. 37, il rinnovo ed il rilascio di nuove concessioni sono subordinati alla presentazione di progetti di gestione, d'iniziativa pubblica e/o privata, volti alla ricostituzione di un ambiente fluviale tradizionale e alla promozione dell'interconnessione ecologica di aree naturali, nel contesto di un processo di progressivo recupero della complessità e della biodiversità della regione fluviale. I predetti progetti di gestione, devono essere riferiti a porzioni significative e unitarie del demanio fluviale, devono essere strumentali al raggiungimento degli obiettivi del Piano, di cui all'art. 1, comma 3 e all'art. 15, comma 1, del Piano Assetto idrogeologico dell'Autorità di bacino del f. Po e devono contenere:

1. l'individuazione delle emergenze naturali dell'area e delle azioni necessarie alla loro conservazione, valorizzazione e manutenzione;
2. l'individuazione delle aree in cui l'impianto di specie arboree e/o arbustive, nel rispetto della compatibilità col territorio e con le condizioni di rischio alluvionale, sia utile al raggiungimento dei predetti obiettivi;
3. l'individuazione della rete dei percorsi d'accesso al corso d'acqua e di fruibilità delle aree e delle sponde.

Le aree individuate dai progetti così definiti costituiscono ambiti prioritari ai fini della programmazione dell'applicazione dei regolamenti (U.E.) 2078/92 e 2080/92 e successive modificazioni.

2. **Fascia B**

La fascia B è distinta in due zone (zona B1 e zona B3). Pertanto oltre alle norme generali valide per tutta la fascia B vengono elaborate norme specifiche per le zone B1 e B3.

Nella Fascia B sono vietati:

- a. gli interventi che comportino una riduzione apprezzabile o una parzializzazione della capacità di invaso, salvo che questi interventi prevedano un pari aumento delle capacità di invaso in area idraulicamente equivalente;
- b. la realizzazione di nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, l'ampliamento degli stessi impianti esistenti, nonché l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti, così come definiti dal D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, fatto salvo quanto previsto al precedente art. 29, comma 3, let. I);
- c. in presenza di argini, interventi e strutture che tendano a orientare la corrente verso il rilevato e scavi o abbassamenti del piano di campagna che possano compromettere la stabilità delle fondazioni dell'argine.

Sono per contro consentiti, oltre agli interventi di cui al precedente comma 3 dell'art. 29:

- a. gli interventi di sistemazione idraulica quali argini o casse di espansione e ogni altra misura idraulica atta ad incidere sulle dinamiche fluviali, solo se compatibili con l'assetto di progetto dell'alveo derivante dalla delimitazione della fascia;
- b. gli impianti di trattamento d'acque reflue, qualora sia dimostrata l'impossibilità della loro localizzazione al di fuori delle fasce, nonché gli ampliamenti e messa in sicurezza di quelli esistenti; i relativi interventi sono soggetti a parere di compatibilità dell'Autorità di bacino ai sensi e per gli effetti del successivo art. 38, espresso anche sulla base di quanto previsto all'art. 38 bis;
- c. la realizzazione di complessi ricettivi all'aperto, previo studio di compatibilità dell'intervento con lo stato di dissesto esistente;
- d. l'accumulo temporaneo di letame per uso agronomico e la realizzazione di contenitori per il trattamento e/o stoccaggio degli effluenti zootecnici, ferme restando le disposizioni all'art. 38 del D.Lgs. 152/1999 e successive modifiche e integrazioni;
- e. il completamento degli esistenti impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti a tecnologia complessa, quand'esso risultasse indispensabile per il raggiungimento dell'autonomia degli ambiti territoriali ottimali così come individuati dalla pianificazione regionale e provinciale; i relativi interventi sono soggetti a parere di compatibilità dell'Autorità di bacino ai sensi e per gli effetti del successivo art. 38, espresso anche sulla base di quanto previsto all'art. 38 bis.

Gli interventi consentiti debbono assicurare il mantenimento o il miglioramento delle condizioni di drenaggio superficiale dell'area, l'assenza di interferenze negative con il regime delle falde freatiche presenti e con la sicurezza delle opere di difesa esistenti.

Nelle zone B1 e B3 sono vietati:

- a. interventi che comportino una riduzione apprezzabile o una parzializzazione della capacità di invaso, salvo che questi interventi prevedano un pari e contestuale aumento delle capacità di invaso in aree idraulicamente equivalenti, nel contesto di influenza, di pari o migliore funzionalità;
- b. l'installazione di impianti di smaltimento rifiuti, ivi comprese le discariche pubbliche e private, il deposito di sostanze pericolose e di materiali a cielo aperto (edilizio, rottami, autovetture e altro), nonché di impianti di rottamazione e di smaltimento dei rifiuti, compresi gli stoccaggi provvisori;
- c. interventi e strutture, in presenza di argini, che tendano ad orientare la corrente verso il

rilevato e scavi o abbassamenti del piano di campagna che possano compromettere la stabilità delle fondazioni degli argini stessi.

Gli interventi ammessi devono comunque assicurare il mantenimento o il miglioramento delle condizioni di drenaggio superficiale dell'area, l'assenza di interferenze negative con il regime delle falde freatiche presenti e con la sicurezza delle opere di difesa esistenti.

Per gli insediamenti compresi nel perimetro del territorio urbanizzato di cui all'art. 13 della L.R. 47/78 e s.m. di cui alla fascia B1:

- a. sono esclusi nuovi insediamenti di tipo produttivo; l'ampliamento di quelli esistenti andrà comunque effettuato salvaguardando il più possibile la permeabilità dei suoli e favorendo la previsione nel lotto di aree verdi opportunamente piantumate;
- b. gli edifici esistenti potranno ampliarsi una tantum del 20% della S.U. esistente alla data di adozione del presente piano. E' ammessa la demolizione e ricostruzione di edifici non vincolati alla tutela da altre norme nazionali, regionali, provinciali, comunali nel rispetto del volume geometrico preesistente beneficiando inoltre della quota di ampliamento. Per la ricostruzione di edifici di origine rurale di tipo produttivo quali stalle, fienili, rustici e similari, almeno il 30 % del volume geometrico dovrà essere destinato a portici, androni, loggiati e comunque a volumi aperti su due lati;
- c. i lotti liberi esistenti alla data di adozione del presente Piano aventi superficie fondiaria non superiore a 700 m², che non siano risultato di un frazionamento di aree più ampie, se previsti dalla zonizzazione del PRG vigente, potranno essere edificati con un indice fondiario non superiore a 0.80 m³/m² e destinati all'uso residenziale terziario.

Le caratteristiche degli altri parametri edilizi quali il rapporto di copertura, l'altezza dei fabbricati saranno ridefiniti dalla pianificazione comunale in rapporto alle caratteristiche del contesto edificato. Le aree libere di dimensioni maggiori saranno di norma destinate prevalentemente al verde privato e/o ai servizi pubblici. La pianificazione comunale potrà prevedere l'edificazione di tali aree a scopo residenziale solo se verranno previsti, a carico dell'operatore privato con apposita convenzione, la realizzazione di tutte le opere di difesa idraulica necessarie a porre in sicurezza il nuovo insediamento. Il progetto esecutivo dovrà essere approvato dall'Autorità idraulica competente, e le opere dovranno essere realizzate contestualmente all'edificazione.

Nelle zone B1 sono ammessi:

- a. tutti gli interventi ammessi nelle zone A1 e A2;
- b. gli interventi di forestazione con essenze autoctone, le strade poderali ed interpoderali purché realizzate con pavimentazioni non impermeabili, le piste di esbosco, comprese le piste frangifuoco e di servizio forestale, nonché le attività di esercizio e di manutenzione delle predette opere, nei limiti stabiliti nelle leggi nazionali e regionali vigenti nel sistema forestale;
- c. gli interventi di manutenzione, se definiti ammissibili dal PRG ai sensi della L.R. 47/78 e s.m., nei complessi turistici all'aperto esistenti, purché sia garantita la sicurezza idraulica degli stessi e purché le strutture siano realizzate a quote compatibili con la piena di riferimento;
- d. le attività escursionistiche e del tempo libero.

Nelle zone B3 sono ammessi:

- a. tutti gli interventi ammessi nelle zone A1, A2, B1;
- b. opere di nuova edificazione, di ampliamento e di ristrutturazione edilizia, se definite ammissibili dal PRG ai sensi della L.R. 47/78 e sue successive modifiche ed integrazioni, comportanti anche aumento di superficie o volume, interessanti edifici per attività agricole e residenze rurali connesse alla conduzione aziendale, purché le superfici abitabili siano realizzate a quote compatibili con la piena di riferimento;
- c. interventi di ammodernamento, di ampliamento, e/o di riassetto organico sui complessi

- industriali e sulle loro pertinenze funzionali, già insediati in data antecedente al 29 giugno 1989, sulla base di specifici programmi di qualificazione e sviluppo aziendale, riferiti ad una dimensione temporale di medio termine. Tali programmi specificano gli interventi previsti di trasformazione strutturale e di processo, ivi compresi quelli volti ad adempiere a disposizioni e/o ad obiettivi di tutela dell'ambiente, nonché i conseguenti adeguamenti di natura urbanistica e edilizia, facendo riferimento ad ambiti circostanti gli impianti esistenti. Il Sindaco, previa approvazione da parte del Consiglio comunale dei suddetti programmi, ha facoltà di rilasciare i relativi provvedimenti abilitativi in conformità alla disciplina urbanistica e edilizia comunale ed in coerenza con i programmi medesimi;
- d. interventi di ristrutturazione edilizia interessanti edifici residenziali, se definito ammissibile dal PRG ai sensi della L.R. 7 Dicembre 1978 n. 47 e sue successive modifiche ed integrazioni, comportanti anche sopraelevazione degli edifici con aumento di superficie o volume, non superiori a quelli potenzialmente allagabili, con contestuale dismissione d'uso di queste ultime;
 - e. interventi di adeguamento igienico - funzionale degli edifici esistenti, se definito ammissibile dal PRG ai sensi della L.R. 7 Dicembre 1978 n. 47 e sue successive modifiche ed integrazioni, per il rispetto della legislazione in vigore anche in materia di sicurezza del lavoro connessi ad esigenze delle attività e degli usi in atto;
 - f. interventi di riqualificazione ambientale con finalità turistico-ricreative;
 - g. gli impianti tecnici di modesta entità, quali cabine elettriche, cabine di decompressione per il gas, impianti di pompaggio per l'approvvigionamento idrico, irriguo e civile, e simili;
 - h. gli impianti di trasformazione degli inerti se ritenuti compatibili ai sensi del comma 11 dell'art. 14 del PTCP.

La realizzazione degli interventi ammessi in questa zona è consentita purché vengano rispettati i seguenti indirizzi:

- favorire la massima coerenza possibile tra l'assetto delle nuove aree da edificare e il sistema fluviale e paesaggistico locale;
- favorire la destinazione prevalente della zona ad aree a prioritaria funzione idraulica e di tutela naturalistica ed ambientale, prevedendo destinazioni che ne migliorino le caratteristiche;
- effettuare opere di nuova edificazione e di ristrutturazione edilizia, purché in condizioni di sicurezza idraulica;
- effettuare nuovi impianti di vegetazione con essenze caratteristiche dei luoghi.

3. Fascia C

La fascia C è distinta in due zone (zona C1 e zona C2). Pertanto oltre alle norme generali valide per tutta la fascia C vengono elaborate norme specifiche per le zone C1 e C2.

Nella fascia C sono ammesse tutte le attività compatibili con un razionale uso del suolo, purché non comportino alterazioni dell'equilibrio idrogeologico delle acque superficiali e sotterranee o modificazioni rilevanti dei caratteri geomorfologici del territorio. L'uso del suolo dovrà essere regolamentato allo scopo di favorire:

- la salvaguardia degli elementi naturali presenti;
- l'ampliamento delle aree di naturale espansione fluviale;
- il mantenimento ed il miglioramento delle condizioni di funzionalità idraulica della rete idrografica principale e secondaria.

Nella fascia C è vietata la nuova localizzazione e/o l'ampliamento di industrie chimiche e petrolchimiche, discariche di RSU e assimilabili, discariche di rifiuti speciali e T/N, impianti di incenerimento e trattamento dei rifiuti. Per le attività a rischio esistenti e/o previste da strumenti di pianificazione nazionale, regionale e infraregionale, alla data di approvazione del presente Piano, quali industrie chimiche e petrolchimiche, discariche di RSU e assimilabili, discariche di

rifiuti speciali e T/N, impianti di incenerimento e trattamento dei rifiuti, andranno richiesti e previsti particolari accorgimenti tecnico-costruttivi in grado di mitigarne il rischio idraulico. Il Comune prima di individuare nuove attività a rischio nelle zone C1 dovrà verificare e dimostrare l'impossibilità di individuarle in zone esterne agli ambiti di pertinenza fluviale.

Nella zona C2 non sono ammesse le seguenti opere di rilevanza urbanistico-territoriale, pubbliche e non, peraltro consentite nella zona C1 se subordinate a verifiche di accettabilità del rischio idraulico e di compatibilità ambientale, secondo la L.R. 9/99 e il DPR 2 settembre 1999 n° 348 e realizzate con particolari accorgimenti tecnico-costruttivi in grado di mitigarne il rischio idraulico:

1. aree residenziali, artigianali, produttive e sportivo-ricreative con superficie territoriale complessiva superiore a 5000 m²;
2. linee di comunicazione, di livello quantomeno provinciale, aeroporti ed eliporti civili;
3. linee elettriche ad alta tensione;
4. infrastrutture tecnologiche di rilevanza provinciale, quali ad esempio depuratori con potenzialità >10.000 ab./eq., centrali termoelettriche e policombustibili, discariche di RSU e assimilabili e di rifiuti speciali e T/N, impianti di incenerimento e trattamento rifiuti;
5. ospedali e luoghi di cura con più di 100 posti letto;
6. impianti di lavorazione degli inerti;
7. cimiteri.

Per tali opere sarà possibile prevedere l'adeguamento di infrastrutture viarie in grado di mitigare gli impatti dovuti al trasporto.

4. Aree Ee

Nelle aree Ee oltre alle norme previste per la fascia A ed in particolare per la Zona A1 sono esclusivamente consentiti:

1. gli interventi di demolizione senza ricostruzione;
2. gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo degli edifici, così come definiti alle lettere a), b) e c) dell'art. 31 della L. 5 agosto 1978, n. 457;
3. gli interventi volti a mitigare la vulnerabilità degli edifici e degli impianti esistenti e a migliorare la tutela della pubblica incolumità, senza aumenti di superficie e volume, senza cambiamenti di destinazione d'uso che comportino aumento del carico insediativo;
4. gli interventi necessari per la manutenzione ordinaria e straordinaria di opere pubbliche e di interesse pubblico e di restauro e di risanamento conservativo di beni di interesse culturale, compatibili con la normativa di tutela;
5. i cambiamenti delle destinazioni colturali, purché non interessanti una fascia di ampiezza di 4 m dal ciglio della sponda ai sensi del R.D. 523/1904;
6. gli interventi volti alla ricostituzione degli equilibri naturali alterati e alla eliminazione, per quanto possibile, dei fattori incompatibili di interferenza antropica;
7. le opere di difesa, di sistemazione idraulica e di monitoraggio dei fenomeni;
8. la ristrutturazione e la realizzazione di infrastrutture lineari e a rete riferite a servizi pubblici essenziali non altrimenti localizzabili e relativi impianti, previo studio di compatibilità dell'intervento con lo stato di dissesto esistente validato dall'Autorità competente. Gli interventi devono comunque garantire la sicurezza dell'esercizio delle funzioni per cui sono destinati, tenuto conto delle condizioni idrauliche presenti;
9. l'ampliamento o la ristrutturazione degli impianti di trattamento delle acque reflue;
10. l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti già autorizzate ai sensi del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 (o per le quali sia stata presentata comunicazione di inizio attività, nel rispetto delle norme tecniche e dei requisiti specificati all'art. 31 dello stesso D.Lgs. 22/1997) alla data di entrata in vigore del Piano, limitatamente alla durata dell'autorizzazione stessa. Tale autorizzazione può essere rinnovata fino ad esaurimento

della capacità residua derivante dalla autorizzazione originaria per le discariche e fino al termine della vita tecnica per gli impianti a tecnologia complessa, previo studio di compatibilità validato dall'Autorità competente. Alla scadenza devono essere effettuate le operazioni di messa in sicurezza e ripristino del sito, così come definite all'art. 6 del suddetto decreto legislativo.